



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 settembre 2000 (05.10)
(OR. FR)**

11317/00

LIMITE

**PESC 395
COHOM 5
RELEX 32**

NOTA

del: Segretariato Generale
alle: delegazioni

Oggetto: Progetto di relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo

Si allega per le delegazioni il progetto definitivo di relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo 1999/2000.

RELAZIONE ANNUALE DELL'UNIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO

SOMMARIO

Introduzione

1.	INTRODUZIONE: PERCHÈ UNA RELAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO?	5
2.	DIRITTI UMANI NELL'UE	
2.1.	Presentazione di alcuni temi	13
2.1.1.	Razzismo e xenofobia.....	13
2.1.2.	Verso un'unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere.....	15
2.1.3.	Combattere l'esclusione sociale.....	17
2.1.4.	Diritti del fanciullo	19
2.1.5.	Diritti umani delle donne.....	22
2.2.	Carta europea dei diritti fondamentali	24
2.3.	Allargamento	25
3.	AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI SULLA SCENA INTERNAZIONALE	
3.1.	Strumenti e iniziative dell'UE nelle relazioni con i paesi terzi	27
3.1.1.	Strategie comuni.....	27
3.1.2.	Azioni comuni	28
3.1.3.	Posizioni comuni	28
3.1.4.	Iniziative diplomatiche/Dichiarazioni	30
3.1.5.	Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte.....	30
3.1.6.	Dialogo politico, compreso il dialogo specifico sui diritti dell'uomo, con i paesi associati, gli USA, il Canada, la Cina.....	32
3.1.7.	Le relazioni dei capi missione europei: strumento chiave per la valutazione in loco della situazione dei diritti umani.....	33
3.1.8.	La clausola sui diritti dell'uomo negli accordi con paesi terzi.....	34

3.1.9.	Intese di partenariato regionale.....	36
3.1.10.	Assistenza e monitoraggio elettorali.....	39
3.1.11.	Attuazione dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (capitolo B7-7 del bilancio dell'UE) nel 1999	42
3.2.	Sedi multilaterali.....	44
3.2.1.	Nazioni unite	44
3.2.1.1.	54 ^a sessione dell'Assemblea generale: lavori della terza commissione.....	45
3.2.1.2.	56 ^a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo	47
3.2.1.3.	Processo di revisione di Pechino	62
3.2.1.4.	Processo di revisione di Copenaghen	64
3.2.1.5.	Follow-up del vertice mondiale sui bambini: processo preparatorio della sessione speciale dell'Assemblea generale nel 2001.....	66
3.2.2.	OSCE.....	66
3.2.3.	Consiglio d'Europa	70

4. ALLEGATI

1.	Trattato sull'Unione europea.....	74
2.	Trattato che istituisce la Comunità europea	78
3.	Direttive e comunicazioni della CE rilevanti in materia di diritti dell'uomo.....	81
4.	Criteri di Copenaghen - Conclusioni della Presidenza Consiglio europeo, Copenaghen 21-22 giugno 1993	82
5.	Memorandum dell'UE sulla pena di morte.....	83
6.	Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte.....	89
7.	Statement by Mr Jaime Gama, Minister for Foreign Affairs of Portugal, on behalf of the European Union 56 th session of the Commission on human rights (Geneva, 20 March – 28 April 2000) - Geneva, 21 march 2000.....	94
8.	Statement by Ambassador Alvaro Mendonça e Moura on behalf of the European Union on the question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the world.....	97
9.	Strumenti in materia di diritti umani	111
10.	Strumenti in materia di diritti umani sottoscritti dagli stati membri dell'UE	113

11.	Reports submitted by Member States to human rights treaty bodies	114
12.	Financial contributions by Member States to the UN human rights mechanisms	119
13.	Visite negli Stati membri di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani	123
14.	Dichiarazione dell'Unione europea in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Vienna, 10 dicembre 1998	125
15.	2249a sessione del Consiglio "Affari generali", Bruxelles, 20 marzo 2000: Comunicato sulla Cina	129
16.	Riepilogo delle iniziative finanziate nel 1999 a titolo del capitolo B7-7	131
17.	Conferenze sui diritti umani	132
18.	Human rights on the Internet	133
19.	Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999	136
20.	Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999	146
21.	Elenco di abbreviazioni	157

INDICE ANALITICO - ALFABETICO.....	159
-------------------------------------------	------------

1. INTRODUZIONE: PERCHÈ UNA RELAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO?

Divulgare e condividere l'impegno dell'Unione europea

L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. I principi sanciti nella dichiarazione universale costituiscono uno dei capisaldi su cui si impernia la sua azione tanto interna quanto esterna.

Nel 1998, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Ministri europei degli Affari esteri riuniti a Vienna hanno solennemente ricordato il loro impegno a favore dei diritti umani e deciso misure concrete per rafforzare i mezzi di intervento dell'Unione europea in tale settore.

La stesura della presente relazione, la seconda dopo quella pubblicata nell'ottobre 1999, dà attuazione a una delle misure annunciate in tale occasione. Essa non mira a giudicare bensì a divulgare meglio e a condividere l'impegno dell'Unione europea a favore del rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Senza pretese di esaustività, la relazione cerca di assicurare una maggiore trasparenza delle principali posizioni e azioni dell'UE, di cui mira ad essere documento di riferimento per il periodo considerato, che va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Benché tratti principalmente dell'azione esterna dell'Unione europea e del suo ruolo sulla scena internazionale, questa seconda relazione comprende - in risposta agli auspici formulati dal primo Forum sui diritti dell'uomo dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles dal 30 novembre al 1° dicembre 1999 durante la Presidenza finlandese - una parte consistente relativa ai diritti dell'uomo all'interno dell'Unione europea, in cui sono illustrate le iniziative avviate dai Quindici in una serie di settori prioritari (razzismo, sicurezza e giustizia, esclusione sociale, diritti dell'infanzia, diritti delle donne). L'Unione europea è infatti consapevole di dover applicare anzitutto a se stessa i principi che difende.

Riguardo alla dimensione internazionale la presente relazione vuole rilevare le posizioni e azioni in materia di diritti dell'uomo adottate dall'Unione europea nei confronti dei partner e nei consessi internazionali. Appunto nelle sedi internazionali, oltre agli appuntamenti periodici (Commissione dei diritti dell'uomo, Assemblea generale delle Nazioni Unite), il periodo considerato ha offerto agli Stati membri dell'Unione europea numerose occasioni speciali per operare insieme: riunioni di bilancio per Pechino + 5 e Copenaghen + 5; preparazione della conferenza europea e della conferenza mondiale contro il razzismo; negoziazione e adozione di due protocolli facoltativi della convenzione sui diritti del fanciullo, riguardanti il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia che coinvolge i bambini; creazione del posto di rappresentante speciale del Segretario Generale per i difensori dei diritti dell'uomo;

conferenze e seminari, nell'ambito della "dimensione umana" dell'OSCE, sui minori nei conflitti armati e sulla tratta degli esseri umani.

La presente relazione è il frutto di un lavoro collettivo di sintesi, svolto di concerto dagli esperti in materia di diritti umani dei 15 Stati membri, coadiuvati dai servizi della Commissione e del Segretariato del Consiglio.

Migliorare la trasparenza e favorire il dialogo con la società civile

Il dialogo e la collaborazione fra i governi e la società civile, come pure il sostegno ai difensori dei diritti umani, rivestono importanza fondamentale nel cammino verso un'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a dimensione globale. L'Unione europea è impegnata a rafforzare ulteriormente quest'interrelazione, a livello di governi degli Stati membri e di istituzioni dell'UE.

Nella scia della tradizione di collaborazione con le organizzazioni non governative a livello nazionale ed internazionale, l'UE riconosce l'importanza del contributo che esse offrono, quali attori della società civile, alla promozione della democrazia e dei diritti umani e ne apprezza le competenze e l'impatto.

L'UE incoraggia vigorosamente l'intervento delle ONG su tematiche estremamente importanti quali la lotta al razzismo e alla xenofobia, le iniziative per porre fine all'impiego di minori nei conflitti armati, i diritti delle donne, la lotta contro la pena di morte, il sostegno alle vittime della tortura e l'appoggio alla creazione della Corte penale internazionale - per citarne soltanto alcuni. Il loro ruolo nei processi di revisione della Conferenza mondiale sulle donne (Pechino + 5) e del Vertice per lo sviluppo sociale (Copenaghen + 5) si è dimostrato e si dimostra utile e costruttivo. La loro mobilitazione prima e durante la Commissione dei diritti dell'uomo e l'Assemblea generale, sia su situazioni specifiche a un dato paese che su tematiche generali, è diventato un elemento importante di questi due eventi annuali nella sfera dei diritti dell'uomo.

Oggi la trasparenza è la parola chiave nell'amministrazione pubblica, a significare sia l'esposizione all'esame esterno che una consultazione a base ampia e a cadenza regolare con gli attori pertinenti, specialmente in fase di preparazione di eventi internazionali. L'UE è risoluta a migliorare la trasparenza della sua politica dei diritti umani. In quest'ottica ha intensificato lo sforzo per rendere accessibile al pubblico interessato le informazioni pertinenti e per intrecciare contatti regolari con le ONG attive nella protezione dei diritti umani, sia in preparazione che nel corso delle principali riunioni in materia, a livello europeo o internazionale.

In questo contesto vanno citati in particolare due eventi precisi, volti a promuovere il dialogo e la trasparenza: **il primo Forum annuale dell'UE di discussione sui diritti umani** (Bruxelles, 30 novembre-1° dicembre 1999) e **la conferenza "L'Unione europea e il ruolo centrale dei diritti umani e dei principi democratici nei rapporti con i paesi terzi"** (Venezia, maggio 2000).

Forum

Il primo Forum annuale dell'UE di discussione sui diritti umani è stato organizzato congiuntamente dalla Presidenza finlandese dell'UE e dalla Commissione europea per il 30 novembre-1° dicembre 1999 a Bruxelles. L'evento, organizzato a seguito dell'adozione della dichiarazione dell'UE in occasione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, compreso il Parlamento, e di organizzazioni non governative, accademici e rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'UE. Esso ha rappresentato una delle prime occasioni in cui i responsabili delle decisioni a livello comunitario e di Stati membri hanno potuto dialogare in modo mirato con i rappresentanti delle ONG e degli ambienti accademici. L'evento ha offerto inoltre un'ottima occasione per intensificare gli scambi e la cooperazione con il Parlamento europeo. Il Forum si è occupato di quattro tematiche generali: evoluzione della politica dei diritti umani dell'UE, cooperazione della CE nella sfera dei diritti umani, razzismo e non discriminazione - anche nel contesto dell'allargamento -, prospettive giuridiche. Dalla discussione sono emerse alcune questioni comuni, in particolare l'esigenza di dare maggiore coerenza all'approccio dell'UE ai diritti umani all'interno dell'Unione e nelle relazioni esterne, in quanto le tematiche dei diritti umani sono trasversali alla struttura a tre pilastri dell'UE; l'importanza di un'informazione adeguata e di idonee competenze per ottimizzare la difesa dei diritti umani sul terreno e il ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile al riguardo; la necessità di un migliore collegamento in rete e coordinamento fra le ONG e di un dialogo più strutturato con le istituzioni dell'UE.

Conferenza "L'Unione europea e il ruolo centrale dei diritti umani e dei principi democratici nei rapporti con i paesi terzi"

Organizzato congiuntamente dalla Presidenza portoghese dell'UE e dalla Commissione europea, in collaborazione con il corso di master europeo sui diritti dell'uomo e la democratizzazione, l'evento, benché non fosse formalmente un seguito del Forum di discussione, ha nuovamente offerto l'occasione di rinsaldare i legami fra politici e opinione pubblica nella sfera dei diritti umani. La partecipazione attiva di rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle Istituzioni dell'UE e delle ONG, accanto ad accademici ed esperti scientifici, ha dato vita a un dibattito franco e vivace su come rafforzare l'integrazione dei diritti umani e dei principi democratici nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi. La conferenza ha trattato quattro tematiche: politica dell'UE in materia dei diritti umani nel contesto della globalizzazione, clausola sui diritti umani negli accordi fra l'UE e i paesi terzi, dimensione dei diritti umani nella pratica e educazione ai diritti umani, formazione e informazione nelle relazioni esterne dell'UE. I partecipanti hanno concordato che è necessario definire una strategia politica globale a lungo termine e sfruttare meglio gli strumenti e le risorse dell'Unione esistenti (cooperazione allo sviluppo, assistenza umanitaria, iniziativa per la

democrazia e i diritti dell'uomo, clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e strumenti finanziari della CE a disposizione, come l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (capitolo B7-7 del bilancio). I partecipanti hanno poi sottolineato che è importante condurre un'incisiva politica coerente di educazione ai diritti umani nei paesi terzi, e hanno insistito sulla necessità di migliorare i meccanismi di integrazione in un'ottica di complementarità fra istituzioni e fra strumenti o mezzi esistenti.

In entrambe le riunioni è stata generalmente riconosciuta la necessità di proseguire nel processo su base sistematica, perché esso offre un terreno fruttuoso su cui sviluppare un dialogo più strutturato nella prospettiva di migliorare la politica dell'UE in materia di diritti umani. Il testo integrale delle conclusioni di entrambe le riunioni è disponibile su Internet.

Fondamenti giuridici e ruolo dei diversi attori della politica europea in materia di diritti dell'uomo e principi ispiratori

L'UE impernia la sua azione sul principio dell'universalità dei diritti umani, ribadito dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (Vienna, 1993). L'UE riconosce la diversità nel mondo, patrimonio prezioso per l'intera umanità, ma i diritti umani sono diritti inalienabili di ognuno di noi, a prescindere dal bagaglio sociale, dallo stato di sviluppo o dall'ubicazione geografica delle diverse culture. Il rispetto dei diritti umani è un retaggio da preservare e da trasmettere alle generazioni future, senza distinzioni di nessun tipo, siano esse per razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o estrazione sociale, nascita o altra situazione. I governi non dovrebbero invocare il principio del rispetto della sovranità nazionale quale pretesto per sfuggire al loro obbligo di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Come sancito nella dichiarazione adottata dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (Vienna, 1993), l'UE ritiene che la promozione e la salvaguardia dei diritti umani nel mondo siano una preoccupazione legittima della comunità internazionale. L'UE intende continuare i lavori in sede ONU e in ambito europeo per migliorare l'attuazione dei principi sanciti negli strumenti per la protezione dei diritti umani, in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei principali patti e convenzioni in materia.

Essa ritiene che tutti i diritti umani, civili e politici o economici, sociali e culturali, siano non soltanto di pari dignità, ma anche indivisibili, interdipendenti e correlati. Il godimento dei secondi non dovrebbe costituire un prerequisito per l'applicazione dei primi. Vanno nel contempo riconosciuti ed incentivati gli effetti di reciproco rafforzamento che legano diritti umani, democrazia, sviluppo e libertà fondamentali. Andrebbe rafforzato il contributo dei diritti umani alla pace e alla stabilità.

È infine sua convinzione che occorra privilegiare, ogni qual volta possibile, la cooperazione e il dialogo quale mezzo ottimale per contribuire al progresso.

Il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea contengono diverse disposizioni sui diritti dell'uomo, le quali costituiscono l'elemento fondamentale e la base dell'azione dell'UE nel settore.

Il trattato sull'Unione europea (TUE) precisa, all'articolo 2, che uno degli obiettivi dell'Unione è *"rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri"* e *"conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia"*. All'articolo 6, paragrafo 1, afferma inoltre che l'Unione europea *"si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri"*. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, l'Unione è tenuta a rispettare *"i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione (...) [del Consiglio d'Europa] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario"* (articolo 6, paragrafo 2, la cui applicazione è sottoposta al controllo della Corte di giustizia relativamente all'azione delle Istituzioni).

Il trattato prevede una procedura di monitoraggio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali negli Stati membri: in conformità dell'articolo 7 del TUE, il Consiglio può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti a uno Stato membro dall'applicazione del TUE qualora constati l'esistenza di una violazione grave e persistente, da parte di esso, dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. In virtù dell'articolo 11 del TUE, infine, lo *"sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* si annoverano fra gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

Va altresì ricordata la dichiarazione sull'abolizione della pena di morte adottata dalla conferenza del trattato di Amsterdam, la quale precisa che il protocollo n. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che è stato firmato e ratificato dalla grande maggioranza degli Stati membri, prevede l'abolizione della pena di morte. In tale contesto la conferenza ha preso atto del fatto che, dalla firma del suddetto protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e non è stata applicata in nessuno di essi. Dal 1998 tutti gli Stati membri hanno abolito la pena di morte.

Il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) afferma espressamente che la Comunità *"può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"* (articolo 13). Relativamente alla cooperazione allo sviluppo, il TCE recita: *"la politica della Comunità (...) contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* (articolo 177).

Nell'ambito dell'Unione vari consessi o istituzioni intervengono in materia di diritti umani.

Se la Commissione, il Consiglio europeo e il Consiglio svolgono un ruolo di primo piano nell'indirizzo, la decisione e l'attuazione, vanno altresì sottolineati i ruoli rispettivi del Parlamento europeo, della Corte di giustizia europea e del mediatore.

Parlamento europeo

È stato sempre più merito del PE se, nel corso degli anni, la questione dei diritti dell'uomo ha figurato tra le priorità dei programmi di lavoro dell'UE. I poteri del Parlamento sono stati gradualmente accresciuti, in particolare attraverso l'entrata in vigore del trattato di Maastricht e del trattato di Amsterdam. Il PE è divenuto un'importante sede di dibattito sui diritti dell'uomo e mantiene contatti regolari con organizzazioni e con difensori dei diritti dell'uomo. Il PE influisce sui processi di elaborazione dei trattati con i paesi terzi e, nell'ambito dei diritti umani, il PE effettua anche missioni in paesi esterni all'UE e pubblica relazioni su situazioni o tematiche specifiche. Nel febbraio 2000 ha adottato la relazione annuale per il 1999 sui diritti umani internazionali e sulla politica dell'UE in materia di diritti umani (relatore Cecilia Malmstrom), in cui s'insisteva sulla promozione e la tutela dei diritti umani delle donne. Il PE adotta infine risoluzioni e fa dichiarazioni su questioni relative ai diritti dell'uomo e sottopone interrogazioni al Consiglio e alla Commissione. Un esempio è rappresentato dalla dichiarazione del PE dei diritti e delle libertà fondamentali. Vi sono varie commissioni del PE che si occupano della materia: la Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e la Commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono competenti per le relazioni esterne, mentre le questioni relative ai diritti umani all'interno dell'UE sono affrontate dalla Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Il Consiglio dei Ministri e la Commissione europea hanno cura di mantenere una stretta concertazione con il PE sugli aspetti riguardanti i diritti dell'uomo. Il PE è costantemente informato dalla Presidenza e dalla Commissione sull'evoluzione della politica estera e di sicurezza comune dell'UE. Ogni anno il PE assegna a un singolo o a un'organizzazione il Premio Sacharov per la libertà di opinione. Nel 1999 il premio è stato conferito a José Alexandre "Xanana" Gusmão, Presidente del Consiglio nazionale della resistenza timorese.

Corte di giustizia europea

La Corte di giustizia europea di Lussemburgo garantisce il rispetto del diritto nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e i singoli hanno la facoltà di adire la Corte su questioni inerenti al diritto comunitario. Le sentenze emesse dalla Corte sono vincolanti. Nel 1989 è stato istituito un Tribunale di primo grado, che affianca la Corte di giustizia, competente a pronunciarsi su cause che gli vengono sottoposte direttamente, tra cui ricorsi diretti presentati dai singoli, che possono riguardare anche i diritti dell'uomo. Sebbene il trattato CEE non contenesse originariamente clausole specifiche in materia di diritti dell'uomo, la Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, garantendo in tal modo che i diritti umani siano pienamente considerati nell'amministrazione della giustizia. La giurisprudenza della Corte si è gradualmente accresciuta a partire dal 1969, richiamandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo per i quali gli Stati membri hanno collaborato o che hanno ratificato. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riveste particolare importanza. La ricchissima giurisprudenza della Corte si riflette attualmente nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. La giurisprudenza della Corte ha confermato che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali si applica sia alle istituzioni comunitarie sia agli Stati membri nell'ambito del diritto comunitario.

Mediatore europeo

Compito principale del mediatore europeo è esaminare i presunti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Siffatti casi gli vengono essenzialmente segnalati mediante denunce di cittadini europei. Il mediatore è inoltre abilitato a procedere ad indagini di propria iniziativa. Un certo numero di denunce e indagini riguarda questioni inerenti alla difesa dei diritti dell'uomo, in particolare al diritto alla libertà di espressione e alla non discriminazione.

La responsabilità per la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'uomo spetta comunque in primo luogo agli **Stati membri dell'Unione** nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine i governi degli Stati membri collaborano con alcuni meccanismi di controllo internazionali, in particolare nell'ambito del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite, cui riferiscono in merito ai loro interventi nei settori di interesse (*v. in allegato l'elenco particolareggiato delle più recenti relazioni che gli Stati membri hanno presentato in applicazione di strumenti internazionali e l'elenco delle visite effettuate negli Stati membri*).

2. DIRITTI UMANI NELL'UE

Il presente capitolo non intende esporre la situazione in ciascuno Stato membro, bensì passare in rassegna la politica e le attività dell'UE relativamente a una serie di temi legati ai diritti umani all'interno dell'UE e informare sugli ultimi sviluppi (Carta europea dei diritti fondamentali, allargamento).

2.1. Presentazione di alcuni temi

2.1.1. Razzismo e xenofobia

L'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Il principio di non discriminazione costituisce uno degli elementi centrali del sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo, che, accanto alla libertà, alla democrazia e allo Stato di diritto, è uno degli assi portanti dell'Unione europea.

Il diritto di ciascuno all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione è un diritto fondamentale il cui rispetto e la cui attuazione sono indispensabili al buon funzionamento di qualsiasi società democratica. Il rispetto dell'altro nella sua diversità e la pratica della non discriminazione sono i collanti della stabilità e della sicurezza: essi favoriscono la realizzazione piena e la dignità di tutti gli esseri umani, i rapporti armoniosi fra le comunità e lo sviluppo delle società.

Indipendentemente dalle loro motivazioni, gli atti di razzismo, di discriminazione razziale e di xenofobia costituiscono in sé una negazione del diritto alla non discriminazione e una violazione dei diritti dell'uomo. Devono pertanto essere condannati dall'autorità pubblica, i loro autori devono essere puniti e un risarcimento congruo deve essere corrisposto alle vittime. Vanno attuate politiche preventive. I concetti di razzismo, di discriminazione razziale e di xenofobia devono fondarsi sulla definizione contenuta nell'articolo 1 della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Tale definizione permette di tener conto della situazione di tutte le persone che appartengono a gruppi vulnerabili, direttamente o indirettamente o sotto il profilo della doppia discriminazione, ossia della combinazione delle pratiche razzistiche con altre forme di discriminazione.

Per lottare efficacemente contro il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia è necessario un approccio deciso e globale che si concreti in una vasta gamma di misure complementari e atte a rafforzarsi reciprocamente abbracciando tutte le sfere della vita sociale. Per arginare le diverse manifestazioni di questi fenomeni pericolosi e inaccettabili cui sono confrontati l'Europa e altri continenti, sono indispensabili strategie articolate, in particolare, su iniziative a sfondo educativo.

Nella lotta al razzismo una responsabilità particolare spetta ai governi, che però devono essere coadiuvati nel loro impegno dalla società civile e dalle organizzazioni non governative.

Nella sua dichiarazione dinanzi all'ultima Commissione dei diritti dell'uomo l'UE ha ribadito di condannare qualsiasi atto di antisemitismo, di razzismo e di xenofobia e di essere risoluta a prendere provvedimenti per contrastare tali fenomeni, in qualsiasi momento e ovunque si manifestino all'interno dell'Unione.

Attività dell'UE

Mentre gli Stati membri sono da molti anni attivi nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e nel consolidamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale, l'intervento concreto dell'Unione in quanto tale ha una storia molto più breve. Un nuovo margine di manovra nel settore si è aperto con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, grazie al rafforzamento delle disposizioni sui diritti fondamentali (articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea), sulla cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta al razzismo e alla xenofobia (articolo 29 del TUE), sulla non discriminazione (articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea) e sulla politica in materia di visti, immigrazione e asilo (articoli 61-69 del TCE).

Lotta alla discriminazione

Perché la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo risulti credibile è essenziale che le persone che soggiornano o desiderano entrare nel territorio dell'Unione siano trattate come esigono le pertinenti norme internazionali sui diritti dell'uomo. La lotta al razzismo e alla xenofobia è un fattore importante per garantire un trattamento equo ai cittadini dei paesi terzi.

Dopo che il 1997 ha segnato l'Anno europeo contro il razzismo, la Comunità ha continuato a promuovere iniziative volte sia a sensibilizzare all'esigenza di combattere il razzismo che a innescare uno scambio di idee e di buone prassi fra le organizzazioni maggiormente attive nella lotta al razzismo. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, queste attività sono state estese ad altri motivi di discriminazione quali l'handicap, l'età e le tendenze sessuali.

In base ai nuovi poteri conferiti dal trattato, che consentono azioni per lottare contro la discriminazione, nel novembre 1999 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure articolato in due direttive e un programma d'azione. La prima di queste direttive (2000/43/CE), rapidamente adottata dal Consiglio il 29 giugno 2000, vieta la discriminazione nel lavoro, nell'istruzione, nella protezione sociale e nell'assistenza sanitaria e nell'accesso ai beni e ai servizi. Gli Stati membri dispongono ora di tre anni per recepire la direttiva nell'ordinamento interno. L'altra direttiva - sulla discriminazione nel lavoro fondata sulla religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età e le tendenze sessuali - e il progetto di programma d'azione sono ancora all'esame del Consiglio.

Integrazione

I servizi della Commissione promuovono nel contempo l'integrazione della lotta al razzismo e alla discriminazione razziale in altre sfere pertinenti della politica comunitaria. Nel febbraio 2000 è stato presentato un rapporto sui progressi finora compiuti, che evidenzia come la lotta al razzismo sia stata integrata nelle iniziative concrete nel settore dell'istruzione, della ricerca, della gioventù, dello sviluppo e delle politiche esterne. È attualmente in corso una valutazione esterna delle possibilità di potenziare i lavori futuri.

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

È convinzione dell'Unione europea che dati attendibili e comparabili siano essenziali per l'efficacia della lotta contro il razzismo e la xenofobia. A tal fine la Comunità ha istituito nel 1997 l'Osservatorio europeo che, dopo l'inevitabile periodo di assetto, è ora pienamente operativo. Nel dicembre 1999 l'Osservatorio ha redatto il primo rapporto annuale sul razzismo e la xenofobia negli Stati membri e ha tenuto la cerimonia formale d'inaugurazione nell'aprile 2000. Continua oggi a organizzare tavole rotonde in numerosi Stati membri, cui partecipano le amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative e organismi specializzati e alla fine del giugno 2000 ha tenuto una tavola rotonda europea a Vienna.

L'Osservatorio sta inoltre istituendo una serie di punti focali nazionali che saranno responsabili della comunicazione delle informazioni dall'interno degli Stati membri nel quadro della rete RAXEN. A livello nazionale ciascun punto focale collaborerà con una rete di attori della lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo ai fini della raccolta di dati da analizzare. Complementare alla RAXEN sarà una rete separata di esperti indipendenti incaricati di fornire in tempi brevi informazioni sugli episodi di razzismo e sugli eventi all'interno dell'Unione. Si prevede che le reti saranno operative nel 2001.

L'Osservatorio ha inoltre apportato un valido contributo ai preparativi della Conferenza mondiale sul razzismo, presentando quattro documenti programmatici (sulla tutela giudiziaria, le politiche e le prassi, l'educazione, la sensibilizzazione e l'informazione, la comunicazione e i media) alla conferenza europea regionale che si terrà a Strasburgo nell'ottobre 2000. Il Consiglio spera in ulteriori contributi dell'Osservatorio via via che esso si svilupperà.

2.1.2. Verso un'unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere

Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. La riunione è stata convocata in base al trattato di Amsterdam, il quale prevede che gli Stati membri conservino e sviluppino l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

A Tampere i Capi di Stato e di Governo hanno riconosciuto che l'obiettivo è un'UE aperta, sicura e pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà. I diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto si annoverano tra i principi ispiratori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il quale dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico con un dialogo franco con la società civile.

Il Consiglio europeo di Tampere ha invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro di controllo destinato a monitorare i progressi compiuti dall'Unione verso la creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta è già stata presentata nella comunicazione della Commissione sul quadro di controllo, che apre la via all'attuazione, per l'Unione europea, delle conclusioni di Tampere (COM(2000) 167 defin.; Bruxelles, 24.3.2000).

Asilo e immigrazione

Il Consiglio europeo di Tampere ha ravvisato l'esigenza di una politica comune in materia di asilo e immigrazione che, nel contempo, sono stati però individuati come temi intimamente connessi ma distinti.

Conseguenza diretta dell'approccio basato sui diritti dell'uomo è che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, deve valere per tutte le persone che soggiornano o che desiderano entrare nell'Unione. Le conclusioni di Tampere fissano questo principio come obiettivo importante nell'impegno volto a creare una zona di libera circolazione delle persone realmente globale. Il principio si applica sia alla politica di asilo che a quella di immigrazione dell'Unione. In base ai capisaldi di Tampere, la sfida è assicurare che la libertà comprenda il diritto di chi soggiorna legalmente nell'Unione di spostarsi liberamente al suo interno, in modo che la libera circolazione non sia limitata ai cittadini dell'Unione.

Il primo elemento della politica comune è il partenariato con i paesi d'origine. L'approccio dovrebbe abbracciare le tematiche politiche, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo nei paesi e nelle regioni di origine e di transito imponendo, tra l'altro, il rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli degli appartenenti alle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine i capi di Stato e di Governo hanno prorogato il mandato del Gruppo ad alto livello "Asilo e migrazione". Prevenire e ridurre le violazioni dei diritti umani nei paesi di origine e di transito rappresenterà una sfida impegnativa per la politica dell'UE in materia di diritti umani e per la sua attuazione futura.

L'Unione e gli Stati membri annettono particolare importanza al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Il Consiglio europeo di Tampere ha pertanto convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, che rappresenta il secondo elemento della politica comune. Il sistema si baserà sull'applicazione della convenzione di Ginevra in ogni sua componente, mantenendo il principio di non-refoulement ossia garantendo che nessuno verrà rinvio in un paese dove possa temere persecuzioni. In considerazione dei principi fondamentali della politica dell'Unione in materia di diritti umani andrebbe altresì garantito che l'accesso alla protezione internazionale non sarà ostacolato da provvedimenti amministrativi nella gestione dell'immigrazione.

La Commissione ha elaborato proposte per un Fondo europeo per i rifugiati, destinato a fornire un sostegno finanziario per l'accoglienza, l'integrazione e il rimpatrio volontario delle persone che necessitano protezione internazionale.

Terzo aspetto della politica comune in materia di asilo e immigrazione è il trattamento equo dei cittadini dei paesi terzi. La politica comune dovrebbe mirare a garantire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione (in particolare per i soggiorni di lunga durata) diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE.

Nel dicembre 1999 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro; essa è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo.

Quarto elemento della politica comune in materia di asilo e immigrazione è la gestione dei flussi migratori che comprende, tra l'altro, il contrasto della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento economico dei migranti. Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto che vengano adottate sanzioni severe per la tratta degli esseri umani. I diritti delle vittime di tali attività devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e dei minori. La Commissione è stata invitata ad avanzare proposte legislative al riguardo.

Un autentico spazio di giustizia europea

Il rispetto dello Stato di diritto è essenziale affinché i diritti umani possano concretarsi nella loro pienezza. Le conclusioni di Tampere riconoscono l'importanza dell'accesso alla giustizia affermando che l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero scoraggiare i singoli dall'esercitare i propri diritti.

Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità

Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto che vengano adottate a livello di Unione misure equilibrate contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori economici. Particolare attenzione è riservata alla tratta degli esseri umani, specialmente allo sfruttamento delle donne e allo sfruttamento sessuale dei minori.

La Commissione ha preparato una comunicazione volta a sancire la punibilità della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla pedopornografia su Internet.

2.1.3. Combattere l'esclusione sociale

Le attuali problematiche sociali legate alla povertà, alla disoccupazione e ad altre forme di esclusione sociale avvilitano la dignità umana e ostacolano l'effettivo godimento dei diritti dell'uomo; è quindi necessaria un'azione urgente ed efficace. Pertanto, la promozione dell'inclusione sociale, fermo restando il principio dell'uguaglianza, e quindi anche della non discriminazione e delle pari opportunità, resta una delle massime priorità dell'UE.

A tal fine a Lisbona è stata definita una strategia globale volta tra l'altro a modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale.

L'Unione si è prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare un'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, obiettivo definito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000); la migliore difesa contro l'esclusione sociale è un posto di lavoro.

Questa nuova fase della promozione del progresso economico e sociale nell'UE incide significativamente sui diritti umani ed è quindi coerente con l'obiettivo essenziale di migliorare il tenore di vita, assicurare un'occupazione duratura e migliorare le condizioni di lavoro in tutta l'Unione, come pure promuovere il massimo arricchimento conoscitivo possibile delle persone (si veda, in particolare, l'articolo 2 del TUE e l'articolo 2, il titolo VIII sull'occupazione e il titolo XI su politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù del TCE). Le decisioni adottate a Lisbona mirano quindi a potenziare l'azione dell'UE nelle sfere politiche pertinenti, esposte qui di seguito.

- i) L'UE ritiene che **investire nelle risorse umane e nella formazione** sia di importanza fondamentale per un'economia basata sulla conoscenza. Al riguardo **l'esclusione dall'informazione e l'analfabetismo digitale** richiedono rimedi più incisivi se si vuole evitare il rischio di un divario sempre più grande fra chi ha accesso alla nuova conoscenza e chi ne è escluso. In questo contesto il piano d'azione "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti", avallato dal Consiglio europeo nel giugno 2000, getta le basi per incentivare l'inclusione nell'informazione e per assicurare la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza.
- ii) Un altro fermo impegno dell'UE è **verso l'educazione permanente per tutti** quale strumento essenziale per far fronte alle sfide di un mondo in rapido mutamento; l'Unione sottolinea la necessità che i sistemi educativi e formativi riescano ad adattarsi per offrire opportunità educative e formative mirate a determinati gruppi, come ad esempio i giovani, gli adulti disoccupati e gli occupati che rischiano di non tenere il passo con i tempi. In quest'ottica la politica di educazione permanente implica promuovere la partecipazione delle parti sociali. La Commissione ha già redatto una comunicazione sull'e-learning e il Consiglio ha adottato orientamenti sulle sfide e sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione nella società conoscitiva, che forniscono un quadro per promuovere quell'istruzione e formazione che può permettere alle persone di vivere e lavorare nella società della conoscenza.
- iii) Un altro settore fondamentale per sviluppare una politica attiva dell'occupazione è stato identificato nello sviluppo di tutti gli aspetti delle **pari opportunità**, tra cui ridurre la segregazione occupazionale e offrire le condizioni per conciliare meglio famiglia e lavoro, soprattutto stabilendo un nuovo parametro per migliorare l'offerta di assistenza all'infanzia. Per quanto riguarda specificamente il tasso di occupazione femminile, l'obiettivo che l'UE si è data è aumentarlo fino a oltre il 60% da qui al 2010.

- iv) Per quanto riguarda il modello sociale europeo, altrettanto prioritario è considerato **l'ammodernamento dei regimi di previdenza sociale** che invero, in uno Stato sociale attivo, servono a promuovere l'inclusione sociale e l'uguaglianza di genere, come pure a offrire servizi sanitari di qualità. In questo campo lo scambio di esperienze e di migliori prassi è considerato uno strumento importante e adeguato per vincere la sfida dell'ammodernamento della previdenza sociale.

L'UE sottolinea che per promuovere l'inclusione sociale è necessaria un'azione risoluta volta a eliminare la povertà fissando obiettivi adeguati.

Al riguardo l'UE si è fissata l'obiettivo di integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, completate da iniziative a livello comunitario. Queste politiche toccano precisamente diritti sociali, economici e culturali e una tale strategia contribuisce a una maggiore attuazione dei diritti umani. L'istituzione del Comitato per la protezione sociale intende migliorare l'evoluzione e il controllo sistematico dei lavori relativi all'ammodernamento della previdenza sociale e alla promozione dell'inclusione sociale a livello comunitario e contribuire a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri in questo settore mediante lo scambio di esperienze e di migliori prassi. La Commissione ha inoltre proposto un programma d'azione comunitaria al fine di combattere l'emarginazione sociale (COM(2000) 368) che integrerà la promozione dell'inclusione sociale nella strategia globale dell'Unione europea per il prossimo decennio.

Gli indicatori strutturali comunemente accettati svolgono un ruolo fondamentale nel monitorare, valutare e quantificare i progressi compiuti in questi settori. Al riguardo il Consiglio europeo di Lisbona ha ribadito la necessità di mettere a punto, se del caso, indicatori quantitativi e qualitativi e parametri di riferimento.

Il Consiglio europeo terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali e volta a definire i mandati pertinenti e a verificare i progressi compiuti verso questo nuovo obiettivo strategico.

2.1.4. Diritti del fanciullo

La promozione e la salvaguardia dei diritti del fanciullo è un tema che riveste particolare importanza per l'UE. La convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989, ratificata da tutti gli Stati membri, costituisce il fondamento delle politiche e delle prassi dell'Unione sul piano sia multilaterale che interno.

Violenza contro i bambini e i giovani

A norma dell'articolo 29 del TUE, l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è perseguito, tra l'altro, prevenendo e reprimendo la criminalità.

In questione è specificamente la tratta degli esseri umani e i reati contro i minori. Il piano d'azione di Vienna del 1998 elenca le misure da adottare per conseguire tali obiettivi. Nella riunione straordinaria di Tampere dell'ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi su un numero limitato di settori di particolare importanza, tra cui lo sfruttamento sessuale dei minori.

Il 24 gennaio 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il programma Daphne, azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. La violenza vi è interpretata nel senso più ampio possibile, dagli abusi sessuali alla violenza domestica, dallo sfruttamento a fini commerciali al bullismo nelle scuole, dalla tratta degli esseri umani alla violenza basata sulla discriminazione contro disabili, minoranze, immigrati o altri soggetti vulnerabili. Nel 1999 l'iniziativa Daphne ha finanziato 54 progetti.

Con il varo del programma Daphne (2000-2003) il margine di intervento possibile si è esteso in tre settori principali: più nutrito è il gruppo delle organizzazioni ammissibili al finanziamento, è ampliata la copertura geografica e i progetti possono ora essere pluriennali. L'obiettivo del programma Daphne è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Nel quadro della strategia di preadesione e quale incentivo al rispetto dei diritti dell'uomo, il programma Daphne sarà aperto ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e a Cipro, come pure agli Stati EFTA/SEE, con disposizioni speciali per Cipro, Malta e Turchia. La dotazione finanziaria del programma Daphne è di 20 milioni di euro.

Lotta contro gli abusi sui bambini e il loro sfruttamento sessuale

L'UE è attiva nell'occuparsi di questioni connesse allo sfruttamento sessuale dei bambini. Il programma STOP del 1996 intende promuovere e migliorare la cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Esso mira a incoraggiare e potenziare le reti e la cooperazione pratica, cercando in generale di migliorare e adattare la formazione e le competenze di chi, negli Stati membri, è responsabile della lotta a questa forma di criminalità. Nel 1997 è stata adottata un'azione comune per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nella quale vengono fissate regole comuni d'azione. Uno dei compiti dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) è migliorare l'efficienza delle autorità competenti degli Stati membri e la collaborazione fra di esse. Anche nel quadro della cooperazione con diversi paesi asiatici, il cosiddetto processo ASEM, si procede a scambi di esperienze; è inoltre effettuato un follow-up del piano d'azione del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma nel 1996.

Sono stati varati programmi per contrastare il turismo sessuale a danno di minori, anche con provvedimenti di legge all'interno degli Stati membri e con la cooperazione con i paesi terzi. È stata introdotta una linea di bilancio specifica per finanziare campagne di sensibilizzazione alla lotta contro il turismo sessuale a danno di minori. Nel dicembre 1999 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia,

in cui propugna un approccio integrato che connetta varie politiche: giustizia e affari interni, sanità, istruzione, turismo, politica esterna, ecc. La Commissione e gli Stati membri sono invitati a continuare a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e lo sviluppo di codici di condotta. È necessario compiere uno sforzo per porre fine al turismo sessuale a danno di minori che ha origine negli Stati membri. Le misure andrebbero incorporate nelle politiche di sviluppo nazionali e comunitarie.

Sono anche in atto misure per fermare la produzione e la diffusione di pedopornografia su Internet e con altri mezzi. Una decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 intende combattere la produzione, il trattamento, la diffusione e il possesso di materiale di pornografia infantile e promuovere l'accertamento e la repressione efficaci dei reati in tale settore. Nel compiacersi del parere del Parlamento europeo e consapevole dell'urgenza di prendere misure immediate contro la pornografia infantile su Internet, il Consiglio ha dichiarato di essere disposto ad esaminare le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla procedura penale alla luce dell'azione comune del 1997 e in base a proposte future.

Iniziative complementari sono il Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e la raccomandazione del Consiglio, del 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana. Nel gennaio 1999 il Consiglio ha adottato un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali. L'obiettivo è promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria legata a Internet incoraggiando un uso sicuro della rete e contrastandone il contenuto illegale o nocivo. La decisione tocca una vasta gamma di problemi, tra cui la tutela dei minori e la difesa della dignità umana.

Tutela dei minori cittadini di paesi terzi

È possibile che i bambini richiedenti asilo necessitino di protezione perché perseguitati nel paese d'origine, indipendentemente dal fatto che siano con i genitori oppure non accompagnati. Va riconosciuto che anche l'incertezza della procedura d'asilo può indurre vulnerabilità e fragilità nel bambino e anche il processo di integrazione nel nuovo paese può risultargli difficoltoso e incutergli paura. Nel dicembre 1998 a Vienna il Consiglio europeo ha adottato un piano d'azione in cui gli Stati membri hanno assunto l'impegno di assicurare che, nelle decisioni future sull'accoglienza dei richiedenti asilo e nella procedura d'asilo stessa, venga privilegiata la prospettiva del minore. La convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CRC) ispira le discussioni in corso sull'attuazione del piano d'azione e soprattutto i principi dell'interesse superiore del bambino e dell'unità familiare, in essa consacrati, influiranno sulle misure future in materia.

Le procedure applicabili ai minori non accompagnati che chiedono asilo o che comunque entrano in uno Stato membro dell'UE si fonda su una risoluzione adottata dal Consiglio nel 1997, la quale riconosce che i minori hanno bisogno di una protezione e di cure speciali e che la procedura deve ispirarsi al principio dell'interesse superiore del bambino rilevato nella CRC.

La risoluzione sul ricongiungimento familiare del 1993 non è giuridicamente vincolante, ma nella sua scia la Commissione ha presentato nel gennaio 2000, in base al trattato di Amsterdam, un progetto di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale prevede che si tenga conto dell'interesse superiore del minore nel decidere su una domanda. La direttiva riguarda i minori di paesi terzi che desiderano ricongiungersi con la famiglia che vive in uno Stato membro e i minori che, ottenuto lo status di rifugiato, soggiornano senza genitori in uno Stato membro e desiderano reintegrare la famiglia che vive in un paese terzo.

Il piano d'azione adottato dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 1998 a Vienna per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede delle priorità d'attuazione nell'arco di un biennio. Nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, è previsto che, entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, si proceda all'adozione di "norme minime sulle procedure applicabili per la concessione o la revoca dello status di rifugiato [articolo 63, punto 1, lettera d) del TCE], al fine, tra l'altro, di ridurre la durata delle procedure d'asilo. In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alla situazione dei bambini".

2.1.5. Diritti umani delle donne

La promozione e la difesa dei diritti umani delle donne costituiscono parte integrante della politica dell'UE sui diritti dell'uomo, in linea con la dichiarazione e il piano d'azione della conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 (Vienna) e con la piattaforma d'azione di Pechino (1995). La politica della Comunità europea volta a promuovere l'uguaglianza di genere si innesca sulla questione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne come degli uomini. Diritti importanti al riguardo sono il pari accesso all'economia, agli organi decisionali e ai diritti sociali, e la possibilità di vivere libere dalla violenza e dalle molestie sessuali.

Integrazione di genere

Nell'articolo 2 del TCE la parità fra uomini e donne è annoverata tra gli obiettivi espliciti della Comunità. Integrare una prospettiva di genere in tutte le attività e politiche è principio espressamente menzionato all'articolo 3, che obbliga la Comunità a mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività.

La Commissione segue un'impostazione in parallelo in cui combina e integra la strategia di integrazione di genere con azioni specifiche rivolte alle donne. I documenti di base per l'approccio dell'integrazione di genere alla Commissione sono la comunicazione "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche comunitarie" e la corrispondente relazione (v. COM(1998) 122 defin.).

Godimento dei diritti economici da parte delle donne

Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) hanno sottolineato l'esigenza di dare alle donne accesso al mercato del lavoro e alla nuova economia. La discriminazione di genere nella distribuzione delle risorse economiche è incompatibile con il godimento dei diritti economici da parte della donna e con il suo diritto di contribuire allo sviluppo economico e sociale e di beneficiarne.

La promozione dell'indipendenza della donna e del suo accesso ai diritti economici comprende l'accesso al lavoro, condizioni di lavoro adeguate, eliminazione della segregazione occupazionale e della discriminazione sul lavoro e promozione dell'armonizzazione delle responsabilità professionali e familiari per le donne e gli uomini. Su questi obiettivi s'incentra la strategia per l'occupazione dell'Unione europea, nella consapevolezza che la piena partecipazione della donna al mercato del lavoro è necessaria allo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, al pari di quelli per il 1998 e il 1999, contengono raccomandazioni sull'eguaglianza di genere ed esortano gli Stati membri a continuare a adoprarsi al fine di adottare misure atte a colmare il divario retributivo basato sul genere, intervenendo positivamente per promuovere l'eguaglianza di retribuzione per lo stesso lavoro o per mansioni equivalenti e per ridurre le differenze di reddito fra donne e uomini. L'adozione di orientamenti in materia di occupazione e la stesura di relazioni congiunte sull'occupazione, entrambe a cadenza annuale, assicurano la continuità e offrono l'occasione di una revisione e un miglioramento su base annuale.

Il Fondo sociale europeo ha rappresentato la principale fonte di finanziamento per le pari opportunità in questione, in particolare mediante l'iniziativa "Occupazione-NOW". Con l'andar del tempo si è andato intensificando il ricorso agli altri fondi strutturali per la promozione dell'uguaglianza. Negli ultimi anni sono state avviate iniziative specifiche nel contesto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) che hanno avuto un impatto specifico sulle donne.

Nel 1999 il Consiglio ha approvato i nuovi regolamenti sui fondi strutturali per il periodo 2000-2006 (regolamento n. 1260/1999; GU L 161 del 26.06.99). I nuovi fondi strutturali contribuiranno a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne mediante una strategia a doppio binario: integrazione e definizione di azioni specifiche mirate alle donne. In base ai nuovi regolamenti la dimensione di genere dev'essere tenuta presente in fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.

Partecipazione della donna al processo decisionale

Promuovere la partecipazione della donna al processo decisionale in tutti i settori della società è uno degli obiettivi centrali della politica comunitaria. Il fatto che le donne continuino ad essere sottorappresentate in tutti i settori del processo decisionale è spia di un deficit democratico di fondo. Nel dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la raccomandazione riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (raccomandazione 96/694/CE; GU L 319 del 10.12.96), rivolta agli Stati membri e alle istituzioni europee. La relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio in base alle informazioni fornite dagli Stati membri delle Istituzioni europee, adottata il 7 marzo 2000 (COM(2000) 120 defn.), ha affermato che i risvolti delle politiche applicate dal 1996, seppur nel complesso positivi, non sono all'altezza delle aspettative prefissate all'epoca e sono quindi necessarie altre azioni.

Il 19 giugno 2000 la Commissione ha adottato la decisione (2000/407/CE; GU L 154 del 27.06.00) di impegnarsi formalmente a garantire l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti. La decisione, che riguarda sia i gruppi e comitati nuovi che quelli esistenti, si prefigge una percentuale minima del 40% per ciascun sesso in ogni gruppo o comitato a medio termine.

Violenza contro le donne

La violenza contro le donne costituisce un grave ostacolo al godimento dei diritti umani da parte della donna. Nel contesto dell'Unione europea il problema della violenza e della tratta a danno delle donne è stato sollevato per la prima volta nel 1996 grazie alla comunicazione sul traffico di donne (COM(96) 567 defn.) e con il programma STOP (GU L 322 del 12.12.96, pagg. 7-10) cui è seguita l'iniziativa DAPHNE lanciata nel 1997 e ora sostituita dal programma DAPHNE (2000-2003), adottato con la decisione n. 293/2000 (GU L 34 del 9.2.2000). In questa sfera politica il ruolo della Commissione è sostenere le azioni e la ricerca e coordinare le politiche dell'UE. Obiettivo principale della Commissione europea è assicurare che il problema della violenza contro le donne, compresa la lotta contro la tratta, abbia preminenza nell'agenda politica dell'Unione europea.

Nel gennaio 1999 la Commissione ha lanciato una campagna europea di sensibilizzazione sulla violenza contro la donna, con una dotazione di circa 4 milioni di euro per il 1999. La campagna mirava principalmente a sensibilizzare l'opinione pubblica e a trovare modi per prevenire la violenza domestica. Essa ha offerto a ciascuno Stato membro l'occasione di prendere numerose iniziative a livello nazionale e locale, ad esempio la promozione di campagne e piani d'azione nazionali per combattere la violenza contro le donne. Uno dei risultati principali è l'identificazione della violenza contro la donna come problema grave e perenne.

A chiusura della campagna si è tenuta a Lisbona nel maggio 2000 una conferenza internazionale, durante la quale la Presidenza ha esortato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prendere l'impegno solenne di combattere tutte le forme di violenza contro la donna adottando le necessarie disposizioni normative, amministrative e di altro tipo, di svolgere uno studio su violenza e prevenzione e di assicurare la tutela, l'assistenza e il risarcimento delle vittime. Li ha inoltre invitati a coordinarsi per organizzare un anno "Violenza contro la donna" intorno al 2001-2003, a designare all'interno della Commissione un'unità per mantenervi vivo l'impulso al riguardo e a presentare una comunicazione sulla violenza contro la donna.

2.2. Carta europea dei diritti fondamentali

Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo è uno dei principi fondatori dell'UE ed è condizione indispensabile per la sua legittimità, i capi di Stato e di governo riuniti al **Consiglio europeo di Colonia (giugno 1999)** hanno ritenuto che, allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione europea, fosse necessario sancire materialmente l'importanza eccezionale di tali diritti e assicurare loro maggiore visibilità in seno all'Unione mediante la redazione di una Carta dei diritti fondamentali.

L'organo ad hoc - chiamato anche "Convenzione" - incaricato della redazione del progetto di Carta conta 62 membri suddivisi in quattro gruppi: quindici rappresentanti dei capi di Stato e di governo degli Stati membri, un rappresentante della Commissione, sedici membri del Parlamento europeo e trenta parlamentari nazionali. Vanno inoltre ascoltati i rappresentanti del Comitato economico e

sociale e del Comitato delle regioni, come pure rappresentanti della società civile ed esperti. Partecipano inoltre, in qualità di osservatori, due rappresentanti della Corte di giustizia delle Comunità europee e due del Consiglio d'Europa, di cui uno rappresenta la Corte.

Nel giugno 2000 la convenzione aveva concluso la prima lettura dei primi trenta articoli del progetto di Carta, relativi ai diritti civili e politici. A riprova del grande interesse che l'opinione pubblica, in particolare la società civile, nutre per l'elaborazione della Carta, per questi primi trenta articoli sono state presentate circa 500 proposte di emendamento. In luglio la convenzione ha avviato l'esame di una ventina di articoli relativi ai diritti economici e sociali e alle clausole orizzontali, redigendo un progetto di Carta.

Il lavoro della convenzione, regolato nelle grandi linee dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) che sono state precisate in occasione della prima riunione dell'organo del 17 dicembre 1999, è improntato alla trasparenza. Il Consiglio europeo di Tampere ha infatti sancito il principio che le discussioni in seno alla Convenzione e i documenti devono essere pubblici. Il sito Internet (<http://db.consilium.eu.int/>) costituisce una prima applicazione di questo principio.

Il Consiglio europeo di Feira (giugno 2000) ha esortato la Convenzione a proseguire i lavori secondo il calendario stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia (giugno 1999) al fine di presentare un progetto di documento prima del Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000). Il 28 luglio la Presidenza ha presentato il testo completo del progetto, che la Convenzione esaminerà nel settembre 2000.

L'eventuale integrazione della Carta nei trattati e, se integrazione ci sarà, le modalità applicabili nonché le misure necessarie per l'attuazione saranno esaminate successivamente. Spetterà al Consiglio pronunciarsi al riguardo. Infatti, benché la Convenzione abbia lavorato muovendo dal presupposto che la Carta sarà giuridicamente vincolante, non spetta ad essa deciderne l'integrazione nei trattati.

2.3. Allargamento

Ai sensi dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6 dello stesso può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali principi sono stati enunciati nel giugno 1993 dal Consiglio europeo di Copenaghen, il quale ha stabilito che l'adesione implica nei paesi candidati istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il principio di legalità, i diritti dell'uomo, il rispetto e la tutela delle minoranze. Il soddisfacimento di questi criteri è presupposto irrinunciabile all'apertura di negoziati di adesione.

In base ai criteri fissati a Copenaghen, il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha deciso di avviare negoziati con sei paesi candidati: *Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Estonia e Cipro*. Il Consiglio europeo di Helsinki li ha estesi ad altri sei candidati: *Slovacchia, Romania, Bulgaria, Lituania, Lettonia e Malta*. L'Unione ha inoltre riconosciuto lo status di candidato a pieno titolo alla *Turchia*, rammentando che il soddisfacimento dei criteri politici di Copenaghen è un presupposto indispensabile all'apertura di negoziati di adesione.

Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira (giugno 2000), pur ribadendo l'impegno dell'Unione a conservare la forza dinamica del processo di adesione, ha posto l'accento sulla capacità effettiva dei paesi candidati di applicare l'acquis e di potenziare le strutture amministrative e giudiziarie. Nel prendere atto delle iniziative intraprese dalla Turchia per soddisfare i criteri relativi all'adesione, ha chiesto a tale paese candidato progressi concreti, in particolare in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e sistema giudiziario. Il Consiglio europeo di Nizza (7 ed 8 dicembre 2000) valuterà i progressi compiuti dai paesi candidati e cercherà di delineare una visione politica complessiva del processo di allargamento.

L'apertura dei negoziati è andata di pari passo con il monitoraggio dei progressi compiuti dai paesi candidati per quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri politici di Copenaghen. È in particolare la Commissione che assicura questo monitoraggio mediante relazioni periodiche in cui analizza come i principi della democrazia e dello Stato di diritto siano effettivamente applicati nei paesi candidati, il che implica, segnatamente, il funzionamento efficace delle istituzioni, del sistema giudiziario, delle forze di polizia e delle amministrazioni locali e il rispetto dei diritti dell'uomo, specialmente di quelli delle minoranze. Le prossime relazioni periodiche della Commissione saranno presentate al Consiglio l'8 novembre 2000.

Nel quadro della preparazione all'adesione è previsto che i paesi candidati sfruttino pienamente la strategia di preadesione dell'Unione, che si impernia sul partenariato per l'adesione e sull'assistenza finanziaria.

I partenariati per l'adesione indicano i settori prioritari su cui ciascun paese candidato si dovrebbe concentrare per allinearsi all'acquis dell'Unione. Tra questi si possono annoverare priorità connesse al soddisfacimento dei criteri politici per l'adesione. L'assistenza finanziaria dell'UE, in particolare quella fornita nel quadro del programma PHARE, è subordinata, per ciascun paese candidato, al soddisfacimento dei criteri di Copenaghen e degli impegni assunti negli accordi di associazione, oltre che ai progressi compiuti nell'attuazione dei partenariati per l'adesione.

Nella fase di preadesione il *programma PHARE* offre assistenza finanziaria per il consolidamento delle istituzioni nei paesi dell'Europa centrale e orientale, compreso per la promozione del governo democratico, lo Stato di diritto e l'osservanza dei diritti umani. È previsto un sostegno specifico per i paesi candidati impegnati a contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo verso il conseguimento dell'obiettivo dell'integrazione e della tutela delle minoranze nazionali ed etniche.

AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI SULLA SCENA INTERNAZIONALE

3.1. Strumenti e iniziative dell'UE nelle relazioni con i paesi terzi

Il presente capitolo illustra a titolo esemplificativo alcune iniziative che l'UE ha preso nel periodo coperto dalla relazione per manifestare le sue preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo e per salutare i progressi compiuti.

Le strategie, azioni-comuni e posizioni sono i principali strumenti giuridici della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (articoli 13, 14, 15 del Trattato sull'Unione europea). Un cospicuo numero di esse si concentra sui diritti umani e la democratizzazione o contiene elementi sostanziali in fatto di diritti umani

3.1.1. Strategie comuni

Le strategie comuni sono un nuovo strumento creato dal trattato di Amsterdam. Loro scopo è promuovere la coerenza generale dell'azione internazionale dell'Unione. Sono concordate a livello di Consiglio europeo (Capi di Stato e di Governo) per essere attuate dall'Unione in settori nei quali gli Stati membri hanno grossi interessi in comune. Sono adottate all'unanimità (ma le decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune prese in base a strategie, azioni e posizioni comuni sono adottate a maggioranza qualificata).

Nel settore della PESC l'attuazione della strategia comune sulla *Russia*, adottata dal Consiglio europeo di Colonia, ha permesso di istituire un nuovo quadro di dialogo politico e di sicurezza nel quale sono state affrontate tutte le questioni di interesse comune, segnatamente la *Cecenia*.

Nel periodo coperto dalla presente relazione sono state adottate altre due strategie, una sull'*Ucraina* e l'altra sulla *regione mediterranea*, rispettivamente, al Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000. Uno dei principali obiettivi che esse si prefiggono è il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della società civile.

3.1.2. Azioni comuni

Le azioni comuni riguardano situazioni specifiche in cui si considera necessaria un'azione operativa dell'Unione e comportano pertanto, in linea di massima, disposizioni di bilancio. Esse vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della loro azione. Le azioni comuni concernenti i diritti dell'uomo adottate dall'UE nel periodo contemplato dalla presente relazione sono elencate in appresso.

Autorità palestinese

L'azione comune pluriennale relativa all'assistenza all'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo comprende disposizioni relative alla formazione dei servizi di sicurezza e di polizia in materia di diritti dell'uomo e di Stato di diritto. Il programma può essere sospeso se nella sua attuazione l'Autorità palestinese non prende misure appropriate per garantire il rispetto dei diritti umani.

Bosnia-Erzegovina - In un primo tempo l'UE ha appoggiato, mediante azioni comuni, le strutture per l'attuazione della pace in Bosnia-Erzegovina nonché i processi elettorali nel paese. Ha cofinanziato per circa il 50% l'Ufficio dell'Alto Rappresentante, fra i cui compiti figura il consolidamento della democrazia e dei diritti dell'uomo in Bosnia-Erzegovina. Dal maggio 2000 queste attività sono finanziate dal bilancio comunitario (regolamento n. 1080/2000 relativo al sostegno alla MINUK e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (GU L 122 del 24 maggio 2000)).

3.1.3. Posizioni comuni

Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione in relazione a una questione di interesse generale, o di natura geografica o tematica. Gli Stati membri devono garantire che le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

In appresso sono elencate le posizioni comuni connesse ai diritti dell'uomo definite dall'UE nel periodo coperto dalla presente relazione.

RFJ - In risposta alle massicce violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate nel *Kosovo* dalle autorità della *Repubblica federale di Jugoslavia*, l'UE ha imposto misure restrittive nei confronti dell'*RFJ* mediante una serie di posizioni comuni e di decisioni d'applicazione. Ha inoltre favorito la democratizzazione nell'*RFJ* mediante un sostegno attivo alle forze votate ai valori democratici (posizione comune dell'ottobre 1999).

Africa - Nel luglio 1999 l'UE ha aggiornato la posizione comune, adottata nel maggio 1998, sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in *Africa*, della quale è previsto un riesame semestrale.

In tale posizione comune l'UE stabilisce i principi e il contesto della sua azione e di quella degli Stati membri. Un aspetto chiave è il principio secondo cui l'Unione, agendo di concerto con i governi e la società civile mediante il partenariato e la cooperazione, prenderà in considerazione un rafforzamento della sua assistenza ai paesi africani in cui sono avviati cambiamenti positivi per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Qualora la situazione si deteriori, saranno studiate risposte appropriate per invertire tale tendenza. Nell'ultimo riesame semestrale della posizione comune (giugno 2000) l'Unione ha ricordato che i diritti dell'uomo e i principi democratici costituiscono i criteri e gli obiettivi chiave di numerosi accordi di cooperazione tra la Comunità e paesi africani, in particolare la convenzione riveduta di Lomé, e ha elencato le azioni intraprese dall'Unione negli ultimi sei mesi per promuovere il rispetto dei diritti umani e la democrazia.

Ruanda - Riveduta nel 1999, la posizione comune del 1998 sul Ruanda, pone la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché la transizione verso la democrazia al centro degli obiettivi della politica dell'Unione nei confronti di questo paese.

Repubblica democratica del Congo - Nel novembre 1999 l'UE ha adottato la posizione comune relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella *Repubblica democratica del Congo (RDC)*. L'UE ha affermato che una pace durevole nella RDC implica il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione.

Angola - Nella posizione comune del giugno 2000 sull'Angola, l'UE si è detta pronta a sostenere le iniziative che contribuiscano a pervenire a una soluzione politica del conflitto angolano e ha esortato il governo dell'Angola a rispettare i diritti dell'uomo, la libertà dei media, lo Stato di diritto e la giustizia.

Myanmar/Birmania - Nell'aprile 2000, alla luce dell'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Birmania/Myanmar, l'Unione ha rafforzato la posizione comune del 1996 adottando nuovi provvedimenti restrittivi nei confronti delle autorità di tale paese e prorogando la validità della posizione comune.

Timor Orientale - Nel luglio 1999 l'UE ha adottato la posizione comune riguardante il sostegno alla consultazione popolare tenutasi a *Timor Orientale* nell'agosto del 1999, al fine di contribuire al conseguimento di una soluzione giusta e durevole della questione timorese basata sul principio dell'autodeterminazione.

Indonesia - Il 13 settembre 1999 l'UE ha adottato una posizione comune che vieta, per un periodo di quattro mesi, l'esportazione di armi e la cooperazione militare con la Repubblica di Indonesia a causa delle gravi violazioni dei diritti umani commesse a Timor Orientale.

Afghanistan - L'Unione ha fatto della promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e dei bambini, uno degli elementi centrali della sua posizione comune del gennaio 2000.

3.1.4. Iniziative diplomatiche/Dichiarazioni

Le iniziative diplomatiche intraprese in materia di diritti umani nei confronti delle autorità di paesi terzi e le dichiarazioni alla stampa costituiscono anch'esse uno strumento importante della politica estera dell'UE. Le iniziative diplomatiche sono abitualmente condotte, talvolta in modo riservato, dalla "troika" o dalla Presidenza. L'UE può altresì rendere pubbliche dichiarazioni per invitare un governo o altre parti a rispettare i diritti dell'uomo o per compiacersi di sviluppi positivi. Esse sono pubblicate simultaneamente a Bruxelles e nella capitale della Presidenza.

Le iniziative diplomatiche e le dichiarazioni sono ampiamente utilizzate per comunicare le preoccupazioni connesse ai diritti umani. I principali temi trattati sono la detenzione arbitraria, le sparizioni forzate, la pena di morte, le esecuzioni extragiudiziali, la libertà di espressione e di associazione e il diritto a un processo equo.

Nel periodo contemplato dalla presente relazione, oltre alle iniziative diplomatiche concernenti la pena di morte (v. punti 3.1.5), sono state prese iniziative diplomatiche in materia di diritti dell'uomo in *Afghanistan, Algeria, Angola, presso l'Autorità palestinese, in Bielorussia, Cina, Colombia, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Tanzania, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.*

3.1.5. Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte

Tutti gli Stati dell'UE sono giunti alla convinzione che la pena di morte sia, in quanto irreversibile, una punizione che rinnega qualsiasi valore umano. Pertanto l'Unione europea, contraria alla pena di morte in qualsiasi circostanza, ha convenuto di promuoverne l'abolizione universale. La preoccupa che siano ancora 87 gli Stati in cui la pena di morte è ammessa, benché ogni anno soltanto una minoranza (circa 30) proceda effettivamente alle esecuzioni.

Nel perseguire l'obiettivo dell'abolizione universale, l'Unione europea ha definito una serie di orientamenti per individuare le circostanze in cui occorra una sua azione specifica e mirata (v. *allegato*). Gli orientamenti precisano che l'UE incoraggerà gli Stati a aderire al secondo protocollo facoltativo all'ICCPR e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte e che solleverà la questione nei consessi multilaterali.

Quanto alle iniziative da avviare, gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte prevedono quanto segue:

- i) sollevare la questione, ove appropriato, nel dialogo politico con tali paesi;
- ii) prendere iniziative di fronte alla minaccia che la pena di morte sia reintrodotta o che sia messa fine a una moratoria ufficiale o de facto;
- iii) prendere iniziative di sostegno o fare dichiarazioni pubbliche ove un paese compia passi verso l'abolizione;

- iv) intraprendere iniziative su casi individuali qualora risulti che si è contravvenuto alle norme minime in materia, in concreto:
- mancanza di garanzie giuridiche,
 - applicazione della pena di morte a persone che, all'epoca dei fatti, erano minorenni, a donne in gravidanza o con figli piccoli, a persone insane di mente,
 - applicazione della pena di morte per reati non violenti, quali i reati d'opinione o di coscienza e i reati finanziari.

Durante la Presidenza della Finlandia e quella del Portogallo l'UE si è fondata su questi orientamenti per sollevare la questione della pena di morte con le autorità di: *Antigua e Barbuda, Autorità palestinese, Burundi, Bahamas, Cina, Emirati arabi uniti, Filippine, Guyana, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Tailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, USA, Uzbekistan, Yemen, Zimbabwe.*

Approccio specifico nei confronti degli USA

Oltre alle iniziative presso le autorità statunitensi per casi individuali di condannati a morte, l'UE ha intrapreso un'iniziativa generale nel febbraio del 2000, in cui chiedeva agli USA di varare una moratoria sull'applicazione della pena di morte nella prospettiva della sua abolizione totale. L'UE ha esortato gli Stati Uniti a ritirare la riserva sull'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), che sancisce il divieto di imporre la pena di morte ai minorenni. Li ha inoltre invitati a rispettare le condizioni rigorose alle quali è possibile applicare la pena di morte, esposte in diversi strumenti internazionali.

All'iniziativa generale era abbinato un memorandum in cui vengono riepilogati i principi, le esperienze, le politiche e le soluzioni alternative cui si ispira il movimento abolizionista nell'Europa occidentale. Il memorandum è stato trasmesso alle pertinenti autorità federali e statali degli USA (*v. allegato*).

Nel dicembre 1999 le Ambasciate dei paesi dell'UE a Washington hanno redatto il documento "*Common EU Embassy Actions on Death Penalty in the US*" (Iniziativa comuni delle Ambasciate dell'UE sulla pena di morte negli USA), inteso a servire di base per iniziative da intraprendere localmente negli USA sulla scorta degli orientamenti comuni dell'UE in materia di pena di morte.

Nel febbraio 2000 l'UE ha salutato con favore la decisione del *Governatore dell'Illinois* di dichiarare una moratoria di tutte le esecuzioni in attesa nel suo Stato e in aprile la Presidenza dell'UE ha inviato due lettere al Governatore del Tennessee in cui manifestava preoccupazione per il fatto che, dopo quarant'anni, era stata sospesa la moratoria de facto delle esecuzioni.

Nel maggio 2000 l'UE ha trasmesso una lettera al *Governatore del New Hampshire*, invitandolo a permettere la trasformazione in legge del disegno normativo sull'abolizione della pena di morte in tale Stato.

3.1.6. Dialogo politico, compreso il dialogo specifico sui diritti dell'uomo, con i paesi associati, gli USA, il Canada, la Cina

L'UE porta avanti con una serie di paesi un dialogo privilegiato sul tema dei diritti dell'uomo.

Con Stati Uniti, Canada e paesi associati ciò si traduce in una riunione semestrale di esperti, nella formazione della troika, prima della Commissione dei diritti dell'uomo e della sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Scopo principale di questi dialoghi è trattare questioni di interesse comune e vagliare le possibilità di cooperazione in seno agli organi multilaterali che si occupano dei diritti dell'uomo. Le sessioni di dialogo con gli Stati Uniti offrono all'Unione europea anche l'occasione di sollevare la questione della pena di morte. Quanto ai paesi associati, l'UE li tiene al corrente delle sue iniziative, cui essi possono associarsi se lo ritengono opportuno. Ciò si è verificato, ad esempio, per il discorso pronunciato dall'UE all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla Commissione dei diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

Inoltre, come illustrato al punto 3.1.8 (accordi di partenariato UE-ACP), l'Unione europea affronta le tematiche dei diritti dell'uomo nelle sue relazioni con i paesi candidati e con i paesi ACP.

Infine, la questione è sistematicamente discussa nel quadro del dialogo politico periodico avviato con alcuni partner di rilievo dell'UE (*Iran, CCG, Sudan, SADC...*).

Il dialogo sui diritti dell'uomo e il programma di cooperazione UE-Cina

Oltre ai dialoghi politici generali, l'UE porta avanti con la Cina un dialogo specifico sui diritti dell'uomo. Ripreso nel 1997, esso mira a una discussione aperta e franca sui temi che preoccupano in questo campo. La troika e i rappresentanti del governo cinese si riuniscono due volte all'anno. Riunioni ufficiali hanno avuto luogo nell'ottobre 1999 e nel febbraio 2000. Nel quadro del dialogo sui diritti dell'uomo sono organizzati anche seminari giuridici cui partecipano rappresentanti del mondo accademico e della società civile provenienti dai paesi dell'UE e dalla Cina. Un seminario sui diritti della donna e delle minoranze è stato organizzato nel settembre 1999 in Finlandia a Rovaniemi e uno sulla pena di morte e la ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e di quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali nel maggio 2000 in Portogallo (a Lisbona). La Cina ha firmato, rispettivamente nel 1997 e nel 1998, i patti in questione, ma non li ha ancora ratificati. L'UE auspica che li ratifichi e dia loro esecuzione in tempi brevi ed è pronta a collaborare con la Cina per assisterla a tal fine. L'UE continua ad essere preoccupata, tra l'altro, per la mancanza di libertà di opinione, di espressione e di riunione, il frequente ricorso alla pena di morte, la detenzione arbitraria e i campi di lavoro nonché il trattamento delle minoranze religiose e culturali. La situazione del Tibet, inclusa la "campagna di educazione patriottica" continua a essere fonte di grave preoccupazione.

Nel corso dei dialoghi svolti, l'UE ha sollevato il problema dell'assenza di garanzie giuridiche nel sistema cinese di rieducazione e la persistente ampia definizione di "reati contro la sicurezza dello Stato". L'UE ha anche chiesto alle autorità cinesi di riesaminare retroattivamente i casi delle persone detenute a norma della precedente legislazione in materia di "reati controrivoluzionari".

Il ricorso eccessivo alla pena di morte in Cina resta un motivo di grande preoccupazione per l'UE. Tale preoccupazione è stata espressa in diverse occasioni nell'ambito del dialogo sui diritti dell'uomo. L'UE ha fatto pressione sulle autorità cinesi affinché tutti i ricorsi vengano esaminati dalla Corte suprema del popolo e ha chiesto di fornire dati sul numero di esecuzioni ed altre informazioni sulla pena di morte.

L'UE ha anche sollevato il problema di molti singoli detenuti, alcuni dei quali sono poi stati rilasciati.

A sostegno del dialogo è stato possibile definire diversi progetti di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (capitolo B7-7) e della cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi dell'Asia (linea B7-3000). Nel marzo 2000 è stato lanciato un programma di cooperazione UE-Cina in materia giuridica, finalizzato a appoggiare il consolidamento dello Stato di diritto in Cina attraverso programmi di scambio e di formazione destinati ai giuristi cinesi. Si tratta della più grande iniziativa di questo tipo mai avviata in Cina da paesi occidentali. Proseguono inoltre i lavori per mettere a punto un programma di sostegno alla democrazia locale.

Nel luglio 2000 la Commissione ha deciso di finanziare un progetto per promuovere i diritti economici e sociali dei disabili in Cina attraverso la Federazione cinese dei disabili. Il programma della Commissione per il 2000 annovera inoltre la creazione di uno "Sportello diritti dell'uomo" presso la delegazione della Commissione in Cina, che permetterà di finanziare piccoli progetti sul terreno.

In occasione del Consiglio "Affari generali" (CAG) del 20 marzo, i Ministri hanno ricordato l'importanza del dialogo pur facendo presente che ad esso devono far riscontro progressi tangibili sul campo. I Ministri hanno auspicato la fissazione di obiettivi concreti per il dialogo e una valutazione dei progressi compiuti (*cfr. comunicato del CAG allegato*).

3.1.7. Le relazioni dei capi missione europei: strumento chiave per la valutazione in loco della situazione dei diritti umani

I capi delle missioni dell'UE riferiscono periodicamente agli organi dell'Unione circa la situazione dei diritti umani in determinati paesi. L'Unione ha adottato linee direttrici riguardanti le relazioni comuni, che sono state rivedute nel gennaio 1999. Le relazioni aiutano l'UE a dare una base alla sua analisi e alle sue politiche in materia di diritti dell'uomo. Le sintesi delle relazioni sul processo di pace in Medio Oriente (Osservatorio sulle questioni degli insediamenti, Osservatorio di Gerusalemme e Osservatorio sulle questioni dei diritti dell'uomo) sono accessibili al pubblico, anche sul sito web del Consiglio (<http://ue.eu.int>).

3.1.8. La clausola sui diritti dell'uomo negli accordi con paesi terzi

Clausole sui diritti dell'uomo nella normativa comunitaria

Le relazioni esterne dell'UE nel settore commerciale e della cooperazione sono state istituzionalizzate attraverso una serie di trattati, che vanno da semplici accordi commerciali bilaterali ad accordi di associazione integrati, comprendenti disposizioni relative a diversi tipi di cooperazione.

Dall'inizio degli anni 90 l'UE inserisce una clausola sui diritti dell'uomo in numerosi accordi commerciali e di cooperazione con paesi terzi, (come gli accordi di associazione, gli accordi mediterranei e la convenzione di Lomé). Nel maggio 1995 il Consiglio ha approvato un modello di clausola, per garantire la coerenza tra i vari strumenti. Il modello consiste in una disposizione che stipula il principio secondo cui il rispetto dei diritti umani fondamentali, dei principi democratici enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (o, in un contesto europeo, anche nell'atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa) e dello Stato di diritto ispira le politiche interna ed esterna delle parti e costituisce un "elemento essenziale" dell'accordo. Una disposizione relativa alla non esecuzione impone a ciascuna delle parti di consultare l'altra prima di prendere misure, salvo in casi di particolare urgenza. Una dichiarazione interpretativa, o il dispositivo stesso, specifica che fra i casi di particolare urgenza figurano, solitamente, le violazioni di un "elemento essenziale" dell'accordo. La Comunità si riserva così la facoltà di sospendere, totalmente o parzialmente, l'applicazione di un dato accordo in caso di violazione dei diritti umani.

Da allora una clausola relativa ai diritti dell'uomo è stata inserita in tutti gli accordi bilaterali di natura generale (esclusi gli accordi settoriali sui tessili, sui prodotti agricoli, ecc.). Sono già stati firmati oltre venti accordi di questo tipo, che si aggiungono a più di trenta accordi negoziati prima del maggio 1995. Compresa la convenzione di Lomé, le clausole sui diritti dell'uomo si applicano già a oltre 120 paesi.

La clausola sui diritti dell'uomo non trasforma la natura degli accordi, che non devono obbligatoriamente riguardare questioni direttamente connesse alla promozione dei diritti dell'uomo. Essa costituisce semplicemente una riconferma reciproca di valori e principi comuni, presupposto per la cooperazione nel quadro degli accordi. Tale clausola, pertanto, non mira a stabilire nuove norme in materia di tutela internazionale dei diritti dell'uomo. Ribadisce semplicemente degli impegni preesistenti che, facendo parte del diritto internazionale generale, vincolano già tutti gli Stati nonché la Comunità europea in quanto soggetto di diritto internazionale.

Oltre la clausola sui diritti dell'uomo, la maggior parte degli accordi conclusi con i paesi terzi istituisce anche un dialogo politico periodico su tutte le questioni d'interesse comune, finalizzato ad instaurare una cooperazione per il conseguimento di determinati obiettivi: la pace, la sicurezza, la democrazia, la stabilità regionale. Questo dialogo permette alla Comunità di sollevare anche questioni inerenti ai diritti umani, cosa che avviene regolarmente e ogniqualvolta ciò si riveli necessario, segnatamente a livello ministeriale nell'ambito del Consiglio di associazione.

In tale spirito l'UE ha utilizzato i meccanismi della convenzione di Lomé per rispondere a preoccupazioni connesse al problema dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Nell'aprile 1999, a seguito del colpo di Stato in Niger, ad esempio, l'UE ha avuto consultazioni con il governo nigerino e gli Stati ACP, conformemente all'articolo 366 bis della convenzione di Lomé. Le consultazioni hanno dato modo al governo del Niger di impegnarsi a predisporre un piano per la transizione alla democrazia, la cui attuazione è affiancata dalla graduale normalizzazione delle relazioni tra il paese e l'UE.

Si è fatto ricorso all'articolo 366 bis della convenzione di Lomé anche nei confronti del *Togo*, delle *Comore*, della *Guinea-Bissau* e della *Costa d'Avorio*.

In tutti questi casi la procedura muove dalla volontà di porre rimedio, attraverso il dialogo, a situazioni in cui si riscontra una violazione degli elementi essenziali della Convenzione prima di applicare, eventualmente, misure unilaterali di sospensione della cooperazione.

Il sistema di preferenze generalizzate (SPG) è un regime in base al quale la Comunità europea accorda preferenze commerciali autonome e non reciproche ai paesi in via di sviluppo, usando così gli scambi come strumento di sviluppo. Per conseguenza la concezione del regime è coerente con le esigenze dello sviluppo sostenibile e della protezione dei diritti umani. Può accadere che in casi specifici di pratiche inaccettabili, tra cui qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro coatto e l'esportazione di merci prodotte da prigionieri, i vantaggi dell'SPG siano ritirati. Questa procedura è stata avviata nei confronti dell'Unione di Myanmar per pratiche di lavoro coatto e si è conclusa con il ritiro in vigore dal 1997, delle preferenze generalizzate accordate al paese.

Nuovo accordo di partenariato ACP-CE

Il nuovo accordo di partenariato è stato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou (Benin) da settantasette paesi ACP, da un lato, e dalla Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro; esso succede alla convenzione di Lomé. L'accordo individua nel rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, nella democrazia, nello Stato di diritto e in una gestione trasparente e responsabile della cosa pubblica una parte integrante dello sviluppo duraturo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto costituiscono gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato. Le parti rimandano agli obblighi e agli impegni internazionali da esse assunti in materia. In questo contesto è riaffermata altresì l'uguaglianza fra uomini e donne.

È stata messa a punto una nuova procedura di consultazione in caso di violazione degli elementi essenziali dell'accordo. Rispetto alle disposizioni della convenzione di Lomé, l'accordo di Cotonou mette maggiormente in rilievo la responsabilità dello Stato e prevede una maggiore flessibilità della procedura di consultazione. In caso di urgenza particolare - ossia in caso di violazione particolarmente seria di uno degli elementi essenziali - possono essere adottate immediatamente misure appropriate, che vengono notificate all'altra parte e al Consiglio dei Ministri ACP-CE.

L'accordo di Cotonou identifica quale elemento fondamentale anche la buona gestione della cosa pubblica, di comune accordo definita in senso ampio.

Le parti hanno inoltre stabilito che i casi gravi di corruzione, attiva e passiva, potranno ormai innescare l'attuazione di una clausola di non esecuzione specifica. La procedura si applicherà non soltanto alla corruzione su fondi del FES, ma anche più in generale, in qualsiasi paese in cui la Comunità interviene finanziariamente e in cui la corruzione rappresenta un ostacolo allo sviluppo.

Tutti gli elementi essenziali e fondamentali saranno trattati nell'ambito di un dialogo regolare fra le parti, che daranno un'importanza particolare alle evoluzioni in corso e alla continuità dei progressi realizzati. Questa valutazione periodica terrà conto della situazione economica, sociale, culturale e storica di ciascun paese.

Questi settori saranno parimenti tenuti in maggiore considerazione nel sostenere le strategie di sviluppo. In quest'ambito la Comunità potrà infatti promuovere riforme politiche, istituzionali e giuridiche, come pure il potenziamento delle capacità degli attori pubblici, privati e della società civile. Integrando sistematicamente le questioni di genere, la cooperazione mirerà inoltre ad assicurare una partecipazione paritetica delle donne. In particolare, essa dovrà contribuire a migliorare l'accesso della donna a tutte le risorse necessarie per il pieno godimento dei diritti fondamentali.

3.1.9. Intese di partenariato regionale

Vertice UE-America Latina e Caraibi

Il primo vertice fra l'Unione europea e la regione dell'America Latina e dei Caraibi, tenutosi a Rio de Janeiro il 28 e 29 giugno 1999, ha offerto ai leader presenti un'ottima occasione per affermare l'impegno a rafforzare e tutelare maggiormente i diritti umani. La "Dichiarazione di Rio de Janeiro" e le "priorità d'azione" concordate al vertice hanno sottolineato i valori politici e di altro tipo condivisi dagli Stati partecipanti.

Nella dichiarazione di Rio de Janeiro diversi punti trattano dei diritti umani, in particolare il punto 5 e il punto 21. La seconda priorità d'azione rileva che i leader concordano di elaborare programmi di cooperazione intesi ad un ulteriore rafforzamento della tutela e promozione dei diritti dell'uomo. La terza e la quarta priorità riflettono sia l'esigenza di prevenire e combattere la xenofobia e il razzismo sia l'importanza di promuovere e tutelare i diritti dei gruppi sociali più vulnerabili e delle donne. Per discutere dell'attuazione delle priorità d'azione si sono tenute due riunioni di alti funzionari per assicurare il follow-up. Nella riunione che si è svolta il 25 febbraio 2000 a Vilamoura (Portogallo) sono stati proposti programmi inerenti ai diritti umani:

- A. una conferenza degli esperti dei diritti umani nel novembre 2000 in Brasile, che sarà organizzata da Brasile e Portogallo,
- B. seminari dei mediatori per i diritti umani, da tenere nel corso del 2000 con l'organizzazione di Danimarca e Finlandia.

Vertice UE-Africa (3 e 4 aprile 2000)

Il primo vertice Africa-Europa sotto l'egida dell'OUA e dell'UE, che si è tenuto al Cairo il 3 e 4 aprile 2000, ha permesso ai capi di Stato e di governo delle due regioni di ribadire solennemente un insieme di principi e di impegni su cui deve fondarsi il partenariato globale fra l'Africa e l'Europa nel XXI secolo. La dichiarazione del Cairo e il piano d'azione adottati a conclusione del vertice hanno messo in risalto i valori comuni che i partecipanti condividono, fra cui si annoverano, in primo piano, il rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la buona gestione della cosa pubblica e il pluralismo.

I principi e gli impegni in materia di diritti umani, enunciati in tutto il capitolo IV (paragrafi 42-61) della dichiarazione del Cairo, si concreteranno in particolare con l'attuazione dell'insieme delle misure illustrate al capitolo IV (paragrafi 41-71) del piano d'azione. Queste misure, che rappresentano altrettante priorità cui deve ispirarsi l'azione dei partecipanti al vertice e di cui va assicurato un controllo periodico, abbracciano tutta la sfera della cooperazione internazionale in materia di diritti dell'uomo in senso lato e contribuiranno a concretare l'impegno delle due regioni di conferire una nuova dimensione al loro partenariato globale.

Terzo seminario informale ASEM sui diritti dell'uomo (Parigi, 19-20 giugno 2000)

Il terzo seminario informale dell'ASEM sui diritti dell'uomo si è tenuto a Parigi lo scorso 19 e 20 giugno, nella scia degli incontri di Lund (Svezia) del dicembre 1997 e di Pechino (giugno 1999). Sono state la Francia e la Svezia a lanciare, nella riunione dei Ministri degli affari esteri dell'ASEM del febbraio 1997, l'iniziativa di questo tipo di seminario, destinato a portare avanti l'aspetto politico del dialogo Europa-Asia.

Il seminario ha riunito più di 60 partecipanti (governi, ONG, esponenti del mondo accademico, ecc.) provenienti dai paesi membri dell'ASEM. Tre i temi all'ordine del giorno:

- Libertà di espressione e diritto all'informazione
- Intervento umanitario e sovranità degli Stati
- Esiste il diritto a un ambiente sano?

Questo seminario informale, che si è svolto in un clima costruttivo, ha determinato una migliore comprensione delle reciproche posizioni. Da esso scaturirà una pubblicazione congiunta dell'ASEF, del Ministero francese degli Affari esteri e dell'Istituto Wallenberg (di Lund, Svezia).

L'Indonesia ospiterà il prossimo seminario nel 2001.

Processo di stabilità e di associazione per l'Europa sudorientale

L'Unione europea è saldamente impegnata alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'Europa sudorientale. La sua strategia consiste nell'avvicinare i paesi della regione alla prospettiva dell'integrazione europea. Elemento essenziale della strategia è il processo di stabilizzazione e di associazione per cinque paesi della regione: *Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia*. Il processo di stabilizzazione e di associazione apre per la prima volta ai cinque paesi la prospettiva dell'integrazione nell'UE, secondo un approccio graduale adattato alla situazione di ciascun paese.

Finalizzato al conseguimento della pace, della stabilità e dello sviluppo economico nell'Europa sudorientale, il processo di stabilizzazione e di associazione è subordinato ad alcune condizioni politiche ed economiche. Fra le condizioni generali che tutti i paesi devono soddisfare si annoverano le riforme democratiche, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, il rientro dei profughi e degli sfollati. Il soddisfacimento di queste condizioni è il fondamento su cui sviluppare le relazioni bilaterali con la Comunità europea nel settore degli scambi commerciali, dell'assistenza finanziaria ed economica e dei rapporti contrattuali. Le relazioni bilaterali comprendono, a seconda dei casi:

- i) accordi di stabilizzazione e di associazione: nuovo tipo di rapporto contrattuale che apre per la prima volta una netta prospettiva di integrazione nelle strutture dell'UE - in cambio del soddisfacimento delle condizioni necessarie - alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia, all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e all'Albania;
- ii) misure autonome e commerciali ed altre relazioni economiche e commerciali;
- iii) assistenza economica e finanziaria, fra l'altro a titolo di PHARE, di OBNOVA, assistenza di bilancio e sostegno alla bilancia dei pagamenti;
- iv) assistenza alla democratizzazione e alla società civile;
- v) assistenza umanitaria ai profughi, ai rimpatriati e ad altre persone bisognose
- vi) cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
- vii) sviluppo del dialogo politico.

Il processo di stabilizzazione e di associazione costituisce il principale contributo dell'UE al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, che, lanciato dall'UE nel giugno 1999, coinvolge anche gli USA, la Russia, il Canada, il Giappone, alcune organizzazioni internazionali (ONU, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa) e le IFI. Esso mira a coadiuvare i paesi dell'Europa sudorientale nelle iniziative regionali volte a promuovere la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica nella prospettiva della stabilità in tutta la regione.

Il tavolo di lavoro I del Patto di stabilità si occupa di democratizzazione e diritti dell'uomo e l'UE, al pari del Consiglio d'Europa, vi svolge un ruolo attivo fin dalla prima riunione dell'ottobre 1999. Alla conferenza regionale dei donatori, tenutasi a Bruxelles nel marzo 2000, l'UE ha garantito un finanziamento di 314 milioni di euro per progetti di promozione dei diritti umani e della democratizzazione (la Comunità ha garantito 191 milioni di euro). L'attuazione di questi progetti comincerà entro il marzo 2001.

Partenariato euromediterraneo

La dichiarazione di Barcellona, adottata nel novembre 1995 dai Ministri degli Affari esteri di 27 paesi che, a nord, sud ed est, si affacciano sul Mediterraneo, rappresenta l'atto fondatore di un partenariato su grande scala fra l'Unione europea e i paesi mediterranei, il cui obiettivo è creare uno spazio di pace, di stabilità e di prosperità nella regione.

A tal fine, il processo di Barcellona si impernia su tre grandi temi:

- i) politica e sicurezza, in particolare tramite l'approvazione di una "Carta euromediterranea per la pace e la stabilità", che dovrebbe essere adottata in occasione della quarta conferenza dei Ministri degli Affari esteri del partenariato (Marsiglia, novembre 2000);

- ii) economia e finanzia, con l'obiettivo ambizioso di instaurare, per il 2010, una zona euromediterranea di libero scambio fra i 27 paesi, tramite la conclusione di accordi di associazione fra i Quindici e ciascun partner della riva meridionale e grazie a un accompagnamento finanziario dell'Unione nel quadro del programma MEDA;
- iii) società, cultura e dimensione umana, con l'obiettivo di favorire il dialogo fra le culture e i popoli delle due rive del Mediterraneo e la cooperazione tra i 27 paesi in settori così importanti come l'immigrazione o la lotta al terrorismo e a tutti i traffici illeciti.

A Barcellona i 27 partner hanno sottoscritto una serie di principi e di obblighi essenziali, in particolare quelli risultanti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si sono impegnati a sviluppare lo Stato di diritto e la democrazia, a favorire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e a promuovere il pluralismo e la tolleranza nelle loro società. Diverse iniziative hanno riunito i 27 a questo scopo, in particolare seminari di esperti, la creazione di reti fra gli attori della società civile e l'istituzione di un forum civile che si riunisce in parallelo alle conferenze ministeriali.

3.1.10. Assistenza e monitoraggio elettorali

A norma dei trattati il consolidamento della democrazia è uno degli obiettivi fondamentali della politica estera e di sicurezza comune dell'UE e della politica di cooperazione della Comunità. Nell'ultimo decennio un numero sempre maggiore di paesi in tutto il mondo ha adottato una forma democratica di governo. Benché alcuni paesi siano bruscamente ripiombati nell'assolutismo o siano sprofondatai in conflitti civili e regionali, vi è ragione di essere ottimisti sull'affermazione della democrazia, perché i paesi in cui i rappresentanti del popolo sono eletti a suffragio universale rappresentano ora una maggioranza nel mondo. Con l'aumentare del numero di paesi guadagnati alla democrazia, l'assistenza della Comunità a sostegno di questa transizione è costantemente cresciuta. Il sostegno all'organizzazione delle elezioni e il monitoraggio elettorale hanno fatto la parte del leone nell'erogazione di fondi, che ammontano a circa 150 milioni di euro nell'ultimo quadriennio, in diverse forme:

- i) assistenza tecnica per individuare le necessità;
- ii) fornitura di assistenza tecnica a lungo termine alle commissioni elettorali nazionali e agli organismi dell'amministrazione elettorale;
- iii) fornitura di materiale elettorale e per la compilazione delle liste elettorali e sostegno finanziario di altro tipo alle commissioni elettorali nazionali e agli organismi dell'amministrazione elettorale;
- iv) sostegno agli organi giurisdizionali elettorali;
- v) finanziamento della formazione dei funzionari per l'educazione civica e l'amministrazione elettorale;
- vi) finanziamento di attività di educazione civica tramite le autorità dello Stato o organizzazioni della società civile;
- vii) sostegno al monitoraggio dei media da parte di organismi indipendenti;
- viii) sostegno alle organizzazioni della società civile che promuovono i valori democratici e che sorvegliano la correttezza dei processi elettorali e svolgono una funzione di monitoraggio;

- ix) sostegno per corsi di formazione al monitoraggio elettorale;
- x) sostegno per seminari e iniziative di formazione destinate ai giornalisti che coprono i processi elettorali;
- xi) finanziamento di seminari e di ricerca su tematiche elettorali;
- xii) azioni di sostegno mirate a promuovere un'impostazione europea comune al monitoraggio elettorale;
- xiii) contributi ai fondi fiduciari gestiti dall'ONU;
- xiv) sostegno ai rappresentanti di lista durante il processo di compilazione delle liste elettorali e di votazione.

L'11 aprile 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni, il cui scopo è a creare un nuovo contesto per l'assistenza e il monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE tramite la definizione di una linea politica europea coerente e con una strategia chiara, tenendo ampiamente conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti missioni elettorali dell'UE. La comunicazione avanza proposte per migliorare il processo decisionale e coordinare i ruoli delle diverse istituzioni dell'UE, sottolineando in particolare l'importanza che queste giungano ad intese idonee per quanto riguarda il monitoraggio elettorale, in modo da definire chiaramente le competenze rispettive di Commissione, Consiglio e Parlamento. Il Consiglio intende esaminare la comunicazione nel prossimo futuro.

Nel 2000 sono stati attuati progetti elettorali finanziati o cofinanziati dalla Commissione europea nei paesi indicati in appresso (una serie di Stati membri hanno inoltre apportato contributi bilaterali a progetti di monitoraggio e assistenza elettorale).

Assistenza elettorale

Guyana, con l'invio di una missione di valutazione delle necessità in aprile, in vista delle elezioni parlamentari che si terranno nel 2001.

In *Costa d'Avorio* la Comunità ha contribuito a finanziare il referendum di luglio sulle modifiche della Costituzione, le elezioni presidenziali di settembre, le elezioni politiche di ottobre e le elezioni comunali di novembre. Sono stati liberati circa 9 milioni di euro da fondi di contropartita precedentemente bloccati.

In *Ghana* la Comunità ha finanziato tre progetti per sostenere l'intensificazione del processo di democratizzazione nel paese. Fondi per un totale di 1,93 milioni di euro sono stati destinati al finanziamento di forniture per la commissione elettorale nazionale, mentre 1 milione di euro è stato impiegato per l'educazione civica e l'informazione degli elettori. I due progetti sono stati finanziati con il programma indicativo nazionale. Sono stati inoltre elargiti circa 600.000 euro alla Fondazione Friedrich Naumann per il programma "Allacciare una rete di osservatori nazionali", il cui scopo è creare una capacità interna di monitoraggio elettorale a lungo termine.

In *Albania* la CE ha contribuito con un importo di 3,7 milioni di euro a un progetto gestito dall'UNDP a sostegno delle elezioni amministrative.

Nel *Kosovo* la Comunità ha finanziato l'organizzazione delle elezioni amministrative contribuendo con 5 milioni di euro al bilancio elettorale stabilito dall'ONU.

La Comunità ha finanziato un progetto per un ammontare di 5,5 milioni di euro a sostegno delle elezioni politiche in *Tanzania*. Il contributo comunitario al bilancio elettorale coprirà i costi di materiale quale, ad esempio, schede elettorali e campagne di educazione civica. La Comunità finanzia inoltre un progetto separato volto all'informazione dei votanti e lo spiegamento di una missione di monitoraggio elettorale dell'UE, composta di osservatori a lungo e a breve termine.

Nel *Pakistan* la Commissione ha organizzato nel settembre 2000 una missione di valutazione delle necessità nella prospettiva delle elezioni comunali che si terranno dal dicembre 2000 al giugno 2001. Compito della missione era stimare la fattibilità e la possibilità di spiegare una vera e propria missione di monitoraggio elettorale dell'UE.

Monitoraggio elettorale

Sono state spiegate missioni di monitoraggio elettorale dell'UE per controllare lo svolgimento di diverse elezioni importanti e politicamente significative, in particolare in Africa. La Comunità ha finanziato missioni di monitoraggio elettorale dell'UE nei paesi seguenti.

Il caso dello *Zimbabwe* è stato esemplare sia in termini di coordinamento e complementarità fra l'azione della Comunità e quella degli Stati membri sia in termini di rapidità di esecuzione e di ripercussioni concrete sul processo elettorale, che era caratterizzato da gravi vizi e irregolarità e da violenze e intimidazioni diffuse. Il costo complessivo della missione, che contava 190 osservatori, è ammontato a 2,6 milioni di euro, di cui 1,8 finanziati dalla Comunità e il resto dagli Stati membri. La missione, guidata da capi osservatori prestigiosi, ha goduto di un'ottima visibilità e ha contribuito ad arginare le intimidazioni e la violenza.

Una missione comprendente 150 osservatori è stata inviata nella *Costa d'Avorio*, dove si sono tenute elezioni democratiche dopo il colpo di Stato del dicembre 1999; per tale missione sono stati impegnati 2 milioni di euro dalle risorse del FES.

L'UE ha organizzato una missione di monitoraggio elettorale di vasta portata in *Tanzania*, per controllare le seconde elezioni politiche democratiche che si sono svolte ad ottobre. Circa mezzo milione di euro è stato inoltre destinato a sostenere il monitoraggio da parte di organizzazioni locali della società civile nella loro opera di monitoraggio.

Nell'agosto 2000 la Commissione ha organizzato una missione di valutazione delle necessità nello *Sri Lanka* per verificare le possibilità di monitorare le elezioni parlamentari.

Funzionari della Commissione, diplomatici dell'UE di stanza a Città del Messico e membri del Parlamento europeo hanno monitorato l'evento storico delle elezioni presidenziali del 2 luglio in *Messico*.

Monitoraggio dei media

In tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità di Stati indipendenti è stato finanziato il monitoraggio dei media ad opera dell'Istituto europeo della comunicazione. Questo progetto ha rappresentato un utile complemento degli interventi finanziati dalla Comunità per sostenere o monitorare le elezioni in *Albania, Kosovo e Bielorussia*.

Formazione degli osservatori

Nella scia dei seminari di Siviglia e di Stoccolma, la Commissione ha approvato il finanziamento di un programma, attuato dall'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale, volto alla definizione di uno standard europeo comune per gli osservatori elettorali. Esperti di tutti gli Stati membri hanno ricevuto una formazione che permetterà loro di formare a loro volta, quando necessario, altri osservatori. Obiettivo a medio-lungo termine del progetto è impartire agli osservatori a lungo e a breve termine una formazione iniziale generale quando essi si trovano ancora nel paese d'origine, prima quindi di spiegarli nel paese ospitante dove saranno poi informati soltanto degli elementi salienti della situazione e del contesto giuridico locale.

Importo totale dei fondi impegnati

L'importo totale dei fondi che la Commissione, a nome della Comunità europea, ha impegnato per l'assistenza e il monitoraggio elettorali è stimabile a circa 33 milioni di euro.

Rispetto al precedente esercizio finanziario si registra un decremento di circa il 45% nei fondi impegnati. Tuttavia, in termini assoluti il numero delle operazioni appoggiate dalla Commissione non è variato di molto. L'importo eccezionale impegnato nel 1999 è dovuto a tre operazioni di grande portata, che hanno rappresentato fino al 50% degli impegni complessivi (Mozambico: 21 milioni di euro, Indonesia: 7 milioni di euro, Timor orientale: 5 milioni di euro).

3.1.11. Attuazione dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (capitolo B7-7 del bilancio dell'UE) nel 1999

Il 1999 ha segnato l'entrata in vigore dei due regolamenti (975/99 e 976/99) che fissano le modalità di attuazione delle azioni per la difesa dei diritti dell'uomo nei paesi terzi e che forniscono sia la base giuridica per l'attuazione delle 11 linee del capitolo B7-7 del bilancio, note come "Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo", sia un quadro globale degli interventi dell'UE in materia dei diritti umani. Le attività attuate a titolo del capitolo B7-7 sono complementari ad altri strumenti dell'UE, quali Phare, Tacis, MEDA e altri strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica in base ai quali sostenere nei paesi terzi iniziative per i diritti dell'uomo e il buon governo.

I regolamenti prevedono l'istituzione di un Comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia, operativo dal luglio 1999. Esso è composto dei rappresentanti dei 15 Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il Comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'aiuto comunitario in questo campo e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'UE nei paesi terzi. Una volta all'anno procede all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni, di cui ai regolamenti, da attuare nell'anno successivo. Ha inoltre il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del capitolo B7-7 formulando pareri sui progetti che implicano somme superiori a 1 milione di euro. Il Comitato è comunque sistematicamente informato anche dei progetti che implicano somme inferiori a 1 milione di euro.

Le priorità tematiche per il 2000 possono riepilogarsi come segue:

- i) educazione ai diritti umani e sensibilizzazione della società civile;
- ii) schemi innovativi per la prevenzione dei conflitti e l'innovazione nei paesi in crisi;
- iii) promozione della tolleranza interetnica e interrazziale in preparazione della Conferenza mondiale contro il razzismo (2001) e sostegno alle popolazioni indigene;
- iv) buon governo: misure per promuovere la trasparenza, la responsabilizzazione e la lotta alla corruzione, segnatamente quelle atte a rafforzare la cooperazione e il dialogo fra l'UE e i suoi partner;
- v) diritti economici, sociali e culturali;
- vi) difesa dei gruppi particolarmente vulnerabili, specialmente dei bambini.

Nell'attuazione del capitolo di bilancio è integrata una dimensione di genere. I regolamenti menzionano espressamente le donne come gruppo bersaglio, con numerosi riferimenti alle pari opportunità, alla non discriminazione e alla promozione delle donne, come "promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie", "promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile e alla vita economica e alla politica", "favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali".

Per attuare il capitolo sono stati usati nel 1999 svariati metodi: nessuno di essi è in sé sufficiente, perché l'azione della Comunità implica una combinazione di metodi diversi in funzione delle finalità operative perseguite, dei tempi previsti, dei beneficiari e dei partenariati in gioco.

- i) Nel giugno 1999 è stato lanciato un invito a presentare proposte per alcune linee di questo capitolo del bilancio, allo scopo di mobilitare una larga schiera di attori della società civile a sostegno delle priorità fissate dalla Commissione. Sono state ricevute 560 proposte, con 77 progetti ammessi al finanziamento nel 1999. Nel contesto del medesimo invito altri 44 progetti sono stati prescelti per il finanziamento nel 2000.
- ii) La Commissione ha optato per metodi di gestione decentrata per sfruttare pienamente il potenziale delle piccole ONG locali di base nelle Repubbliche della ex Jugoslavia, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nella CSI. In tali regioni la dotazione per i cosiddetti microprogetti spazia dai 3000 ai 50000 euro, per un totale di € 5.250.000 nel 1999.
- iii) Sono stati adottati approcci regionali pluriennali in Asia (Bangladesh) e in America Latina.
- iv) Sono stati messi a punto progetti in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali, come l'OSCE e il Consiglio d'Europa, con il quale sono stati sottoscritti nel 1999 cinque nuovi programmi congiunti. Sono stati presi contatti con l'Alto Commissariato per i diritti umani al fine d'intensificare la cooperazione, specialmente nel quadro della preparazione della Conferenza mondiale contro il razzismo.
- v) Sono state svolte attività in base a iniziative ed impegni di natura politica.

Un elenco particolareggiato dei vari programmi finanziati nel 1999 in base al capitolo B7-7 figura in allegato.

3.2. SEDI MULTILATERALI

Le sedi multilaterali (ONU, OSCE, Consiglio d'Europa, ecc.) rappresentano per l'UE un quadro di riferimento importante per l'elaborazione della base normativa e per la definizione delle posizioni sui diversi temi. Le discussioni e le iniziative in tali ambiti le offrono l'occasione di dimostrare la coerenza fra la sua politica e la sua azione.

Gli Stati membri e la Commissione, la quale agisce a nome della Comunità europea, coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali e difendono in queste sedi le posizioni comuni dell'UE. Il coordinamento delle posizioni dell'UE nelle sedi internazionali è effettuato su base regolare e nell'ambito di organi diversi, tra cui i gruppi del Consiglio (specialmente i gruppi COHOM e COSCE), nonché a livello locale.

In generale, in tali sedi l'UE opera per il rafforzamento dei meccanismi di controllo, la promozione dell'effettiva attuazione dei diritti dell'uomo e la partecipazione coordinata all'elaborazione di nuove norme.

3.2.1. NAZIONI UNITE

L'UE annette grande importanza all'opera delle Nazioni Unite e ai meccanismi istituiti in materia dei diritti dell'uomo, fra cui si annoverano gli organi di sorveglianza previsti dai trattati e i meccanismi non convenzionali - relatori e rappresentanti speciali, tematici o geografici. Nel corso degli anni sono stati compiuti passi importanti per collocare i diritti umani e le libertà fondamentali al centro della scena internazionale, in particolare attraverso la creazione, nel 1994 della carica di Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'UE sostiene l'azione della sig.ra Robinson che ricopre attualmente questa carica e continuerà a adoperarsi perché sia raggiunto l'obiettivo indicato dal Segretario Generale dell'ONU di collocare i diritti dell'uomo al centro di ogni aspetto dell'operato dell'organizzazione.

L'UE incoraggia lo sviluppo delle attività di assistenza tecnica. Diversi Stati membri e la Commissione, a nome della CE, apportano a tal fine, su base volontaria, cospicui contributi all'attività dell'Alto commissariato per i diritti umani (*per i particolari, v. allegato*). Al riguardo, la diramazione dell'appello annuale dell'Alto commissariato per il 2000 ha rappresentato un valido tentativo di divulgare l'intera gamma delle attività del Commissariato e di delinearne esaurientemente le esigenze. L'UE plaude ai miglioramenti apportati negli ultimi anni e si sente stimolata dall'attuale impegno verso una maggiore efficienza dimostrato dall'iniziativa dell'appello e dalle altre innovazioni apportate nell'ultimo anno. La diramazione dell'appello annuale sottolinea inoltre la necessità che siano messi a disposizione dell'Alto commissariato maggiori finanziamenti.

Al riguardo l'UE, con una dichiarazione dinanzi alla Commissione dei diritti umani di quest'anno, ha chiaramente manifestato la convinzione che la quota del bilancio ordinario dell'ONU spettante all'Alto commissariato debba essere notevolmente aumentata affinché esso possa rispondere alle sfide sempre più pressanti che gli si presentano e finanziare la sua vasta gamma di attività. La portata delle sfide sempre più pressanti cui è confrontato l'Alto commissariato è stata delineata con chiarezza dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel suo messaggio alla 56ª Commissione dei diritti dell'uomo, in cui ha affermato che i diritti umani devono essere identificati come componente essenziale dello Stato di diritto negli affari internazionali e che essi costituiscono il nucleo stesso dello sviluppo reale. L'UE sottoscrive questa visione ampia dei diritti umani e sottolinea come essa rilevi l'esigenza di finanziare adeguatamente l'Alto commissariato.

Il coordinamento fra gli Stati membri dell'UE nell'ambito dell'ONU è sempre più stretto; questa tendenza è rispecchiata dal numero di risoluzioni adottate su iniziativa dell'UE (6 nella 54ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, 8 risoluzioni e 2 dichiarazioni nella 56ª commissione dei diritti dell'uomo) e dal fatto che gli Stati membri esprimono un voto congiunto su quasi tutte le questioni sottoposte a votazione in tali sedi. All'Assemblea generale come in sede di Commissione dei diritti dell'uomo l'UE si esprime all'unisono sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo (*v. infra e, in allegato, l'intervento della Presidenza dell'UE alla Commissione dei diritti dell'uomo*) e sui grandi temi inerenti ai diritti umani (*v. infra*). L'importanza particolare che annette alla causa dell'abolizione universale della pena di morte e alla *tutela dei diritti del fanciullo* si rispecchia inoltre nell'iniziativa volta all'adozione di una risoluzione su ciascuno di questi due temi (su questi punti, *v. le parti dedicate all'Assemblea generale e alla Commissione dei diritti dell'uomo*).

Nel periodo in considerazione l'UE ha partecipato attivamente alle discussioni e agli eventi organizzati dalle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo, segnatamente:

- i) terza commissione;
- ii) apertura alla firma del protocollo alla convenzione CEDAW, che autorizza i ricorsi individuali in caso di discriminazione;
- iii) celebrazione del decimo anniversario della convenzione sui diritti del fanciullo;
- iv) preparazione del seguito delle conferenze di Pechino+5 (donne) e di Copenaghen+5 (vertice sociale);
- v) Commissione dei diritti dell'uomo;
- vi) preparazione della conferenza mondiale contro il razzismo.

3.2.1.1. 54ª sessione dell'Assemblea generale: lavori della terza commissione

Contrariamente a quanto è avvenuto l'anno precedente, in cui la sessione dell'Assemblea generale era stata improntata alla celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'adozione di testi come la Dichiarazione sui difensori dei diritti umani, durante la 54ª sessione dell'Assemblea generale - cui ha fatto da sottofondo il tema dominante dell'ingerenza umanitaria a fronte della sovranità degli Stati - le discussioni in seno alla terza commissione sono state relativamente difficoltose. Diversi temi ne hanno sofferto, fra cui il progetto europeo di

risoluzione sulla *pena di morte*, avversato, in nome della sovranità, da un gruppo di paesi determinati, o il progetto di "codice di condotta democratica", presentato dalla *Romania*, che si è scontrato alla ferma opposizione di un piccolo gruppo di paesi. Anche il dibattito sul diritto allo sviluppo è stato difficile e si è concluso con una votazione sull'insieme del testo e su alcuni paragrafi controversi.

Sotto la guida della Presidenza finlandese, l'UE è stata l'ispiratrice delle risoluzioni che sono state adottate sulla situazione dei diritti umani in *Iran, in Iraq, nel Sudan e nella Repubblica democratica del Congo*, da essa elaborate in stretta consultazione con i corrispondenti relatori speciali. A titolo individuale la *Svezia e l'Italia* hanno proposto, rispettivamente, la risoluzione sulla situazione in *Myanmar/Birmania e in Afghanistan*.

Con il gruppo dei paesi latinoamericani (GRULAC) l'Unione ha inoltre presentato la risoluzione sui diritti del fanciullo. Il testo è stato rafforzato grazie all'introduzione di nuovi elementi, segnatamente riguardo ai minori nei conflitti armati e nell'ambito delle migrazioni e al loro sfruttamento sessuale. La risoluzione è stata cosponsorizzata da 132 paesi, ossia da dieci in più rispetto all'anno precedente.

L'UE ha infine tentato, per la prima volta, di far adottare una risoluzione sulla *pena di morte*, che riproponeva le linee del testo che, sempre su iniziativa dell'Unione, era stato adottato dalla Commissione dei diritti dell'uomo. Nonostante il forte sostegno (72 paesi cosponsor) il progetto europeo di risoluzione si è incagliato nella ferma opposizione dei paesi che vogliono mantenere la pena capitale, determinati a inserire nel testo delle modifiche che l'avrebbero parzialmente svuotato di senso. L'UE ha quindi deciso di non portare avanti l'iniziativa in seno all'Assemblea generale e, per il momento, di soprassedere.

La Presidenza finlandese ha fatto, a nome dell'UE, un intervento sulla situazione dei diritti umani nel mondo, il cui testo - allegato alla presente relazione - rispecchia la posizione dell'Unione sulla situazione in quasi 50 paesi.

Essa è parimenti intervenuta su diverse questioni tematiche all'ordine del giorno (*Anno internazionale delle persone anziane, Vertice mondiale per lo sviluppo sociale, prevenzione della criminalità, promozione della condizione femminile e seguito della conferenza mondiale di Pechino, profughi, diritti del fanciullo, razzismo, autodeterminazione, applicazione degli strumenti a difesa dei diritti umani*). L'UE ha inoltre fornito motivazioni di voto e chiarimenti delle posizioni assunte in merito a diverse risoluzioni tematiche e per paese (*v. infra*).

Relativamente alle iniziative dei paesi terzi, l'UE ha cosponsorizzato, in particolare, la risoluzione sulla situazione in *Bosnia-Erzegovina / Croazia / RFJ (Serbia e Montenegro)* e quella sulla situazione nel *Kosovo*. Ha pronunciato una motivazione di voto sulle risoluzioni concernenti il *Ruanda* (iniziativa del Canada), *i diritti dell'uomo e la diversità culturale (Iran)*, *la globalizzazione (Egitto)*, *i diritti dell'uomo e le misure coercitive unilaterali (Cuba)*, *il diritto allo sviluppo (Sudafrica a nome del G-77)*.

3.2.1.2. 56ª sessione della Commissione dei diritti dell'uomo

La 56ª sessione è stata caratterizzata, principalmente, dal raggiungimento di un accordo sul *riesame dei meccanismi della Commissione dei diritti dell'uomo e dall'adozione di due protocolli facoltativi della convenzione sui diritti del fanciullo, l'uno relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e l'altro in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia che coinvolge i bambini*. La decisione di creare un nuovo meccanismo (Rappresentante speciale del Segretario generale) sulla questione dei *difensori dei diritti umani* segna un successo importante, al pari dell'adozione - su iniziativa dell'UE - di una risoluzione sulla situazione in *Cecenia*.

Sotto la guida della Presidenza portoghese l'UE è stata uno dei protagonisti della Commissione dei diritti dell'uomo, principale organo dell'ONU nel settore. Complessivamente essa ha dato origine, direttamente o tramite uno Stato membro, a quasi un terzo delle risoluzioni adottate, pronunciando inoltre vari interventi e partecipando attivamente a numerosi negoziati vertenti su iniziative di paesi terzi.

In avvio di sessione il Ministro degli affari esteri portoghese è intervenuto a nome dell'UE per illustrare la politica e le priorità dell'Unione in materia di diritti umani. Ha specificamente ricordato la gravità della situazione umanitaria e dei diritti umani in *Cecenia* e la preoccupazione dell'UE a fronte dell'immutata situazione in *Cina*. Al riguardo ha sottolineato che il dialogo avviato dall'UE con tale paese deve tradursi in miglioramenti concreti e non può essere fine a se stesso. Il testo dell'intervento è riprodotto in allegato alla presente relazione.

Convinta che la situazione in questi paesi o territori resti preoccupante, l'Unione ha nuovamente preso l'iniziativa delle risoluzioni, poi adottate, su Iran, Iraq, insediamenti israeliani nei territori occupati, Myanmar/Birmania, Repubblica democratica del Congo, Sudan.

Dall'UE ha avuto origine la risoluzione adottata sulla *Cecenia*, con la quale ha voluto manifestare preoccupazione per la gravità della situazione dei diritti umani e per le violazioni del diritto umanitario e insistere affinché su di queste si indagasse e se ne perseguissero i responsabili.

L'UE ha inoltre preso l'iniziativa di elaborare delle dichiarazioni per consensus della Presidenza della Commissione dei diritti dell'uomo relative alla *Colombia* e a *Timor orientale*. In questo secondo caso il punto era ottenere l'impegno dell'*Indonesia* a dar seguito alla sessione speciale che la Commissione dei diritti dell'uomo aveva consacrato a Timor orientale nel settembre 1999, la quale aveva varato una procedura internazionale d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani. La dichiarazione prende atto del rapporto della commissione indonesiana d'inchiesta e della cooperazione avviata con la comunità internazionale. Rileva inoltre che il governo indonesiano si è impegnato a indagare sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario e ad assicurarne i responsabili alla giustizia.

L'UE ha fornito motivazioni di voto per dare più chiaramente voce alle sue preoccupazioni circa una serie di situazioni. Ha quindi illustrato i motivi che l'hanno indotta a opporsi alla mozione di non-azione avanzata dalla *Cina* per ostacolare il progetto di risoluzione presentato dagli USA sulla situazione dei diritti umani in tale paese. L'Unione ha in tale contesto deplorato che il ricorso a questa procedura impedisse alla Commissione di esaminare approfonditamente la situazione dei diritti dell'uomo in *Cina*, sulla quale aveva già avuto modo di manifestare preoccupazione. Ha poi appoggiato la risoluzione che il Qatar ha proposto sulla *situazione nei territori palestinesi occupati*, riaffermando il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, compreso quello di fondare uno Stato. Si è inoltre associata alle manifestazioni di preoccupazione per la situazione dei diritti umani a *Cuba*, pur deplorando che la risoluzione presentata su iniziativa *polacco-ceca* non menzionasse le ripercussioni negative delle sanzioni economiche unilaterali imposte al paese. Ha infine cosponsorizzato la risoluzione americana sull'*ex Jugoslavia*, esprimendo preoccupazione perché nella *RFJ* non si registrano progressi, ma constatando anche che alcuni passi avanti sono stati compiuti nella *Bosnia-Erzegovina* e rallegrandosi dell'evoluzione positiva in atto sul piano politico in *Croazia*.

Per quanto attiene alle questioni tematiche, oltre alla decisione di nominare un rappresentante speciale per i difensori dei diritti dell'uomo, a favore della quale l'impegno dell'UE è stato fermo, fra i successi più degni di nota si conta l'adozione della risoluzione sulla pena di morte, presentata dall'Unione, cosponsorizzata da 67 paesi e adottata con 27 voti favorevoli, 13 contrari e 12 astensioni.

Sommario tematico delle priorità e posizioni dell'Unione europea in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite e Commissione dei diritti dell'uomo

Pena di morte

La pena capitale solleva una serie di questioni filosofiche, religiose, politiche e criminologiche. Tutti i paesi dell'UE sono giunti alla conclusione che la pena di morte è una pena di carattere quanto mai disumano e irreversibile.

Anche i sistemi giuridici estremamente avanzati, che poggiano sul principio dello stato di diritto, incluso il principio di debito processo, non sono immuni da errori giudiziari, ad esempio in caso di interpretazioni diverse della legge, sentenze basate su prove inattendibili o mancanza di adeguata rappresentanza legale. Ciò porta inevitabilmente all'esecuzione dell'innocente e il carattere irreversibile della pena capitale elimina ogni possibilità di correggere siffatti errori.

Non si può nemmeno dire che esista una giustificazione sufficiente, in base a considerazioni di natura penale o criminologica, per mantenere la pena capitale. Nessuno studio è riuscito a dimostrare da un punto di vista scientifico che la pena di morte sia un deterrente della criminalità più efficace di altre forme di pena, quali l'ergastolo. E la pena capitale si fonda sulla premessa che coloro che sono riconosciuti colpevoli di reato siano incapaci di riabilitarsi.

L'Unione europea è pertanto contraria alla pena di morte in qualsiasi circostanza. Questa opinione è sempre più condivisa dalla comunità internazionale. Al giorno d'oggi 108 paesi hanno abolito la pena di morte per legge (86 Stati) o nella prassi (22 Stati). Inoltre lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che istituiscono i Tribunali penali internazionali per l'*ex Jugoslavia* e per il *Ruanda* non includono alcuna disposizione relativa alla pena di morte, anche in caso di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità.

L'UE ha pertanto convenuto di promuovere l'abolizione universale della pena di morte. Nel corso dell'ultimo anno, ha espresso pubblicamente il suo compiacimento per la totale abolizione della pena di morte o gli annunci di moratorie a *Cipro, nelle Filippine, in Turkmenistan e in Ucraina*.

Nei paesi che mantengono la pena di morte, l'UE mira alla progressiva restrizione della sua portata e al pieno rispetto delle rigorose salvaguardie minime previste negli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo. L'UE incoraggia inoltre attivamente gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a prevedere delle moratorie sulle esecuzioni, come primo passo verso l'abolizione totale.

L'UE è preoccupata del fatto che 87 Stati mantengono la pena di morte, anche se solo una minoranza (circa 30) effettua esecuzioni nel corso dell'anno. L'UE è particolarmente preoccupata per i paesi in cui le esecuzioni riguardano un grandissimo numero di detenuti (ad esempio *la Cina, la RDC, l'Iran, l'Iraq e gli USA*) e per i paesi che hanno ripreso le esecuzioni o che non applicano le salvaguardie internazionali volte a prevenire gli errori giudiziari, quali *Trinidad e Tobago e Perù*.

Molti paesi africani mantengono tuttora la pena di morte, ma negli ultimi anni si sono verificati anche sviluppi positivi nel senso che taluni paesi la applicano più limitatamente. Nel dialogo con i governi africani l'UE li ha attivamente incoraggiati ad adottare misure volte all'obiettivo finale dell'abolizione della pena di morte.

Nel perseguire il suo obiettivo di abolizione universale l'Unione europea ha definito una serie di orientamenti intesi ad identificare le circostanze nelle quali gli Stati membri dovrebbero adottare un'azione specifica e mirata (*cfr. allegato*).

Diritti del fanciullo

Grazie alla promozione a livello mondiale della convenzione e alla sua ratifica praticamente universale, i bambini hanno ottenuto riconoscimento come individui a pieno titolo. Ai sensi della convenzione il fanciullo non va visto semplicemente come un essere umano vulnerabile, che necessita attenzione e assistenza speciali, ma va piuttosto rispettato come soggetto di diritto. L'importanza della convenzione sui diritti del fanciullo sotto il profilo dell'ordine pubblico a livello mondiale è fuori discussione. L'UE ha sistematicamente invitato gli Stati, che ancora non l'hanno fatto, a ratificare urgentemente la convenzione.

Il numero di riserve in relazione alla convenzione è fonte di preoccupazioni per l'UE e gli Stati membri dell'Unione continuano a opporsi a riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della convenzione e sollecitano con vigore gli Stati parti a riesaminare sistematicamente le altre riserve nella prospettiva di uno scioglimento.

L'UE sostiene pienamente i lavori del Comitato dell'ONU per i diritti del bambino e sottolinea il ruolo importante svolto dai membri del Comitato nel definire strategie più adeguate per migliorare l'attuazione della convenzione.

L'UE accoglie con soddisfazione la decisione del Comitato di adottare osservazioni generali che servano da orientamenti utili per gli Stati parti. Affinché il Comitato possa assumere con successo i propri compiti è particolarmente importante che gli Stati parti accettino la decisione di aumentare il numero dei membri del Comitato stesso.

L'UE, in varie occasioni, ha manifestato il suo sostegno ai lavori dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nel settore dei diritti del fanciullo, inclusi gli sforzi da esso compiuti per garantire che le istituzioni nazionali responsabili della promozione e protezione dei diritti dell'uomo si concentrino sui diritti del fanciullo. **L'UE sostiene inoltre con vigore il lavoro importante dell'UNICEF** per la protezione dei diritti del fanciullo e il miglioramento del benessere dei bambini. L'UE apprezza in particolare il ruolo guida dell'UNICEF che ha adottato un approccio basato sui diritti, avvalendosi della convenzione sui diritti del fanciullo quale strumento di base per il conseguimento dell'interesse maggiore del fanciullo attraverso programmi di aiuto umanitario e programmi sociali nonché attraverso azioni di difesa.

L'UE ritiene che l'adozione della convenzione 182 del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione costituisca un importante passo avanti. Dopo l'adozione tutti gli Stati dell'UE hanno ratificato la nuova convenzione o hanno espresso l'intenzione di farlo. L'UE sostiene i lavori svolti dall'OIL per combattere questo problema, in particolare il programma IPEC (programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile).

Al fine di compiere passi avanti e migliorare l'attuazione dei diritti enunciati nella convenzione sui diritti del fanciullo, è necessario un ulteriore coordinamento tra gli attori internazionali, anche all'interno del sistema ONU. L'UE ha pertanto incoraggiato le altre parti del sistema ONU a compiere sforzi analoghi a quelli dell'UNICEF e dell'OHCHR, al fine di adottare una strategia di sviluppo nei vari settori improntata ai diritti dei bambini. È necessario identificare meccanismi appropriati di collaborazione con la comunità internazionale, in particolare con i servizi incaricati di coordinare il follow-up delle principali riunioni internazionali.

Nei lavori compiuti per promuovere i diritti del fanciullo, l'UE riconosce il ruolo importante svolto dalle ONG internazionali e nazionali, all'interno come all'esterno dell'UE. In molti paesi, le ONG internazionali e nazionali hanno cooperato per mobilitare l'interesse nei confronti della convenzione sui diritti del fanciullo incoraggiando in tal modo la sua attuazione. L'UE continua a sostenere politicamente e finanziariamente tali attività delle ONG, fondamentali per l'attuazione della convenzione.

Nonostante i progressi compiuti, milioni di bambini e giovani sono sfruttati nel mondo e sono spesso vittime designate di un'ampia gamma di violazioni dei diritti dell'uomo. Nella sua dichiarazione sui diritti del fanciullo in sede di Assemblea generale, l'UE ha ribadito il suo impegno nei confronti dei diritti del fanciullo, sottolineando che il rispetto e la protezione globali di tali diritti sono condizioni preliminari per un futuro stabile e pacifico. La dichiarazione cita tra i **settori di particolare preoccupazione:** il diritto di ogni fanciullo all'istruzione gratuita; l'inaccettabile discriminazione compiuta in molti paesi nei confronti delle ragazze, a partire dall'infanzia fino all'età adulta; la necessità dell'eliminazione immediata delle peggiori forme di lavoro minorile (al riguardo l'UE riconosce che il lavoro minorile è sia conseguenza che causa di povertà e il problema deve essere affrontato nel contesto delle strategie volte all'eradicazione della povertà e allo sviluppo sociale); la situazione dei bambini nei conflitti armati; la necessità di un'azione nazionale e una cooperazione internazionale forti al fine di combattere efficacemente gli abusi sessuali e lo sfruttamento dei bambini.

Gli Stati membri dell'UE hanno partecipato attivamente ai negoziati dei due protocolli addizionali, l'uno relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e l'altro in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia che coinvolge i bambini. Essi hanno accolto con favore l'apertura alla firma di questi due nuovi strumenti importanti per la protezione dei bambini, ed incoraggiano tutti gli Stati a prendere in considerazione la firma e la ratifica degli stessi.

L'UE si è impegnata nella preparazione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale che sarà dedicata al seguito del vertice mondiale sui bambini e si terrà nel settembre 2001.

Diritti umani delle donne

L'UE ritiene che i diritti umani delle donne e delle ragazze siano parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. Tuttavia, anche se molto è già stato fatto per porre termine alla discriminazione di genere e ad altre violazioni dei diritti umani delle donne, molto resta ancora da fare per eliminare tali tipi di violazioni e conseguire l'obiettivo della piena parità tra donne e uomini a livello mondiale. La violenza contro le ragazze e le donne in varie forme, la tratta di donne e di bambini, l'esposizione sproporzionata delle donne alla povertà estrema, l'insufficiente assistenza sanitaria, la malnutrizione ed altri mali sociali, la sottorappresentanza nel processo decisionale, nell'economia e nel settore pubblico ed altre carenze continuano ad esistere in proporzioni inquietanti. La lotta contro questi mali a livello nazionale e internazionale è una delle priorità delle azioni dell'UE, sia in sede di Nazioni Unite che in altri consessi.

Un passo storico per porre fine alla discriminazione contro le donne è stato compiuto in occasione della 54ª sessione dell'Assemblea generale dell'ONU con l'adozione all'unanimità del protocollo facoltativo della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), il 6 ottobre 1999. Esso prevede il diritto di petizione e una procedura di indagine per la protezione dei diritti umani delle donne.

Gli Stati membri dell'UE sono stati tra i primi a firmare il protocollo, aperto alla firma il 10 dicembre 1999, e sono stati anche tra i primi a ratificarlo. In una dichiarazione alla sessione plenaria dell'Assemblea generale, la Presidenza ha invitato tutti gli Stati a prendere seriamente in considerazione la firma e la ratifica del protocollo in tempi brevissimi, onde accrescere le possibilità di una sua pronta entrata in vigore (dopo la ratifica da parte di dieci Stati firmatari). Inoltre, la Presidenza ha incoraggiato tutti gli Stati che ancora non l'hanno fatto a ratificare o aderire alla CEDAW, nell'ottica di una ratifica o adesione universale.

Le undici risoluzioni adottate dalla 54^a Assemblea generale che riguardano i diritti umani delle donne sono state cosponsorizzate da molti Stati membri dell'UE, e in alcuni casi da tutti. Nei negoziati che hanno condotto all'adozione delle risoluzioni, tutte per consensus, gli Stati membri dell'UE hanno avuto un ruolo coordinato, attivo e determinante nel trovare soluzioni basate sulla dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione (Quarta conferenza mondiale sulle donne, Pechino, 1995). L'UE ha sintetizzato la sua posizione su tali questioni nella 54^a Assemblea generale in una dichiarazione completa sulla promozione della condizione femminile (punto 109 dell'ordine del giorno) e sull'attuazione dei risultati della quarta conferenza mondiale sulle donne (punto 110 dell'ordine del giorno). In tale dichiarazione, nella prospettiva della sessione speciale dell'Assemblea generale sulle donne, del giugno 2000, ("Pechino+5", cfr. in appresso punto 2.1.3.), l'UE ha espresso il suo impegno incondizionato per la piena attuazione della dichiarazione di Pechino e della piattaforma di azione invocando nuove strategie e ulteriori iniziative per conseguire la parità di genere sulla base degli impegni assunti a Pechino. L'UE ha anche chiaramente dichiarato che la partecipazione della società civile, incluse le ONG, è essenziale in questo processo.

Nella 56^a sessione della CHR, così come nella precedente 54^a Assemblea generale (cfr. punto 2.1.1.), l'UE ha manifestato le sue gravissime preoccupazioni per il fatto che le donne e le ragazze attualmente non godono affatto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su un piano di totale parità con uomini e ragazzi. In una dichiarazione a nome dell'UE sul punto n. 12 all'ordine del giorno, "*Integrazione dei diritti umani delle donne e prospettiva di genere*", la Presidenza ha invitato gli Stati a prevenire e a punire tutti i tipi di violenze con motivazione sessista, nella sfera privata e in quella pubblica. Ha chiesto azioni urgenti ed efficaci contro le pratiche tradizionali nocive e la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, tra cui l'abolizione definitiva della pratica della mutilazione degli organi genitali femminili. Inoltre, ha anche invitato tutti gli Stati a porre fine alla discriminazione e alla segregazione di genere nei settori economico e sociale e a garantire una parità di genere nell'istruzione, nel processo decisionale, nell'assistenza sanitaria e in altre aree. L'UE ha rilevato con preoccupazione il fenomeno della femminilizzazione della povertà e si è compiaciuta per gli sforzi volti a sopprimere e a punire la tratta di esseri umani, specialmente di donne e di bambini, a fini di sfruttamento sessuale o altre forme di sfruttamento. Contrariamente alla posizione assunta da altre delegazioni, l'UE ha sottolineato che i diritti umani delle donne includono i diritti sessuali e i diritti connessi con la salute riproduttiva.

Per quanto riguarda la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), l'UE ha deplorato che, nonostante gli impegni assunti, l'obiettivo della ratifica universale della CEDAW non sia stato ancora raggiunto ed ha incoraggiato tutti gli Stati a ratificare o a aderire alla convenzione con la massima urgenza. Il numero di riserve relative alla CEDAW è fonte di gravi preoccupazioni per l'UE, la quale continua ad invitare gli Stati che sono parte della stessa a ritirare le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della convenzione e chiede con vigore alle parti stesse di riesaminare sistematicamente le altre riserve nella prospettiva di uno scioglimento.

Rifugiati e sfollati

L'impostazione dell'UE per affrontare le situazioni di crisi che comportano lo sfollamento di persone tiene conto del fatto che le violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi alla popolazione civile o intimidazione della stessa, spesso costituiscono la causa primaria dello sfollamento forzato all'interno ed oltre i confini del paese. Ne consegue che il rispetto dei diritti umani, segnatamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze, nonché la democrazia e il buon governo sono elementi cruciali per prevenire lo sfollamento di persone. La salvaguardia dei diritti delle persone appartenenti a minoranze rappresenta un modo essenziale per aumentare la stabilità politica e conseguire una sicurezza umana duratura. In altre parole, una politica dei diritti umani ben funzionante è condizione preliminare per prevenire i flussi di rifugiati e lo sfollamento all'interno del paese.

L'Unione europea ha partecipato attivamente alle deliberazioni della terza Commissione della 54ª sessione dell'Assemblea generale sui punti dell'ordine del giorno connessi con i rifugiati e lo sfollamento interno. La Presidenza finlandese, a nome dell'Unione, ha rilasciato una dichiarazione sulla relazione dell'Alto Commissario per i rifugiati ed ha espresso preoccupazioni per il sussistere di nuovi conflitti e di crisi che coinvolgono i rifugiati, in cui i civili sono stati sempre più colpiti, come in Kosovo, Sierra Leone e Timor orientale. Sono stati inoltre citati la grave situazione della regione dei grandi laghi e il deterioramento della situazione umanitaria nella regione del Caucaso.

L'UE ha contribuito attivamente alle risoluzioni su questi punti, più particolarmente la risoluzione sull'Alto Commissario per i diritti umani e quella sul seguito della conferenza della CSI volta ad affrontare il problema dei rifugiati, degli sfollati e altre forme di sfollamento forzato e di coloro che fanno ritorno, entrambe cosponsorizzate da tutti i 15 Stati membri. L'UE ha inoltre appoggiato la risoluzione sulla protezione e l'assistenza agli sfollati all'interno del paese. L'iniziativa, che si basa sulla risoluzione relativa alla commissione dei diritti dell'uomo, plaude al lavoro svolto dal rappresentante del Segretario Generale per affrontare il problema degli sfollati all'interno del paese e rileva con soddisfazione che le agenzie dell'ONU e le organizzazioni regionali e non governative si basano per il loro lavoro sui principi orientativi in materia di sfollamento interno di cui incoraggia l'ulteriore diffusione e applicazione.

Negli anni recenti, l'UE nel suo complesso è stata il più grande donatore dell'UNHCR ed ha caldeggiato il pieno e costante appoggio agli sforzi dell'Alto Commissario, per affrontare in modo efficace le numerose sfide in materia di protezione dei rifugiati. In questo contesto l'UE ha sottolineato la necessità di affrontare gli spostamenti massicci di persone che caratterizzano i nostri tempi attraverso azioni concertate e coordinate, necessità divenuta ancor più impellente alla luce della crisi del Kosovo. Ciò può essere conseguito solo offrendo all'UNHCR un accesso completo alle zone interessate.

La promozione di soluzioni durature è della massima importanza. Spetta in primo luogo agli Stati prevenire gli sfollamenti forzati e creare le condizioni per il ritorno volontario degli sfollati, in sicurezza e dignità. I rifugiati e gli sfollati che desiderano fare ritorno alle loro case devono poterlo fare in tempi brevi e senza ostacoli. Una speciale attenzione va prestata alle donne e ai bambini che hanno esigenze particolari sia durante il loro soggiorno nei campi profughi che quando chiedono protezione e si stabiliscono in un nuovo paese.

Nel riconoscere la necessità della solidarietà internazionale e della ripartizione dell'onere, l'Unione ribadisce che la responsabilità per la protezione dei rifugiati spetta in primo luogo al paese di accoglienza. Gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e il principio del "non-refoulement" vanno rispettati in tutte le circostanze. Di conseguenza l'UE condanna il ritorno forzato e l'espulsione dei rifugiati. In questo contesto l'UE esprime soddisfazione per la recente adesione del Kazakistan alla convenzione del 1951 e relativo protocollo del 1967 e sollecita gli altri Stati, che non l'abbiano ancora fatto, ad aderire o a ratificare la convenzione quanto prima possibile.

Razzismo, non discriminazione e rispetto della diversità

Razzismo, non discriminazione

L'Unione europea è convinta dell'importanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come sede internazionale in grado di affrontare in modo globale il problema del razzismo e della xenofobia, presente in tutte le regioni del mondo. Tra i numerosi strumenti internazionali che riguardano i diritti dell'uomo adottati sotto la sua egida, la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale occupa un posto particolare e l'Unione europea auspica che essa possa formare oggetto di una ratifica o un'adesione universale.

L'Unione europea ritiene che la tolleranza e il rispetto della diversità siano elementi essenziali nella lotta contro il razzismo, segnatamente per quanto riguarda i membri di minoranze, le popolazioni autoctone e i migranti.

In occasione della 54^a Assemblea generale, l'Unione europea ha pronunciato, il 21 ottobre 1999, una dichiarazione sull'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale. Nel corso della medesima sessione, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno cosponsorizzato le due risoluzioni sul razzismo, adottate per consensus, l'una relativa all'attuazione del programma d'azione per il terzo decennio di mobilitazione contro il razzismo e la discriminazione razziale e alla Conferenza mondiale e l'altra relativa alle misure volte a combattere le forme attuali di razzismo, discriminazione razziale e analoghe forme di intolleranza.

Nell'ultima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo, l'UE ha pronunciato una dichiarazione sul razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e analoghe forme di intolleranza. Essa ha svolto un ruolo

determinante nei negoziati sulla risoluzione 2000/14 sul razzismo, adottata per consensus. In particolare il testo istituisce un ufficio di 11 membri (dei quali, tra gli Stati membri dell'UE, la **Francia**) incaricato di preparare la conferenza mondiale contro il razzismo che si terrà in Sudafrica nel 2001, scadenza importantissima per l'UE nel prossimo anno. L'Unione europea ritiene che la conferenza mondiale e il suo processo preparatorio costituiscano un contributo importante alla mobilitazione generale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e analoghe forme di intolleranza. Essa sostiene l'Alto Commissario per i diritti umani nel suo ruolo di Segretario Generale della Conferenza mondiale e si è impegnata attivamente nella sua preparazione, in particolare attraverso la Conferenza europea. L'Unione europea ha manifestato la sua disponibilità ad appoggiare con un contributo volontario gli altri processi preparatori regionali della Conferenza mondiale.

Popolazioni autoctone

Tutti i paesi dell'UE hanno sostenuto la risoluzione presentata dalla **Danimarca** in cui si raccomanda all'ECOSOC la creazione di un forum permanente per le popolazioni autoctone. Anche se tutti gli aspetti di questo forum non sono stati definitivamente approvati, tale iniziativa rappresenta un passo significativo nella presa in considerazione della problematica delle popolazioni autoctone da parte delle Nazioni Unite.

Minoranze

Infine, la risoluzione presentata dall'**Austria** sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, è stata adottata per consensus. In essa si invitano in particolare gli Stati e la comunità internazionale a difendere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, enunciati nella dichiarazione del 1993 e si invita l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ad avviare nuovamente consultazioni interistituzionali con gli organismi e i programmi delle Nazioni Unite sul problema delle minoranze.

Diritto allo sviluppo

L'UE annette grande importanza al diritto allo sviluppo e alla valutazione della questione dello sviluppo nell'ottica dei diritti dell'uomo e sottolinea il fatto che, nella dichiarazione sul diritto allo sviluppo, l'essere umano è definito come soggetto centrale dello sviluppo. Il diritto allo sviluppo è il diritto umano in virtù del quale ognuno deve poter partecipare e contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e politico nonché essere beneficiario di tale sviluppo, nel cui contesto tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono trovare completa realizzazione. In effetti, la democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani, civili e politici, nonché economici, sociali e culturali sono fattori interdipendenti che si rafforzano reciprocamente.

Il concetto di diritto allo sviluppo è stato definito essenzialmente grazie ai lavori di varie conferenze dell'ONU, dell'Assemblea generale dell'ONU e della Commissione dell'ONU. Dal 1986, anno in cui l'Assemblea generale dell'ONU adottò per la prima volta una dichiarazione sul diritto allo sviluppo, il concetto di diritto allo sviluppo è stato progressivamente ampliato e approfondito, segnatamente quando la conferenza mondiale dei diritti umani, tenutasi a Vienna nel 1993, proclamò il diritto allo sviluppo come diritto umano universale ed inalienabile.

Come per tutti i diritti dell'uomo, gli Stati sono in primo luogo responsabili dell'attuazione del diritto allo sviluppo. Dato che la responsabilità primaria dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo ricade sui governi nazionali è assolutamente necessario che essi agiscano in modo trasparente e responsabile e che la democrazia e il buon governo assumano una posizione di primo piano negli sforzi tesi al diritto allo sviluppo.

Nel contempo anche la comunità internazionale ha un ruolo importante da svolgere a sostegno degli sforzi dei governi nazionali attraverso un'efficace cooperazione internazionale. Di conseguenza il diritto allo sviluppo è un elemento importante degli accordi dell'UE con i paesi in via di sviluppo. L'UE, che è uno dei principali donatori dell'APS, ha costantemente affermato il suo impegno a farsi carico della sua quota dell'onere e ad assicurare che l'adeguamento strutturale sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. L'UE offre la sua assistenza ai fini del consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti dell'uomo che sono, d'altro canto, obiettivi espliciti della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo.

A causa di problemi procedurali, il gruppo sul diritto allo sviluppo istituito dalla Commissione dei diritti dell'uomo non ha potuto per un lungo periodo dare avvio alle sue attività, e in sede di 55^a Assemblea generale dell'ONU non è stato raggiunto un consenso sulla risoluzione relativa al diritto allo sviluppo. I problemi sono stati tuttavia risolti immediatamente prima della 56^a sessione della commissione dei diritti dell'uomo. L'UE ha rilevato con soddisfazione che tale commissione ha potuto adottare per consensus una risoluzione sul diritto allo sviluppo e si compiace che il gruppo sia ora in grado di iniziare i suoi lavori di fondo. Inoltre l'UE si è compiaciuta degli sforzi dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo tesi ad integrare ulteriormente il diritto allo sviluppo nei lavori di tutto il sistema ONU, compreso un rafforzamento dei legami con le istituzioni finanziarie internazionali.

L'UE continuerà a partecipare attivamente alle deliberazioni sul diritto allo sviluppo nelle varie sedi internazionali, segnatamente le agenzie dell'ONU che si occupano di questioni relative ai diritti umani e allo sviluppo.

Diritti economici, sociali e culturali

Per l'UE, l'indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani è un dato inconfutabile. I diritti economici, sociali e culturali non sono di per sé diversi dai diritti civili con cui condividono importanti denominatori comuni, quali il rispetto per l'individuo e la sua dignità e i principi di uguaglianza e non discriminazione. Le due serie di diritti si rafforzano

reciprocamente: per esempio i diritti all'alimentazione, all'istruzione, alla salute, alla sicurezza sociale e ad un'abitazione adeguata contribuiscono al godimento dei diritti civili e politici. Analogamente, il rispetto dei diritti civili e politici (per esempio la libertà di parola e i diritti sindacali) è rilevante per l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali. Le due serie di diritti dovrebbero essere attuate congiuntamente e infatti l'"Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo" (principale linea di bilancio dell'Unione per le attività in materia di diritti dell'uomo e democrazia, cfr. capitolo B7-7, parte III.1.11) dà pari priorità alla promozione di entrambe.

In una dichiarazione dinnanzi alla sessione plenaria della Commissione, la Presidenza (Portogallo) ha ribadito la posizione dell'UE sopra esposta in merito allo status dei diritti economici, sociali e culturali. La Presidenza ha osservato che l'attuazione di tali diritti dovrebbe essere rafforzata e si è compiaciuta per gli importanti lavori intrapresi nel settore dall'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, dalle agenzie specializzate e dalle istituzioni finanziarie internazionali. L'UE, attraverso risoluzioni presentate dagli Stati membri (Francia e Germania) ha anche chiesto di sostenere due meccanismi già esistenti nel settore dei diritti economici, sociali e culturali: l'esperto indipendente in materia di diritti umani e povertà estrema (Anne-Marie Lizin, Belgio), il cui mandato è stato rinnovato per due anni e il Relatore speciale sul diritto all'istruzione (Katarina Tomaševski, Croazia/Danimarca). Nella 56ª sessione della Commissione, gli Stati membri dell'UE hanno inoltre caldeggiato il conferimento dei mandati a due nuovi relatori speciali: in materia di diritto all'abitazione (cosponsorizzazione di una risoluzione adottata per consensus presentata dalla Germania) e di diritto all'alimentazione (voto comune a favore di una risoluzione presentata da Cuba). I mandati prevedono compiti di sorveglianza, formulazione di raccomandazioni politiche e promozione di una cooperazione più stretta.

Per quanto riguarda un altro meccanismo di attuazione potenzialmente importante che è stato proposto, ovvero una procedura di ricorso, l'UE riconosce che, in linea di principio, il godimento di tutti i diritti umani dovrebbe essere promosso mettendo a disposizione adeguati strumenti giuridici. Essa ritiene necessari ulteriori lavori al riguardo, in uno spirito positivo, al fine di chiarire i diversi aspetti giuridici e pratici dell'inquadramento giuridico dei diritti economici, sociali e culturali.

Consapevole del fatto che la povertà, il lavoro minorile, la malnutrizione e l'esclusione sociale sono fenomeni che incidono gravemente sul godimento dei diritti economici, sociali e culturali e che tali fenomeni esistono anche all'interno dell'UE, la dichiarazione della Presidenza in sede di Commissione si è concentrata su tali aspetti. L'UE ha partecipato attivamente anche alla sessione speciale di dialogo organizzata dalla Commissione sulla povertà. Tra gli obiettivi del trattato CE, figura l'obbligo per la Comunità europea e gli Stati membri di combattere l'esclusione (cfr. II 1.3 e introduzione ad III). Per quanto riguarda tali questioni, l'UE ha fornito maggiori dettagli nelle dichiarazioni presentate alla sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU "Vertice mondiale per lo sviluppo sociale e ulteriori iniziative: sviluppo sociale per tutti in un mondo in via di globalizzazione" ("Copenaghen + 5", Ginevra, giugno 2000) (cfr. III, 2.1.4.).

Diritti civili e politici

Nelle dichiarazioni sia in sede di Assemblea generale che di CHR l'Unione europea riafferma costantemente il suo impegno nella difesa dei diritti civili e politici enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti pertinenti relativi ai diritti dell'uomo. Gli Stati membri dell'UE svolgono inoltre pienamente il proprio ruolo nel negoziare e sostenere importanti risoluzioni relative ai pertinenti punti dell'ordine del giorno. Tra gli argomenti cui viene attribuita particolare attenzione rientrano i seguenti:

Detenzione arbitraria e tortura

Nell'ultima riunione della CHR, tutti gli Stati membri dell'UE hanno cosponsorizzato una risoluzione sulla tortura proposta dalla Danimarca. Nel testo, in cui si riafferma che la tortura non è mai giustificabile, si invitano tutti i governi a vietarla e a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Si esprime inoltre apprezzamento per i lavori importanti svolti sia dal Comitato contro la tortura che dal Relatore speciale e si chiedono nel contempo maggiori contributi per il Fondo delle Nazioni Unite di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura. Nell'allegato della risoluzione figurano i principi che disciplinano l'accertamento e la documentazione efficaci della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Gli Stati membri dell'UE hanno anche cosponsorizzato la risoluzione del Costa Rica a sostegno di una pronta conclusione del **progetto di protocollo facoltativo della convenzione contro la tortura**. Gli Stati membri dell'UE sostengono il negoziato di tale protocollo facoltativo inteso ad istituire un sistema preventivo di ispezioni regolari ai luoghi di detenzione, nello spirito del meccanismo esistente nell'ambito della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Comitato europeo per la prevenzione della tortura).

Gli Stati membri dell'UE hanno anche cosponsorizzato un progetto di risoluzione presentato dalla Francia in materia di detenzione arbitraria. Il testo prevede il rinnovo per tre anni del mandato del gruppo sulla detenzione arbitraria e invita gli Stati a rispondere agli "appelli urgenti" di tale gruppo. Nella risoluzione si invitano inoltre gli Stati a garantire che il loro diritto nazionale sia conforme alle pertinenti norme internazionali.

Nella loro dichiarazione, gli Stati membri chiedono a tutti gli Stati di cooperare appieno nell'ambito delle procedure speciali dell'ONU in materia di tortura e di detenzione arbitraria. L'UE ha espresso il suo compiacimento per le recenti adesioni alla convenzione contro la tortura di *Bolivia, Belgio, Turkmenistan, Giappone e Mozambico* e per le visite del Relatore speciale in *Kenia, Camerun e Romania*. L'UE ha espresso l'auspicio che il Relatore speciale possa effettuare una visita in *Cina* e il suo rammarico che i governi di *Algeria, Bahrain, Brasile, Egitto, India, Indonesia e Tunisia* non abbiano dato seguito alle richieste del Relatore speciale di visitare tali paesi. La dichiarazione dell'UE esprime inoltre le preoccupazioni condivise dagli Stati membri circa le prassi di detenzione amministrativa e di rieducazione attraverso il lavoro adottate dalla *Cina*.

Norme in materia di giustizia

Gli Stati membri dell'UE hanno sostenuto varie iniziative volte al rafforzamento dell'applicazione della giustizia, componente vitale per permettere ai singoli individui di godere pienamente dei propri diritti.

L'UE si è associata al consenso sul progetto di risoluzione presentato dall'Austria in cui si esprime compiacimento per i lavori del Comitato per i diritti del bambino e dell'Alto Commissario per i diritti umani volti a raccomandare miglioramenti nei sistemi giudiziari nazionali per i minori e a monitorare la questione. Il testo invita inoltre tutti gli Stati a stanziare risorse adeguate per garantire la piena attuazione a livello nazionale delle norme internazionali in materia di giustizia minorile.

Gli Stati membri dell'UE hanno cosponsorizzato la risoluzione dell'Ungheria in cui viene sottolineata l'importanza fondamentale di una magistratura indipendente e imparziale ai fini della protezione di tutti i diritti dell'uomo, e viene riconosciuto il ruolo della società civile nella promozione di tali principi. Nel testo si esprime compiacimento per gli sforzi compiuti dal Relatore speciale in materia di indipendenza dei giudici e degli avvocati, in particolare le sue pubblicazioni tramite l'OHCHR e il manuale di formazione in materia di diritti dell'uomo destinato ai giudici e agli avvocati.

L'UE riconosce l'importanza di trovare rimedi efficaci agli errori giudiziari e ad altre violazioni dei diritti dell'uomo. **Gli Stati membri dell'UE hanno quindi potuto associarsi al consenso sulla risoluzione del Cile relativa al diritto alla restituzione, al risarcimento e alla riparazione a favore delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.** Il testo invita gli Stati a presentare osservazioni sul progetto di principi e orientamenti fondamentali preparato da un esperto indipendente in materia di restituzione.

Nella sua dichiarazione alla CHR, l'UE ha ribadito l'importanza della non discriminazione nella gestione della giustizia, nonché i principi della presunzione di innocenza, di processi equi, pubblici e tempestivi e di una adeguata rappresentanza legale. L'UE ha espresso soddisfazione per la visita in **Guatemala** del Relatore speciale, pur deplorando che vincoli di carattere finanziario abbiano impedito una visita già programmata in **Sud Africa**. L'UE ha anche ribadito le sue profonde preoccupazioni per i procedimenti per diffamazione avviati contro il relatore speciale in **Malaysia**, e in particolare per il fatto che il governo della Malaysia continua a disattendere il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia circa l'immunità del Relatore da qualsiasi tipo di azione giudiziaria per le dichiarazioni rese nella sua veste ufficiale.

Libertà di espressione e libertà di religione o di credo

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno cosponsorizzato una risoluzione presentata dall'Irlanda in sede di CHR relativa all'attuazione della dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo. Il testo invita tutti gli Stati a garantire che il diritto nazionale offra salvaguardie adeguate e garanzie effettive in materia di libertà di religione e di credo, compresa la possibilità di ricorso. Il testo incoraggia inoltre il Relatore speciale a contribuire ulteriormente alla prossima conferenza mondiale contro il razzismo.

In merito ad un punto correlato, gli Stati membri dell'UE hanno aderito al consenso su un progetto di risoluzione presentato dalla Finlandia in cui si riconosce il diritto di ogni persona all'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare, quale legittimo esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione. Il testo chiede all'UNHCHR di preparare un inventario e un'analisi delle migliori prassi per la riunione della CHR del prossimo anno.

Gli Stati membri dell'UE hanno cosponsorizzato la risoluzione avanzata dal Canada in materia di libertà di opinione e di espressione. Il testo chiede la liberazione di tutte le persone detenute a motivo delle loro opinioni e invita gli Stati a attuare provvedimenti per ridurre l'incidenza delle violazioni nei confronti di coloro che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione. Tali provvedimenti comprendono definizioni più chiare delle leggi in materia di sicurezza dello Stato e una richiesta di porre fine al ricorso illecito alle disposizioni in materia di stato di emergenza. Il testo ribadisce il sostegno della Commissione al Relatore speciale.

La dichiarazione dell'UE pone l'accento sull'importanza della libertà di opinione e di espressione, nonché della libertà di religione e di credo in quanto elementi fondamentali in uno Stato fondato sui principi della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto per la dignità della persona. L'UE ha nuovamente espresso le sue preoccupazioni in particolare per le molestie e l'intimidazione di oppositori e attivisti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani. Più specificamente, l'UE ha manifestato la sue preoccupazioni per le recenti dure sentenze proclamate contro membri del Partito democratico cinese e di Falun Gong. L'UE ha condannato il fatto che in Cina gli individui possano essere puniti in seguito all'esercizio del loro diritto di libertà di espressione o di religione.

Sparizioni forzate o involontarie, esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie

Gli Stati membri hanno cosponsorizzato una risoluzione presentata dalla Francia in materia di sparizioni forzate o involontarie. Tale risoluzione sollecita i governi a cooperare più strettamente con il gruppo dell'ONU e ribadisce che le sparizioni forzate o involontarie costituiscono crimini contro l'umanità. Il testo invita inoltre il Segretario Generale dell'ONU a diffondere ampiamente il progetto di convenzione internazionale relativa alla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate e a chiedere l'opinione degli Stati, delle organizzazioni internazionali e delle ONG. In merito ad un punto correlato, gli Stati membri dell'UE si sono associati al consenso su un progetto di risoluzione presentato dalla Russia in materia di cattura di ostaggi, in cui si invitano tutti gli Stati ad adottare le misure necessarie per prevenire, combattere e punire gli atti di cattura di ostaggi, anche attraverso un rafforzamento della cooperazione internazionale.

Gli Stati membri dell'UE si sono associati alla Svezia nel cosponsorizzare un progetto di risoluzione relativa alle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Il testo sottolinea che l'impunità continua ad essere un fattore importante nella commissione di violazioni dei diritti dell'uomo e rileva il grandissimo numero di esecuzioni extragiudiziali commesse in nome della passione o dell'onore o contro i difensori dei diritti umani. La risoluzione invita inoltre gli Stati che tuttora mantengono la pena di morte a rispettare appieno gli obblighi prescritti dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani.

L'UE ha riconosciuto il ruolo importante della scienza forense associandosi al consenso su un progetto di risoluzione presentato dalla Svezia. La risoluzione sottolinea l'utilità della scienza forense nella raccolta delle prove di violazioni gravi dei diritti dell'uomo, quali la tortura e le esecuzioni extragiudiziali, e nelle indagini sui casi di sparizione. Invita inoltre l'OHCHR a continuare a produrre materiale di riferimento e a formare squadre forensi in loco.

Nella sua dichiarazione, l'UE ha condannato con vigore le sparizioni forzate e involontarie nonché le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Tali violazioni sono incompatibili con lo Stato di diritto e rappresentano una esecrabile negazione della dignità umana e personale. L'UE si è compiaciuta per la relazione dei pertinenti gruppi di lavoro e ha invitato tutti i governi a collaborare strettamente con tali gruppi.

Promozione e consolidamento della democrazia

Gli Stati membri dell'UE hanno cosponsorizzato un'iniziativa presentata dalla Romania volta a definire gli elementi fondamentali della democrazia e il loro rapporto con le norme universali in materia di diritti umani. Il progetto di risoluzione, adottato con votazione, riafferma il nesso indissolubile tra diritti dell'uomo e società democratica e invita gli Stati a consolidare la democrazia attraverso il pluralismo, la protezione dei diritti umani, una più ampia partecipazione al processo decisionale, lo sviluppo di istituzioni competenti e pubbliche, il rispetto dello Stato di diritto, lo svolgimento di elezioni libere, eque e regolari e il buon governo, in particolare con trasparenza e responsabilità.

Difensori dei diritti umani

L'UE annette la massima importanza all'opera svolta in tutto il mondo dai difensori dei diritti umani, sia che agiscano come singoli o come membri di ONG, partiti democratici o organizzazioni sindacali. Questi individui coraggiosi difendono, spesso con grande rischio personale i diritti dell'uomo e forniscono informazioni sulla situazione dei diritti dell'uomo nei rispettivi paesi o a livello mondiale. Essi si adoperano per la tutela delle vittime e lottano contro l'impunità. Si tratta per lo più di persone sconosciute che si battono per diritti che sono universali. Hanno anche contribuito in modo sostanziale a molti dei passi avanti compiuti nel settore dei diritti dell'uomo. Siamo consapevoli che il loro lavoro è difficile e troppo spesso pericoloso.

L'UE ritiene che la dichiarazione sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale nel dicembre 1998 in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, costituisca un progresso significativo per la comunità internazionale. Scopo della dichiarazione è fornire riconoscimento e protezione a tali individui, gruppi e organizzazioni. Essa non crea diritti speciali ma ribadisce il fatto che i diritti umani di coloro che si fanno portavoce per la difesa dei diritti umani degli altri devono essere rispettati e tutelati.

Gli Stati, ai sensi della dichiarazione, si sono impegnati a proteggere concretamente i difensori dei diritti umani a rischio, ma, dovrebbero essere compiuti sforzi supplementari, a livello internazionale per promuovere l'attuazione di questo nuovo strumento in materia di diritti dell'uomo.

È a tal fine che l'Unione europea, nella 56a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo, ha appoggiato con vigore e ha cosponsorizzato la risoluzione sui difensori dei diritti umani presentata dalla *Norvegia*, in cui si chiede di istituire un meccanismo speciale con la designazione, da parte del Segretario Generale, di un rappresentante speciale per i difensori dei diritti umani. L'Unione europea ritiene

che questo nuovo meccanismo contribuirà ad affrontare i problemi cui sono esposti i difensori dei diritti umani. Il rappresentante del Segretario Generale, conformemente al suo mandato, dovrà esaminare le funzioni necessarie per una promozione e un'attuazione efficaci della dichiarazione. Da una parte dovrà procurare e ricevere informazioni in merito alle violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani ed esaminare e reagire adeguatamente a tali informazioni. Dall'altra, dovrà anche esaminare le misure o le prassi che hanno un'incidenza sulle attività dei difensori dei diritti umani e raccomandare programmi di assistenza tecnica che l'ufficio dell'HCHR dovrà mettere a disposizione. L'UE è pronta a cooperare con la persona che verrà designata al fine di individuare il modo migliore per sostenerla nello svolgimento dei suoi compiti.

Diritto dei popoli all'autodeterminazione

Nelle sedi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti dell'uomo la problematica del diritto all'autodeterminazione forma oggetto di discussioni relative alla situazione nei territori occupati e nel Sahara occidentale e comprende la questione dei mercenari. Nel motivare la posizione assunta nella 54a sessione dell'Assemblea generale, l'Unione europea ha riaffermato il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, compresa l'ipotesi di uno Stato palestinese. Nella 56a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo, l'Unione europea non è stata nuovamente in grado di appoggiare la risoluzione presentata da Cuba riguardo ai mercenari. Nella sua dichiarazione, l'UE ha espresso la sua preoccupazione per i pericoli insiti nell'attività di mercenario, ribadendo che a suo parere la questione deve essere esaminata dalla Sesta Commissione (questioni giuridiche) dell'Assemblea generale e non dalla Commissione dei diritti dell'uomo.

3.2.1.3. Processo di revisione di Pechino

La sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) Pechino + 5, svoltasi nel giugno 2000, è stata l'occasione di procedere ad una valutazione globale della condizione femminile attuale in relazione agli obiettivi di parità di genere, non discriminazione e - di conseguenza - del grado di partecipazione delle donne. Nel corso della valutazione, i partecipanti hanno esaminato i dodici principali settori problematici della Piattaforma d'azione di Pechino, assicurando nel contempo che gli obiettivi e le finalità di Pechino non fossero rinegoziati e che le nuove iniziative non venissero meno agli obiettivi prefissati da Pechino.

In una riunione preparatoria, innovativa ed interattiva a livello regionale, tenuta a Ginevra il 19-21 gennaio 2000, gli Stati europei (Commissione economica per l'Europa - ECE) sono giunti a conclusioni concordate (E/CN.6/2000/PC/6/ADD.4) che costituiscono un contributo prospettivo all'UNGASS. La riunione ha consentito ai paesi dell'Europa centrale e orientale di rendere visibili gli sforzi compiuti nel promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne. La riunione è stata caratterizzata inoltre dall'intensa partecipazione delle organizzazioni non governative.

La sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "Donne 2000: uguaglianza dei sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo" (Pechino + 5) è pervenuta, dopo lunghe negoziazioni, ad un accordo su un documento conclusivo sostanziale nel quale sono valutati i progressi realizzati e gli ostacoli sorti dopo Pechino, sono identificate le nuove sfide alla parità di genere e sono proposte nuove iniziative da adottare ulteriormente per dare piena e rapida attuazione alla Piattaforma d'azione.

Nella sua valutazione, l'UNGASS ha affermato che "sono state varate riforme giuridiche al fine di vietare qualsiasi forma di discriminazione e sono state abolite disposizioni discriminatorie nella legislazione in materia civile, penale e sullo stato civile che disciplina le relazioni matrimoniali e familiari, tutte le forme di violenza, i diritti di proprietà e immobiliari, nonché i diritti politici e in materia di lavoro e di occupazione delle donne."

È stato peraltro osservato che la discriminazione basata sul sesso e tutte le altre forme di discriminazione, in particolare, il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e analoghe forme di intolleranza, continuano a mettere in pericolo il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne. Vigono ancora leggi discriminatorie, pratiche dannose operate per rito e tradizione, nonché stereotipi legati al sesso. Le lacune d'ordine legislativo e regolamentare, la mancata attuazione e il non rispetto delle leggi e regolamenti perpetuano, tanto de jure quanto de facto, ineguaglianze e discriminazioni e in alcuni casi sono state varate nuove leggi discriminatorie ai danni delle donne.

Nonostante i notevoli sforzi prodigati, l'UE non è riuscita a circondarsi dell'appoggio sufficiente per far sì che il testo trattasse specificamente della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Il documento conclusivo contiene una serie di nuove iniziative concordate per superare gli ostacoli e raccogliere nuove sfide in vista del conseguimento della parità di genere. In materia di diritti dell'uomo spiccano i seguenti impegni:

- i) provvedere al più presto all'abrogazione di leggi discriminatorie, possibilmente entro il 2005 (102b);
- ii) adottare tutti i provvedimenti necessari per abolire la discriminazione e la violenza ai danni delle donne e delle ragazze (102m);
- iii) emanare leggi in materia penale che disciplinino tutte le forme di violenza entro le mura domestiche, compreso lo stupro da parte del coniuge (103c);
- iv) sviluppare e attuare leggi volte ad eliminare i cosiddetti delitti d'onore che costituiscono una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze (103d);
- v) raggiungere, con la piena partecipazione di tutti i paesi, un accordo internazionale su indicatori e mezzi per misurare la violenza nei confronti delle donne (125h);
- vi) intensificare la cooperazione internazionale e assicurare l'effettiva attuazione della legislazione nazionale intesa ad estirpare la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, compresi i delitti d'onore, i delitti passionali, gli atti di violenza e gli omicidi connessi con la dote e gli attacchi con acido (130a);
- vii) promuovere e tutelare i diritti umani di tutte le donne migranti (132b);

- viii) promuovere azioni legali e attuare la normativa vigente al fine di promuovere l'accesso delle donne ai diritti di proprietà e immobiliari;
- ix) promuovere l'accesso delle donne ai diritti politici e ai diritti in materia di lavoro e occupazione.

Il documento conclusivo dà inoltre mandato alla Commissione sulla condizione femminile affinché valuti e prosegua l'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino e relativo follow-up. La Commissione sulla condizione femminile, nella veste di comitato preparatorio dell'UNGASS, dovrà inoltre esaminare opportune forme di follow-up dei risultati di "Donne 2000".

La Commissione europea, che rappresenta la Comunità europea nell'ambito dell'ONU (con lo status di osservatore), è stata attivamente coinvolta nella revisione quinquennale della Piattaforma d'azione di Pechino. La Commissione ha preparato un quadro generale sullo stato di attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino a livello comunitario, in risposta ad un questionario dell'ONU al riguardo. La Commissione ha esaminato i progressi realizzati all'interno dell'Unione nei dodici principali settori problematici. La Commissione ha inoltre organizzato il 3-4 febbraio 2000 a Bruxelles una conferenza europea sul follow-up della Piattaforma, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e le ONG. La conferenza si è incentrata su 4 questioni trasversali: integrazione della dimensione di genere in tutti i settori politici; dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo; coinvolgimento delle donne nella politica, nella società e nell'economia e diritti umani delle donne.

3.2.1.4. Processo di revisione di Copenaghen

Per la prima volta nella storia, i Capi di Stato e di Governo, riuniti al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale delle Nazioni Unite (1995), hanno riconosciuto il significato dello sviluppo sociale e del benessere umano nel pieno rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e hanno dato a tali obiettivi la più alta priorità. La dichiarazione sullo sviluppo sociale e il relativo programma d'azione costituiscono una nuova base d'intesa per porre la popolazione al centro dello sviluppo sostenibile ed eliminare la povertà, favorire un impiego pieno e produttivo, e promuovere l'integrazione sociale per il conseguimento di società stabili, sicure e giuste per tutti.

Da quando si è tenuto il Vertice è stata data una priorità più grande allo sviluppo sociale negli obiettivi programmatici a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, i processi di revisione e di valutazione cinque anni dopo Copenaghen, i cui risultati figurano nel documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale (Ginevra, giugno 2000), indicano che, nonostante alcuni progressi, le disuguaglianze all'interno e fra gli Stati sono in crescente aumento.

Da quando si è tenuto il Vertice il mondo ha dovuto affrontare nuove sfide per adempiere gli impegni assunti e realizzare gli obiettivi della dichiarazione e del programma d'azione, quali l'avanzata della globalizzazione e dell'interdipendenza. La sessione speciale di Ginevra ha pertanto adottato una serie di nuove iniziative per migliorare l'attuazione della dichiarazione di Copenaghen e del relativo programma d'azione, riaffermando il suo totale impegno per quest'ultimo negli anni a venire.

Nella sessione speciale, l'Unione europea ha ribadito il principio sancito dalla dichiarazione di Vienna e dal relativo programma d'azione secondo cui "la democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda". Ha inoltre sottolineato l'importanza di un ambiente politico, giuridico ed economico favorevole al conseguimento dello sviluppo sociale, ribadendo che si può raggiungere lo sviluppo sociale sostenibile soltanto in un quadro politico valido basato sul buon governo.

Nel contempo, sono stati intensificati gli sforzi volti al perseguimento della parità fra uomini e donne per il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne, con il sostegno dell'Unione europea a favore di iniziative adottate nella sessione speciale "Donne 2000" (Pechino + 5), che sono state opportunamente integrate nel documento conclusivo adottato a Ginevra.

Fatti salvi gli obiettivi che mirano all'eliminazione della povertà globale e alla promozione del pieno impiego e dell'integrazione sociale, priorità essenziali delle nostre politiche sociali ed economiche, l'Unione europea, nella sessione di Ginevra, ha prestato particolare attenzione a tre tematiche.

Per quanto concerne l'occupazione, è emersa la necessità di rispettare, promuovere e attuare i principi contenuti nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sua applicazione, quale presupposto per lo sviluppo sociale ed economico. È stata inoltre riconosciuta la necessità di annettere un'importanza primaria alla ratifica e alla piena attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Al riguardo, sebbene l'UE fosse fautrice di un linguaggio più incisivo sulla questione (soprattutto per quanto riguarda gli affari e i diritti fondamentali dei lavoratori), i termini usati nel documento conclusivo possono considerarsi un passo avanti.

Il documento finale tratta inoltre dell'eliminazione del lavoro minorile, per la quale è necessario - fra le altre misure - dare sostegno e partecipare alla campagna globale per l'eliminazione immediata delle forme peggiori di lavoro minorile, nonché promuovere la ratifica universale e la piena attuazione della convenzione OIL n. 182 in materia. Il documento evidenzia altresì la necessità di una stretta collaborazione tra l'OIL, l'UNICEF, la Banca mondiale e altri organi competenti nella definizione e applicazione di piani nazionali che assicurino l'accesso all'istruzione di base, accrescano le opportunità di occupazione e creino opportunità economiche per le famiglie di ex bambini lavoratori, prestando particolare attenzione alla situazione delle bambine.

Altrettanto importante per l'Unione europea è il riferimento nel testo al concetto di buon governo. Al riguardo, sebbene l'inclusione del termine abbia suscitato grandi difficoltà (che risalgono alle riunioni di Seattle e dell'UNCTAD X), la sua inclusione descrittiva nel documento finale, sia nella dichiarazione politica che nel documento sulle nuove iniziative, è considerata accettabile.

Inoltre, nel quadro delle tematiche contemplate dal patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e dalla dichiarazione sul diritto allo sviluppo, si può osservare che nei documenti finali i governi ribadiscono il loro impegno a promuovere l'attuazione dei diritti sanciti da entrambi gli

strumenti. In particolare, la sessione speciale si è prefissa l'obiettivo globale (fino ad allora enunciato soltanto dall'OCSE) di dimezzare la proporzione della popolazione mondiale che versa in condizioni di estrema povertà entro il 2015. La sessione speciale ha inoltre tenuto conto dei risultati della conferenza di Dakar sul tema "Istruzione per tutti", dedicando ampio spazio a tematiche generali relative alla salute, l'accesso a servizi sociali di base e la lotta contro l'AIDS.

3.2.1.5. Follow-up del vertice mondiale sui bambini: processo preparatorio della sessione speciale dell'Assemblea generale nel 2001

La sessione speciale per il follow-up del vertice mondiale sui bambini, l'UNGASS 2001, si terrà a New York nel settembre del prossimo anno. La sessione speciale costituirà, per la comunità mondiale, un'occasione importante per rinnovare gli impegni sottoscritti nei confronti dei bambini, in linea con gli obblighi assunti nel quadro del Comitato per i diritti del bambino, e per portare avanti tali impegni nell'ambito dei lavori a favore dei bambini e dei loro diritti nel prossimo decennio. Il processo preparatorio e di riesame in vista della sessione speciale consentirà agli Stati di fare il punto su quanto realizzato dal 1990 relativamente agli obiettivi identificati dal vertice mondiale sui bambini, nel contesto più ampio della promozione dell'attuazione dei diritti dei bambini. L'Unione europea annette la massima importanza alla partecipazione della società civile in questo processo preparatorio e nell'UNGASS stessa e prenderà pertanto le necessarie disposizioni affinché le organizzazioni non governative partecipino alla sessione.

I principali obiettivi in materia di diritti dei bambini non possono essere realizzati senza la partecipazione di organizzazioni giovanili. Al pari, è necessario continuare ad incoraggiare un'interazione sempre maggiore con i giovani nell'ambito del processo di riesame nazionale e a livello intergovernativo. L'Unione europea auspica che si organizzi un evento speciale/un forum sui diritti dei bambini in relazione diretta con la sessione speciale, con un'ampia partecipazione di bambini e giovani, della società civile e del settore privato ai fini dell'adozione di azioni a favore dei bambini. L'Unione europea ritiene che il processo preparatorio debba incentrarsi sulla valutazione dei progressi realizzati alla luce degli obiettivi individuati, evidenziando i principali ostacoli e assicurando l'adozione di iniziative concrete e mirate nonché di indicatori di progresso per proseguire l'attuazione.

3.2.2. OSCE

Per l'Unione europea la dimensione umana riveste un'importanza particolare in quanto rappresenta uno degli elementi principali del concetto globale di sicurezza. L'Unione sostiene pertanto fermamente tutte le attività correlate alla dimensione umana nonché la necessità di affrontare le tematiche relative alla dimensione umana nei singoli paesi partecipanti. Questo impegno dell'UE si fonda sul documento di Copenaghen e sugli altri impegni concernenti la dimensione umana dell'OSCE.

L'UE ritiene inoltre che la dimensione umana dell'OSCE sia determinante nelle sue relazioni con gli altri paesi partecipanti, compreso nel contesto del processo di allargamento dell'UE, essendo esse incentrate sull'impegno comune di creare un partenariato di libertà e prosperità.

L'UE ha assunto il fermo impegno di appoggiare le istituzioni dell'OSCE impegnate nell'attuazione dell'acquis normativo dell'OSCE, impedendo in tal modo i conflitti. Essa è uno dei principali partecipanti ai lavori dell'OSCE, alle sue missioni in loco e alle sue istituzioni. L'UE tiene in gran conto il lavoro compiuto nell'ambito delle attività in materia di diritti dell'uomo condotte dagli organi dell'OSCE specificamente incaricati della questione, in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), l'Alto Commissario per le minoranze nazionali e il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione. L'UE ribadisce il pieno appoggio alle riunioni straordinarie sulla dimensione umana la cui utilità è già stata dimostrata, non da ultimo, quale sede di discussione fra i rappresentanti di governo e delle ONG.

L'UE ha ampiamente sottolineato il ruolo importante svolto dalle ONG nelle attività connesse con la dimensione umana, accogliendo con favore l'interesse crescente delle ONG per le riunioni sull'attuazione della dimensione umana e le riunioni straordinarie sulla dimensione umana. L'UE ritiene al tempo stesso che queste riunioni debbano essere ulteriormente sviluppate in modo tale da consolidare il loro ruolo positivo agli occhi della società civile.

La cooperazione che da lungo tempo lega l'OSCE e l'Unione europea in materia di diritti dell'uomo è stata consolidata dalla piattaforma di cooperazione in materia di sicurezza, integrata nella Carta sulla sicurezza europea, che è stata approvata al vertice dell'OSCE, tenutosi ad Istanbul nel novembre 1999.

La Carta ha creato inoltre lo strumento REACT, che consente all'OSCE di rispondere più prontamente alle violazioni dei diritti umani al fine di prevenire i conflitti. Con decisione adottata il 30 giugno 2000, REACT è diventato operativo. L'UE ha appoggiato vivamente l'instaurazione di questo strumento.

L'UE intende migliorare l'attuazione complessiva dei suoi numerosi programmi di assistenza e di cooperazione a livello regionale, nonché di quelli definiti nel fitto intreccio di accordi di vario genere che ha concluso con quasi tutti gli Stati membri dell'OSCE.

Sunto di alcune tematiche prioritarie per l'UE nel quadro dell'OSCE

Questioni di genere

L'UE accoglie con favore l'enfasi crescente posta nell'ambito dell'OSCE sulle tematiche di genere. La riunione straordinaria sulla dimensione umana, riguardante le questioni di genere (14-15 giugno 1999), la discussione sull'argomento nella conferenza di revisione di Vienna, la riunione sulla dimensione umana relativa alla tratta degli esseri umani (19 giugno 2000) e la messa a punto del Piano d'azione dell'OSCE sulle questioni di genere hanno portato a diverse proposte costruttive sulla maniera di conseguire la piena attuazione di pari diritti ed opportunità fra uomini e donne a livello sia normativo che pratico. L'UE si adopererà attivamente per realizzare gli obiettivi prefissati dal piano d'azione.

Pena di morte

Il tema della pena capitale è stato introdotto nell'elenco degli impegni dell'OSCE sulla dimensione umana in occasione del documento conclusivo di Vienna del 1989 e del documento di Copenaghen del 1990 che indicano gli impegni degli Stati membri dell'OSCE.

Detti principi e impegni sono stati successivamente ribaditi dagli Stati membri dell'OSCE alla riunione di Mosca (1991), al vertice di Helsinki (1992) e al vertice di Budapest (1994).

Una riunione straordinaria sulla dimensione umana è stata organizzata dall'OSCE a Vienna, il 27 marzo 2000, a fine di discutere soprattutto il tema "Diritti dell'uomo e pene o trattamenti inumani". In occasione della stessa, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha pubblicato un documento di inquadramento su "La pena di morte nell'area dell'OSCE". **La tendenza mondiale verso l'abolizione, sostenuta attivamente dall'UE, si è manifestata anche all'interno dell'area dell'OSCE.**

Diritti del fanciullo

L'UE approva pienamente le proposte avanzate durante la conferenza di revisione di Vienna secondo cui i diritti del fanciullo, quali enunciati nel documento di Copenaghen, dovrebbero costantemente figurare nell'ordine del giorno dell'OSCE e nelle attività e programmi di assistenza dell'ODIHR.

L'UE ha accolto con favore il nuovo slancio impresso in seno all'OSCE ai temi relativi ai bambini e ha sostenuto l'iniziativa di riunire le varie dimensioni dell'OSCE quali gli aspetti economici e politico-militari.

Bambini nei conflitti armati

La consapevolezza della vittimizzazione dei bambini nel contesto di conflitti armati è cresciuta nei lavori dell'OSCE, come è risultato in occasione della riunione della conferenza sulla dimensione umana dell'OSCE tenutasi a Copenaghen nel 1990 e, più recentemente, durante il vertice di Istanbul del novembre 1999.

Il seminario dell'OSCE sulla dimensione umana, tenuto a Varsavia il 23-26 maggio del corrente anno, ha trattato specificamente la questione dei bambini e conflitti armati. Una relazione completa del seminario è stata pubblicata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) (*cfr.*: www.odihhr.org).

L'UE ha accolto con favore il dibattito generale del seminario di Varsavia che ha trattato in modo approfondito e proficuo il futuro ruolo dell'OSCE in materia di bambini e conflitti armati. **I vantaggi comparati offerti dall'OSCE nell'allarme rapido, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la stabilizzazione postbellica** potrebbero essere esaminati conformemente al mandato conferito dai Capi di Stato e di Governo a Istanbul. Nella dichiarazione finale sui risultati del seminario, l'UE ha in particolare sottolineato i seguenti aspetti:

- l'OSCE dovrebbe incoraggiare attraverso i suoi organi competenti gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti del fanciullo e sciogliere le riserve che sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo di tali strumenti. Va inoltre ricordato che spetta in primo luogo ai Governi nazionali attuare gli impegni ed obblighi internazionali nella legislazione nazionale degli Stati membri;

- i Capi Missione dell'OSCE dovrebbero, se del caso, includere la questione dei diritti del fanciullo nelle loro relazioni periodiche;

- l'OSCE dovrebbe sviluppare ulteriormente la formazione specializzata sui diritti del fanciullo per i membri delle sue missioni, nonché valutare la necessità di elaborare orientamenti sui diritti del fanciullo per l'intero personale delle missioni e delle pertinenti istituzioni dell'OSCE;

- gli Stati partecipanti dovrebbero distaccare esperti ai fini della valutazione della situazione in collaborazione con le comunità ed autorità locali e le ONG e con la partecipazione dei bambini;

- gli Stati membri dovrebbero tener conto, nella selezione dei membri delle missioni, dei requisiti utilizzati per la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

- la questione dei bambini e conflitti armati dovrebbe inoltre essere collegata con il problema delle armi portatili e delle armi leggere.

L'UE, pur non essendo favorevole alla riapertura del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza, potrebbe valutare modi possibili per elaborare un supplemento o un'intesa in merito alle disposizioni specifiche del Codice, alla luce delle nuove norme fissate dal diritto internazionale umanitario e dalla legislazione sui diritti dell'uomo.

Tratta degli esseri umani

La riunione straordinaria sulla dimensione umana tenutasi a Vienna il 19 giugno 2000 ha trattato la questione della "tratta degli esseri umani".

Gli Stati membri dell'OSCE svolgono al riguardo un ruolo rilevante in quanto, già sin dal documento di Mosca del 1991, essi hanno convenuto che "cercheranno di eliminare ... tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della

prostituzione femminile." Tale impegno è ribadito al punto 24 della Carta sulla sicurezza europea, adottata dal vertice dell'OSCE tenutosi a Istanbul nel novembre 1999.

Gli Stati membri dell'OSCE dovrebbero adattare ulteriormente il loro diritto interno al fine di fornire una protezione adeguata alle vittime e promuovere l'azione penale nei confronti degli autori dei reati. L'azione a livello nazionale dovrebbe comprendere anche accordi bilaterali tra Stati, l'attuazione di politiche sociali nonché la creazione di programmi nei paesi d'origine volti a prevenire tutte le forme di tratta, come raccomandato dall'ODIHR nella sua proposta di piano d'azione per il 2000 per le attività volte alla lotta contro la tratta degli esseri umani.

L'UE ritiene che l'OSCE possa essere una sede particolarmente efficace per lo scambio di informazioni e lo sviluppo di strategie comuni o coordinate contro la tratta degli esseri umani, in quanto molti dei principali paesi d'origine, di transito e di destinazione sono Stati membri dell'OSCE. L'UE accoglie con favore la nomina in seno all'ODIHR di un consigliere sulle questioni relative alla tratta degli esseri umani.

3.2.3. Consiglio d'Europa

L'Unione e il Consiglio d'Europa condividono gli stessi obiettivi di difesa e promozione dei diritti dell'uomo. Nel 1999, anno del 50° anniversario del Consiglio d'Europa, l'Unione ha ribadito l'importanza che annette ai valori difesi da tale Istituzione, cioè la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.

L'UE continuerà a perseguire una più stretta cooperazione, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Dublino al riguardo

Negli ultimi anni c'è stata una notevole mobilitazione delle risorse comunitarie a sostegno del Consiglio d'Europa, segnatamente nell'attuazione di programmi comuni di cooperazione ed assistenza ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

L'UE continuerà a sostenere e contribuire attivamente all'attuazione del processo di riforma in seno al Consiglio d'Europa, volto a riorientare i compiti e le priorità del Consiglio e a rafforzare la sua cooperazione con le altre organizzazioni europee, in particolare l'UE e l'OSCE.

L'UE riconosce che il Consiglio d'Europa allargato è un importante consesso politico paneuropeo che riunisce l'UE e gli altri Stati europei e promuove un ulteriore rafforzamento delle politiche e dei diritti dell'uomo comuni all'interno dell'Europa, ad esempio per quanto

riguarda l'abolizione della pena di morte. Il ruolo del Consiglio d'Europa integra le strategie comuni dell'UE nei confronti di vari Stati di importanza fondamentale, in particolare la *Federazione russa*. I valori e le norme del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo sono inoltre complementari ai criteri per il futuro allargamento dell'Unione europea.

L'UE condivide il riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa, sulla base del concetto di "stabilità democratica", dell'interdipendenza di diritti dell'uomo, democrazia, buon governo e Stato di diritto nonché consolidamento della pace, stabilità e prevenzione dei conflitti. L'UE accoglie con favore l'accresciuto ruolo del Consiglio d'Europa nelle crisi regionali (Europa sudorientale, Cecenia), in particolare attraverso il patto di stabilità.

L'UE apprezza l'impegno del nuovo commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa in tali crisi regionali, accoglie con favore l'accordo tra il Consiglio d'Europa e la Federazione russa sulla presenza in Cecenia di esperti in materia di diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e si aspetta una piena collaborazione da parte delle autorità russe nel loro lavoro.

L'UE esprime compiacimento per l'importante attività normativa svolta in seno al Consiglio d'Europa dalla sua creazione, nonché l'insieme dei meccanismi istituiti per controllare e garantire l'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo.

Detti diritti sono segnatamente sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha istituito una Corte, ora unica e permanente, incaricata di esaminare tutte le presunte violazioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente. La giurisprudenza elaborata da tale organo giurisdizionale europeo esercita una crescente influenza sulla legislazione e sui sistemi giuridici degli Stati contraenti.

L'Unione europea desidera inoltre ricordare l'importanza della **Carta sociale europea**, concepita quale complemento della Convenzione europea in campo sociale, che ha ugualmente previsto un sistema di controllo.

L'Unione si compiace del ruolo fondamentale svolto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, meccanismo non giudiziario istituito nel 1987 dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, e volto a prevenire i maltrattamenti che possono essere inflitti a persone private della libertà.

Sintesi su talune questioni

Conferenza ministeriale di Roma (3/4 novembre 2000)

L'UE si rallegra della prospettiva di contribuire alla Conferenza ministeriale che si terrà in novembre a Roma, in occasione del 50° anniversario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il tema generale trattato dalla conferenza sarà il futuro della tutela dei diritti dell'uomo in Europa, e segnatamente i mezzi per migliorarla in particolare nelle situazioni di crisi e di conflitto.

La conferenza rappresenterà per l'Europa un'importante opportunità per valutare attentamente le nuove sfide che dovranno affrontare la Convenzione e la Corte. Inoltre, in tale occasione, sarà aperto alla firma il protocollo n. 12 della Convenzione europea (sulla non discriminazione).

Organizzazione della Conferenza europea contro il razzismo

L'UE parteciperà pienamente all'imminente conferenza "Tutti diversi tutti uguali: dal principio alla pratica. Il contributo europeo alla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme di intolleranza".

Gli Stati membri, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno svolto un ruolo attivo nella preparazione della Conferenza regionale europea. La Comunità ha finanziato la partecipazione delle ONG e ha inoltre offerto fondi per consentirne la partecipazione alle conferenze preparatorie in altre regioni.

L'Unione si rallegra del fatto che, per l'Europa, il processo di preparazione della Conferenza mondiale si svolga nel quadro del Consiglio d'Europa, organizzazione regionale che svolge un ruolo fondamentale per la promozione di società tolleranti e non discriminatorie, segnatamente elaborando un quadro giuridico adeguato. Va al riguardo sottolineato il contributo della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI).

La conferenza si terrà a Strasburgo l'11, 12 e 13 ottobre 2000. Rivolta al futuro, pragmatica, orientata all'azione, fortemente aperta alla società civile, essa tratterà la questione del razzismo nel contesto dei diritti dell'uomo, ma anche in generale. Porrà l'accento sulle esperienze europee, segnatamente in materia di analisi dei problemi e di buone prassi. Elaborerà conclusioni generali che rispecchino le opinioni dell'insieme dei partecipanti, nonché una dichiarazione politica che sarà adottata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Ruolo del Consiglio d'Europa nel quadro del patto di stabilità

Il Consiglio d'Europa svolge un ruolo significativo in due diverse task force istituite nel quadro del tavolo di lavoro n. 1 del patto di stabilità, la task force per "i diritti dell'uomo" e quella sul "buon governo".

Per quanto concerne la task force per i **diritti dell'uomo**, il Consiglio d'Europa, in consultazione con il coordinatore speciale per il patto, ha sviluppato le sue priorità interne e i suoi piani d'azione, sottolineando l'esigenza della riconciliazione etnica nella regione.

Nel quadro della task force sul **buon governo**, il Consiglio d'Europa ha individuato tre settori principali di attività: gli enti locali, la creazione di effettivi mediatori istituzionali e la legge sulla pubblica amministrazione.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

[Estratto]

ARTICOLO 2

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;
- mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 6

1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.

4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.

5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 11

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
 - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
 - promozione della cooperazione internazionale;
 - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

ARTICOLO 19

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;
- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32;
- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

ARTICOLO 49

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA*[Estratto]*

ARTICOLO 3

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

ARTICOLO 13

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

ARTICOLO 17

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

ARTICOLO 18

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura.

ARTICOLO 19

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

ARTICOLO 20

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

ARTICOLO 21

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

ARTICOLO 22

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 177

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:
 - lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
 - l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;
 - la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.
2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

**DIRETTIVE E COMUNICAZIONI DELLA CE RILEVANTI
IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO**

- **Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino ad opera degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea** (Comunicato stampa 11944/99 - non saranno pubblicate nella GU)
 - **Risoluzione del Consiglio concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare** (Comunicato stampa 8980/00 - da pubblicare successivamente nella GU)
 - **Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica** (GU L 180 del 19/7/2000, pag. 22)
-

CRITERI DI COPENAGHEN - CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO EUROPEO, COPENAGHEN 21-22 GIUGNO 1993

(iii) Il Consiglio europeo ha dato l'accordo, in data odierna, affinché i paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano diventino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà luogo non appena un paese associato sarà in grado di assumere gli obblighi connessi adempiendo le condizioni economiche e politiche richieste.

L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

La capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati.

Il Consiglio europeo continuerà a seguire da vicino i progressi compiuti in ciascuno dei paesi associati per l'adempimento delle condizioni di adesione all'Unione e ne trarrà le dovute conclusioni.

MEMORANDUM DELL'UE SULLA PENA DI MORTE

*Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria,
avrò vinto la causa dell'umanità.*

Cesare Beccaria, 'Dei delitti e delle pene' (1764)

L'Unione europea (UE) si oppone alla pena di morte in tutti i casi e ne ha costantemente propugnato l'abolizione universale, impegnandosi per la realizzazione di tale obiettivo. Nei paesi che mantengono la pena di morte, l'UE mira ad ottenere che ne sia limitata progressivamente l'applicazione, che siano rispettate le severe condizioni per il ricorso alla pena capitale, enunciate in numerosi strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, e che sia stabilita una moratoria sulle esecuzioni capitali ai fini della definitiva abolizione della pena di morte.

L'UE è profondamente preoccupata per il crescente numero di sentenze capitali eseguite negli Stati Uniti d'America (USA), soprattutto dal momento che, dopo la reintroduzione della pena di morte nel 1976, la maggior parte delle esecuzioni ha avuto luogo negli anni Novanta. Inoltre, è consentito condannare a morte e giustiziare giovani delinquenti di età inferiore ai 18 anni al momento della commissione del reato, in chiara violazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo.

All'alba di un nuovo millennio l'UE, i cui Stati membri hanno tutti abolito la pena di morte, desidera condividere con gli USA i principi, le esperienze, le politiche e le soluzioni alternative che ispirano il movimento abolizionista europeo. L'UE spera in tal modo di indurre gli USA, paese sviluppatosi sulla base dei principi di libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo, a considerare l'eventualità di unirsi all'avanguardia abolizionista, dichiarando, in una prima tappa verso l'abolizione, una moratoria sull'applicazione della pena capitale e divenendo così un modello per i paesi favorevoli al mantenimento della pena di morte.

1. Europa: sulla via dell'abolizione

Nell'Europa occidentale, la questione della pena di morte non ha tardato a richiamare l'attenzione di taluni ambiti sociali.

La pena di morte, considerata per secoli uno degli strumenti del diritto penale e della politica in materia penale, ha ben presto scatenato un dibattito sui valori umanitari. Questa evoluzione delle opinioni nei confronti della pena capitale ha in particolare preso avvio nel XVIII secolo, con la creazione dello stato democratico, e da allora si è progressivamente guadagnata il sostegno delle popolazioni degli Stati che oggi formano l'UE.

In effetti, i primi dubbi sulla legittimità della pena di morte sorsero nel contesto dell'Illuminismo, alla fine del XVIII secolo. In quell'epoca, che ha visto la nascita del diritto penale classico, la privazione della libertà era la sanzione penale a cui si faceva preminentemente ricorso. Nonostante il parziale fallimento dei primi tentativi di abrogare la pena capitale, molti paesi europei avevano già accettato di limitarne l'applicazione ai reati più gravi e avevano modificato la legislazione di conseguenza. Questa tendenza a restringere la portata della pena capitale era destinata a proseguire nei due secoli successivi, pur con alcuni passi indietro dovuti a circostanze politiche particolari.

Tuttavia alcuni di questi paesi sono andati perfino oltre, abrogando definitivamente nella loro legislazione la pena di morte per i reati comuni. Il primo è stato il Portogallo nel 1867, seguito a ruota dai Paesi Bassi. La Svezia e la Danimarca si sono unite a questo movimento abolizionista dopo la prima guerra mondiale. Nel secondo dopoguerra, è stata la volta di Italia, Finlandia e Austria. Negli anni Cinquanta, la Germania ha a sua volta bandito la pena capitale per tutti i reati. Negli anni Sessanta e Settanta, il Regno Unito e la Spagna hanno abolito nelle rispettive legislazioni, la pena di morte per i reati civili.

Nel frattempo, si è anche affermata la tendenza all'abolizione per tutti i reati, compresi cioè quelli di competenza della giustizia militare o quelli commessi in circostanze eccezionali, ad esempio in tempo di guerra. Dalla fine degli anni Sessanta, tutti gli Stati membri dell'UE hanno totalmente bandito la pena di morte dalle proprie legislazioni.

È dunque evidente che, nella maggior parte degli Stati membri, si è giunti all'abolizione totale della pena di morte in due tappe, la seconda delle quali ha in genere richiesto tempo. Va inoltre sottolineato che, sebbene paesi quali Regno Unito, Spagna, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Grecia e Belgio abbiano mantenuto la pena di morte nelle loro legislazioni nella seconda metà del nostro secolo, le esecuzioni capitali sono state rare oppure questa forma di castigo è rimasta meramente inapplicata. In realtà, tra l'ultima esecuzione capitale e l'abolizione della pena di morte è trascorso in genere un lungo lasso di tempo, il che porta a concludere che, quando hanno ufficialmente abolito la pena capitale, i paesi europei erano già abolizionisti de facto oppure per tradizione, dal momento che la pena di morte era chiaramente caduta in disuso nella prassi giudiziaria.

D'altro canto, mentre in alcuni Stati membri dell'UE le misure abolizionistiche erano profondamente condivise dalla popolazione e pertanto coincidevano con la realizzazione di una tradizione nazionale, in altri la decisione politica di abolire la pena di morte non è stata adottata con il sostegno della maggioranza dell'opinione pubblica. In questi paesi, tuttavia la decisione non ha suscitato reazioni negative e ha portato in genere a un dibattito circoscritto su questo tema. Va quindi osservato che la questione stessa dell'abolizione ha contribuito positivamente a un'opinione pubblica meglio informata e, quindi, al delinearsi di una molteplicità di atteggiamenti tra i membri della collettività.

2. Fondamento comune dell'abolizione: valori, principi e politica in materia penale

La pena di morte solleva una serie di questioni distinte di ordine filosofico, religioso, politico e criminologico.

Sebbene le esperienze degli Stati membri in fatto di abolizione siano state diverse nel tempo, esse hanno avuto una motivazione in comune: il carattere inumano, inutile e irreversibile della pena capitale, a prescindere dal grado di crudeltà del reato commesso.

D'altro canto, questa giustificazione sembra ormai condivisa dall'intera comunità internazionale, visto che sia lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale sia le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che istituiscono il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda non prevedono tra le possibili sanzioni la pena di morte, nemmeno per i reati più gravi come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Hanno influito favorevolmente sull'abolizione della pena capitale valori umanistici, considerazioni etiche e motivazioni ispirate ai diritti dell'uomo. In effetti, per i governi europei, la pena di morte come sanzione imposta dallo Stato si è rapidamente rivelata una negazione della dignità umana, che è il fondamento del patrimonio comune dell'UE in quanto unione di valori e principi condivisi.

Al tempo stesso non vi sono sufficienti giustificazioni di ordine penale o criminologico per mantenere tale pena. Anzitutto non è dimostrato scientificamente che la pena di morte e la sua applicazione costituiscano deterrenti più efficaci rispetto ad altre forme di pena. Il tasso di criminalità e la pena capitale sono infatti due realtà indipendenti fra loro: la sentenza capitale e la sua esecuzione non hanno alcun effetto dissuasivo e quindi non contribuiscono ad una minore violenza della società. Del resto, il mantenimento della pena di morte è incompatibile con la filosofia di riabilitazione propugnata negli ordinamenti penali di tutti gli Stati membri dell'UE, secondo la quale uno degli obiettivi penologici delle sanzioni è la riabilitazione o il reinserimento sociale del reo. Si sottolinea inoltre la finalità penologica della prevenzione, intesa come processo ante delictum (prima del reato) e post delictum (dopo il reato), che implica il rifiuto di qualsiasi forma di brutalità, sia fisica che psicologica, al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e di prevenire l'evoluzione verso una società sempre più dominata dalla criminalità. Da ultimo, ma non per importanza, la pena capitale non dovrebbe essere considerata un mezzo adeguato per compensare la sofferenza delle famiglie delle vittime, poiché in tal modo il sistema giudiziario si trasformerebbe in mero strumento di illegittima vendetta privata. Ciò non significa che i sistemi penali europei siano insensibili ai diritti e agli interessi delle vittime. Anzi. Sono previste disposizioni legislative a salvaguardia di questi diritti, oltre a servizi e programmi di assistenza alle vittime.

Del resto, vi sono appropriate soluzioni come alternativa alla pena capitale che rispondono alle loro esigenze e garantiscono loro adeguata assistenza. Sia i rei sia le famiglie delle vittime hanno bisogno di riabilitazione. Per quanto riguarda queste ultime, è essenziale che esse superino l'emozione suscitata dalla perdita subita, il che presuppone la disponibilità di mezzi finanziari e psicologici.

Sul piano della prassi giudiziaria va anche considerata la natura irreversibile della pena di morte. Anche gli ordinamenti giudiziari più progrediti, basati sul principio dello stato di diritto, in particolare sul principio del regolare processo, non sono esenti da errori giudiziari. L'irreversibilità della pena di morte esclude ogni possibilità di rimediare a tali errori giudiziari, portando all'esecuzione di persone innocenti. Errori giudiziari, interpretazioni diverse della legge, condanne basate su prove incerte o non convincenti e mancanza di assistenza legale adeguata in tutte le fasi della procedura, in particolare se l'imputato è indigente, sono alcune delle circostanze che possono portare all'esecuzione di un innocente.

Pertanto, i programmi politici in materia penale sono stati intenzionalmente umanizzati allo scopo di affermare il principio secondo il quale l'azione dello Stato non deve avere come vittime esseri umani, ma anche ai fini della promozione della persona umana, uno degli obiettivi principali della criminologia. Mantenere la pena di morte farebbe al contrario emergere aspetti esplosivi indesiderati del diritto penale. Di conseguenza sono state operate riforme radicali per ristrutturare le sanzioni penali in modo che siano essenzialmente volte alla riabilitazione sociale e al reinserimento del reo nella comunità, e tengano nel contempo conto della necessità di proteggere la società e di prevenire la criminalità piuttosto che di punirla.

3. Eventuali sanzioni alternative

L'aver optato per un sistema penale più umano, ma anche più efficace, ha avviato una riflessione sulle sanzioni penali appropriate come alternativa alla pena capitale. In effetti, i legislatori europei sono partiti dal presupposto che un reato può essere punito mediante pene diverse dalla pena capitale, come la detenzione prolungata o l'ergastolo. In pratica, anche quando la pena capitale era ancora prevista dalla legislazione e addirittura obbligatoria, il giudice comminava una sanzione alternativa in base a circostanze attenuanti oppure il condannato veniva sistematicamente graziato e la pena commutata.

L'ergastolo rimane l'alternativa abituale per reati molto gravi. Tuttavia, sebbene i codici penali di quasi tutti gli Stati membri prevedano questo tipo di pena a titolo facoltativo o obbligatorio, essa è intesa più a livello di principio che di pratica diffusa.

In alcuni paesi l'ergastolo può essere sostituito dalla carcerazione temporanea in presenza di circostanze attenuanti. Inoltre, praticamente in tutti gli Stati membri è possibile concedere la liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo che hanno scontato una determinata parte della pena detentiva e in funzione di altri fattori, quali buona condotta, segni di riadattamento o malattia. Quasi tutti i sistemi sanzionatori prevedono anche la commutazione della pena mediante un provvedimento di grazia. Inoltre, in alcuni di questi paesi, la pena dell'ergastolo non può semplicemente essere comminata a minori o a infermi di mente.

Per quanto riguarda la detenzione di lungo periodo, l'attuale politica in materia penale negli Stati membri dell'UE mostra chiaramente una sempre minor fiducia nell'effetto di reinserimento sociale delle pene detentive prolungate e manifesta una tendenza a limitare a un minimo assoluto il periodo di carcerazione.

È ampiamente dimostrato che la detenzione prolungata, e a maggior ragione l'ergastolo, non raggiunge gli obiettivi della politica in materia penale a meno che siano adottate misure pertinenti per consentire, al momento opportuno, il reinserimento sociale del detenuto. Al riguardo, la possibilità di liberazione condizionale è di fondamentale importanza. In effetti, una politica di prevenzione della criminalità che ammettesse la detenzione perpetua di un condannato che ha scontato in carcere un periodo corrispondente alla gravità del reato commesso e non costituisce più un pericolo per la società, verrebbe meno alle norme minime riconosciute in materia di trattamento dei detenuti, nonché all'obiettivo di riabilitazione sociale, che è raggiunto quando il reo mostra la volontà e la capacità di vivere osservando le leggi e provvedendo alle proprie necessità.

Va inoltre sottolineato che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo affronta esplicitamente la questione dell'ergastolo imposto ai minori, statuendo che non può essere comminata la pena dell'ergastolo senza la possibilità di liberazione per reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni.

4. Contesto internazionale

La tendenza dei legislatori europei verso un'abolizione de jure, emersa con chiarezza nella seconda metà del nostro secolo, è stata favorita anche dal contesto internazionale. In effetti, l'abolizione della pena di morte è divenuta ben presto una questione di portata internazionale, contribuendo alla promozione della dignità umana e alla progressiva evoluzione dei diritti dell'uomo.

Nel 1971, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha affermato nella risoluzione 2857 (XXVI) che l'abolizione della pena di morte è auspicabile in tutti i paesi. Per quanto concerne i trattati internazionali a favore dell'abolizione, il Consiglio d'Europa ha compiuto il primo passo nel 1983, adottando il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo all'abolizione della pena di morte. In ambito ONU è stato adottato nel 1989 un secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) inteso ad abolire la pena di morte. Più di recente, il sistema interamericano per la protezione dei diritti dell'uomo ha seguito le orme dell'avanguardia abolizionista e l'Organizzazione degli Stati americani, della quale gli Stati Uniti sono membri, ha adottato, nel 1990, il protocollo alla convenzione americana dei diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte.

Inoltre, in alcuni strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, quali l'ICCPR o le salvaguardie per garantire la protezione dei diritti dei condannati a morte adottate dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) dell'ONU, sono stabilite condizioni rigorose alle quali può essere fatto ricorso alla pena di morte. L'UE cerca di far sì che, nei paesi nei quali la pena di morte non è stata abolita, le condanne capitali siano eseguite conformemente a tali norme di salvaguardia generalmente accettate. Essa presta particolare attenzione all'imposizione della pena capitale per reati che non siano estremamente gravi, all'applicazione retroattiva della pena di morte, all'imposizione della pena di morte a donne in stato di gravidanza o a persone colpite da forme di infermità mentale, al mancato rispetto delle garanzie procedurali, compresi il diritto a un processo equo e il diritto di chiedere la grazia, all'applicazione della pena di morte in condizioni inumane. Le esecuzioni in tali circostanze sono contrarie alle norme internazionalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo e non rispettano la dignità e il valore della persona umana.

5. Giustizia minorile

Un altro motivo di preoccupazione per l'UE è l'imposizione della pena capitale a persone di età inferiore ai 18 anni.

Tutti gli Stati membri dell'UE respingono l'idea dell'irrecuperabilità dei minori e sostengono che il problema della delinquenza minorile deve essere affrontato tenendo conto del fatto che i giovani delinquenti si trovano nell'età dello sviluppo e incontrano parecchie difficoltà di adattamento. La provenienza da un ambiente disagiato, l'insuccesso scolastico e la tossicodipendenza sono alcuni dei problemi sociali che essi devono affrontare e che incrementano la delinquenza.

Essi sono di conseguenza meno maturi e quindi meno colpevoli: non dovrebbero pertanto essere trattati come adulti, bensì secondo un sistema di sanzioni più clemente. Ciò implica, tra l'altro, il rifiuto della pena di morte per i minori.

L'approccio europeo in materia di giustizia minorile è pertanto del tutto coerente con le relative norme internazionalmente riconosciute, sancite nei seguenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo: il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'ONU, le salvaguardie per garantire la protezione dei diritti dei condannati a morte dell'ECOSOC, la convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e la convenzione americana dei diritti dell'uomo. In effetti, dette norme internazionali vietano espressamente di condannare a morte persone di età inferiore ai 18 anni al momento della commissione del reato. Analogo divieto è contenuto nella quarta convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e nei protocolli addizionali del 1977 alle convenzioni di Ginevra.

L'UE e i suoi Stati membri basano la loro azione sulla dignità intrinseca di ogni essere umano e sull'inviolabilità della persona umana.

I delinquenti sono esseri umani che hanno commesso un reato e che però, in quanto esseri umani, possiedono una dignità intrinseca e inalienabile, quella stessa dignità rivendicata dalla filosofia razionalista, da tutte le grandi religioni e dalla legge; la pena di morte costituisce invece la negazione della dignità umana.

Il sistema penale di un paese e, in particolare, il suo sistema di sanzioni possono essere il riflesso di tradizioni e aspetti storici peculiari di una società. Tuttavia, al di là di considerazioni politiche, giuridiche o penali, la questione della pena di morte è una questione di umanità. Umanizzare il problema della pena di morte dovrebbe costituire uno degli aspetti fondamentali della vita di un popolo.

Già da tempo i paesi europei, nella prassi o nella legislazione, hanno optato per l'umanità, abolendo la pena di morte e rafforzando così il rispetto per la dignità umana. È questo un principio fondamentale che l'UE desidera condividere con tutti i paesi, così come condivide altri valori e principi comuni quali libertà, democrazia, stato di diritto e protezione dei diritti dell'uomo. Se riusciranno a raggiungere questo obiettivo, l'UE e quei paesi avranno vinto la causa dell'umanità, come aveva predetto Beccaria. L'UE invita dunque anche gli USA ad abbracciare questa causa.

ORIENTAMENTI PER UNA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI IN MATERIA DI PENA DI MORTE

I. INTRODUZIONE

- i) Le Nazioni Unite hanno stabilito, tra l'altro nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), nella convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nelle salvaguardie ECOSOC a tutela dei diritti dei condannati a morte, rigorose condizioni per l'applicazione della pena di morte. Il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR prevede che gli Stati si impegnino ad abolire definitivamente la pena di morte. L'Unione europea, spingendosi oltre, ne patrocinava ormai l'abolizione per i suoi Stati membri e per gli altri paesi.
- ii) Nella 53a e 54a sessione (in quest'ultima, in una risoluzione sostenuta da tutti i paesi dell'Unione europea), la commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha chiesto ai paesi che mantengono la pena di morte di:
 - limitare progressivamente il numero dei crimini passibili di pena di morte;
 - stabilire una moratoria sulle esecuzioni capitali in vista della definitiva abolizione della pena di morte.
- iii) Nel vertice del Consiglio d'Europa svoltosi nell'ottobre 1997 i Capi di Governo, inclusi quelli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto l'abolizione universale della pena capitale. Inoltre, i nuovi Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad adottare una moratoria sulle esecuzioni e a ratificare il sesto protocollo della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che li vincola all'abolizione definitiva della pena di morte.
- iv) Il trattato di Amsterdam sull'Unione europea del 1997 rileva che dopo la firma del sesto protocollo della CEDU la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea e non è più stata applicata in nessuno di essi.
- v) In sede di Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli Stati partecipanti si sono impegnati, in base al documento di Copenaghen, a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico. L'Unione europea onora tale impegno rilasciando regolarmente dichiarazioni nel quadro della dimensione umana dell'OSCE.
- vi) Gli statuti del tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda non contengono alcuna disposizione in materia di pena di morte, benché tali tribunali, entrambi appoggiati dall'UE, siano stati istituiti proprio per trattare delle violazioni massicce del diritto umanitario, incluso il genocidio.

II. ASPETTI OPERATIVI

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca alla promozione della dignità umana e allo sviluppo progressivo dei diritti umani.

L'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- adoprarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte in quanto ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri dell'Unione;
- nei paesi in cui ancora vige la pena di morte, chiedere che la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto delle norme minime enunciate in appresso.

L'Unione europea proclamerà questi obiettivi quale parte integrante della sua politica in materia di diritti umani.

L'Unione europea intensificherà la sua attività in materia di pena di morte, incluse le dichiarazioni e le iniziative, nei consessi internazionali e nei confronti di altri paesi, alla luce delle norme minime esposte qui di seguito.

L'Unione europea valuterà, caso per caso e sulla base dei criteri stabiliti, l'opportunità o meno di intraprendere passi presso altri paesi per quanto riguarda l'uso della pena di morte.

Qui di seguito sono esposti gli elementi principali in cui si articolerà l'approccio dell'Unione europea.

INIZIATIVE DI CARATTERE GENERALE

Ove appropriato, l'Unione europea solleverà la questione della pena di morte nel suo dialogo con i paesi terzi. I contatti includeranno:

- la richiesta, da parte dell'Unione europea, dell'abolizione universale della pena di morte, o almeno di una moratoria sulle esecuzioni;
- negli Stati in cui ancora vige la pena di morte, la richiesta da parte UE che la sua applicazione sia rigorosamente soggetta al rispetto delle norme minime esposte in appresso ed improntata alla massima trasparenza.

Nell'ambito di tali contatti si valuterà, tra l'altro, quanto segue :

- se il paese interessato sia dotato o meno di un sistema giudiziario aperto e funzionante in modo corretto;
- se tale paese abbia assunto impegni internazionali per la non applicazione della pena di morte, ad esempio in relazione ad organizzazioni e strumenti regionali;
- se l'ordinamento giuridico del paese e il ricorso alla pena di morte siano sottratti al controllo pubblico e internazionale e se ci siano indizi di un ricorso alla pena di morte largamente inosservante delle norme minime.

Particolare attenzione sarà rivolta all'avvio di iniziative dell'Unione europea sull'uso della pena di morte in concomitanza di momenti di incertezza nella politica seguita da un dato paese in tale materia, ad esempio quando siano imminenti la conclusione di una moratoria ufficiale o de facto, ovvero la reintroduzione per legge della pena di morte.

Particolare attenzione sarà rivolta alle relazioni e alle conclusioni delle pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Una iniziativa o dichiarazione pubblica potrebbe essere effettuata ove un paese compia passi verso l'abolizione della pena di morte.

CASI INDIVIDUALI

L'Unione europea prenderà inoltre in considerazione la possibilità di intraprendere iniziative specifiche qualora venga a conoscenza di casi individuali di condanne a morte che contravvengono alle norme minime.

La tempestività risulterà spesso essenziale in questi casi. Gli Stati membri che propongono tali iniziative dovrebbero pertanto fornire il maggior numero possibile di informazioni, attingendo a tutte le fonti disponibili. Tali informazioni dovrebbero includere brevi indicazioni sul presunto crimine, sul processo penale, sullo stato di un eventuale ricorso, sull'esatta natura della violazione delle norme minime e, se nota, sulla data prevista per l'esecuzione.

Ove si disponga di tempo sufficiente, prima di prendere qualsiasi iniziativa si dovrebbero chiedere ai Capi missione informazioni particolareggiate e consigli sul caso.

RELAZIONI SUI DIRITTI UMANI

I Capi missione dell'Unione europea dovrebbero automaticamente includere nelle loro relazioni sui diritti umani un'analisi dell'applicazione della pena di morte nonché una valutazione periodica dell'effetto e dell'impatto delle iniziative dell'Unione.

EVENTUALI RISULTATI DEGLI INTERVENTI DELL'UNIONE EUROPEA: ALTRE INIZIATIVE

L'Unione europea si prefigge, ove possibile, di persuadere i paesi terzi ad abolire la pena di morte. A tal fine l'Unione europea esorterà i paesi a prendere in considerazione l'adesione al secondo protocollo dell'ICCPR nonché ad analoghi strumenti regionali.

Ove ciò non risulti possibile, l'Unione europea manterrà comunque l'obiettivo dell'abolizione e, segnatamente:

- incoraggerà gli Stati a ratificare e rispettare gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, soprattutto quelli riguardanti l'applicazione della pena di morte, incluso l' ICCPR;

- solleverà la questione nei consessi multilaterali e si adopererà per l'adozione di una moratoria sulle esecuzioni capitali e, a tempo debito, per la sua abolizione;
- esorterà le pertinenti organizzazioni internazionali ad intraprendere appropriati passi per incoraggiare gli Stati a ratificare e rispettare le norme internazionali in materia di pena di morte;
- incoraggerà e offrirà la cooperazione bilaterale e multilaterale, tra l'altro in collaborazione con la società civile, anche in campo giuridico per istituire un sistema giudiziario corretto e imparziale per i processi penali.

III. NORME MINIME

Nei paesi che insistono sul mantenimento della pena di morte, l'Unione europea reputa importante che siano rispettate le seguenti norme minime:

- i) La pena capitale può essere comminata solo per i crimini più gravi, restando inteso che la sua applicazione dovrebbe riguardare esclusivamente i crimini intenzionali che comportano conseguenze mortali o estremamente gravi. La pena di morte non dovrebbe essere applicata per punire crimini finanziari non violenti, pratiche religiose o espressioni di coscienza di carattere non violento.
- ii) La pena capitale può essere comminata solo per un crimine passibile di pena di morte alla data in cui fu commesso, restando inteso che se dopo tale data è stata stabilita per legge una pena più lieve, l'autore del crimine ne beneficia.
- iii) La pena capitale non può essere pronunciata né eseguita contro:
 - le persone che al momento del crimine non avevano ancora diciotto anni;
 - le donne in gravidanza o con figli piccoli;
 - le persone diventate insane di mente.
- iv) La pena capitale può essere comminata solo quando la colpevolezza dell'imputato è dimostrata in base a prove chiare e convincenti che non lasciano spazio a spiegazioni alternative dei fatti.
- v) La pena capitale può essere applicata solo in esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente al termine di un processo che offra tutte le possibili garanzie di imparzialità del giudizio, quantomeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 dell'ICCPR, incluso il diritto di chiunque sia sospettato o imputato di un crimine passibile di pena di morte ad essere adeguatamente assistito da un avvocato in tutte le fasi del processo e, se del caso, a contattare un rappresentante consolare.

- vi) Chiunque sia condannato a morte gode dell'effettivo diritto a presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore; dovrebbero essere intraprese iniziative volte a garantire il carattere obbligatorio di tali ricorsi.
- vii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto, ove applicabile, di presentare un reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali; la condanna a morte non sarà eseguita fintantoché il reclamo è sottoposto ad esame nell'ambito di tali procedure.
- viii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di pena capitale.
- ix) La pena capitale non può essere eseguita trasgredendo gli impegni internazionali assunti da uno Stato.
- x) Anche il tempo trascorso dalla condanna a morte può costituire un elemento di valutazione.
- xi) In caso di applicazione della pena capitale, la condanna a morte è eseguita in modo tale da infliggere la minore sofferenza possibile. Essa non può essere eseguita in pubblico né in qualsiasi altra forma degradante.
- xii) La pena di morte non dovrebbe essere applicata come atto di rivalsa politica, trasgredendo le norme minime, ad esempio per punire persone coinvolte in un colpo di Stato.

**STATEMENT BY MR JAIME GAMA, MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF
PORTUGAL, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION
56TH SESSION OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
(GENEVA, 20 MARCH – 28 APRIL 2000) - GENEVA, 21 MARCH 2000**

I have the honour to address this Commission on behalf of the European Union. The Central and Eastern European countries associated with the European Union - Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia - and the associated countries Cyprus, Malta and Turkey have expressed the wish to align themselves with this statement.

Let me start by congratulating you, Ambassador Simkhada, on taking over the Chair of the 56th Session of the Commission on Human Rights. I would also like to express the appreciation of the European Union for the work carried out by your predecessor, Ambassador Anne Anderson.

Mr Chairman,

The importance of human rights in the definition of modern foreign policy is an undeniable reality at the dawn of a new millennium.

The European Union firmly believes that the well-being of all individuals in the world should be of utmost relevance for all governments. As Secretary-General Kofi Annan recently said, «The State is now widely understood to be the servant of its people, and not vice-versa». We do not consider that human rights as a concept can be attached to any particular culture or geographical region. The respect for human rights is a legacy that we have the duty to preserve and to pass on to future generations, irrespective of place, ethnic origin, gender, religion or belief. In other words, we are speaking about universality. No country should be free to invoke sovereignty or interference in internal affairs to prevent the people under its jurisdiction from fully enjoying their human rights. It is the duty of the international community to monitor violations of human rights whenever and wherever they occur. It is also the duty of the international community to call upon the States where those violations are taking place to cease those practices and bring the perpetrators to justice.

A new perspective on human rights has developed in recent decades. It would be difficult nowadays to argue reasonably for a separation between civil and political rights and economic, social and cultural rights. Indivisibility, interdependence and interrelation are the key words when facing those two sets of rights. Progress in one set cannot be achieved without full respect for the other.

However, one should not think that nothing remains to be decided and achieved in the realm of human rights. As the world keeps moving, so we must redefine and deepen concepts and approaches. This effort is now under way within the European Union, as negotiations proceed for the drafting of a European Charter of Human Rights. We expect this Charter to encompass the many different contributions spread out in numerous other sources. What we are striving for is a comprehensive code of common values with the purpose of better protecting those who live in the European Union.

New challenges surface almost continually. If we choose the right path we may be able to draw most of the positive aspects from those challenges. Globalisation is a good example. Globalisation has been accused of being a strategy devised by the developed countries to hamper the progress in developing countries. This is a great way from the truth. But as something which is still in its infancy, globalisation's inherent risks and dangers cannot be denied. However, one should realise the advantages that a global planet can bring to improving the quality of life worldwide. The effect this could produce on a more sustainable society, where people are more knowledgeable about the full enjoyment of their human rights, can scarcely be refuted.

Mr Chairman,

The European Union considers the individual as being at the centre of its policies. As such, the promotion and protection of human rights are integral to peace and security, economic development and social equity. Protecting the individual is at the core of our death penalty policy. The European Union considers that abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights and continues to strive for its universal abolition, or at least for a moratorium on executions.

Mr Chairman,

Tackling human rights issues should not be exclusive to the State structure. Administrations need to work in cooperation with civil society at large and with committed NGOs in particular. We praise the efforts made by NGOs all over the world to inform, monitor and denounce flagrant violations of human rights. We acknowledge their contribution in shaping policies more closely related to people's aspirations. We expect that their freedom of movement and expression is not hindered by any type of obstacle.

This continuous dialogue with NGOs has been helpful to promote more transparency in governments' activities in the European Union. Our policies should be accountable, and to that end people must be familiar with them. This is the main reason why the EU published in 1999 the first annual report on human rights. The European Union's human rights policies, priorities and practices are documented in this report, which is intended to foster a thorough debate.

The European Union is aware that the human rights situation in its Member States is not perfect. We do not consider ourselves to be above criticism and we do not rest on previous achievements. On the contrary, we are constantly seeking to improve our human rights mechanisms to avoid cases where the respect of a person's dignity might be endangered.

Mr Chairman,

The European Union continues to be actively involved in the review processes of the World Conferences of Copenhagen on Social Development and Beijing on the Rights of Women. We hope that the progress achieved in those Conferences can be enhanced in a spirit of cooperation and dialogue among their participants.

The European Union is also actively engaged in the European preparatory process of the World Conference on Racism, on the basis of the firm belief that the defence of the principle of non-discrimination should be at the centre of every country's understanding of human rights.

Mr Chairman,

This Session of the Commission on Human Rights will have to face a huge task. It is our responsibility to address the human rights violations that are taking place. In order to better accomplish this mission, it is of utmost importance to improve and rationalise the functioning of the Commission's mechanisms. The report of the Working Group on this issue, to be approved at this Session, reflects a compromise solution which we expect will contribute to more effective handling of human rights issues.

Mr Chairman,

The European Union will present initiatives and offer its comments under a number of agenda items dealing with thematic issues and country situations. Today, I would like to address a few particular situations.

People were shocked by the images coming out of East Timor last year. The situation demanded a strong reaction from the international community and this was achieved, inter alia, by the convening of a Special Session of this Commission. We took note of the recommendations of the International Commission of Inquiry and the Indonesian Commission of Inquiry regarding the violations of fundamental human rights and international humanitarian law perpetrated in East Timor. The European Union defends that those held responsible for human rights violations will be brought to justice.

The European Union remains concerned over the situation of the refugees and displaced persons in West Timor, and we strongly encourage the creation of conditions for their safe return and for the continued involvement of the international community in this regard.

The situation in Chechnya also demands our attention. Our public opinions are alarmed by reports of widespread human rights violations. A serious and independent investigation must be carried out without delay in order that those responsible can be brought to account. The European Union stresses the importance of an international presence in Chechnya and urges the Russian authorities to comply with their commitments and rapidly launch full and transparent investigations into alleged human rights violations.

The European Union is committed to the existing dialogue on human rights with China. We acknowledge progress made in fulfilling basic needs of the Chinese population. However, we remain concerned about the lack of progress still prevailing in other areas. The use of the death penalty, restrictions on fundamental freedoms, harsh sentences imposed on political dissidents, persecution of religious minorities, non-ratification of the UN human rights international covenants and insufficient cooperation with UN human rights mechanisms are relevant examples of fields where swift action needs to be taken.

Mr Chairman,

The European Union is convinced that at the end of this session progress will certainly have been achieved through the cooperation and efforts of all participants. We hope that this progress will be translated into effective improvement of the situation of human rights for all people worldwide.

Thank you, Mr Chairman.

**STATEMENT BY AMBASSADOR ALVARO MENDONÇA E MOURA ON BEHALF OF
THE EUROPEAN UNION ON THE QUESTION OF THE VIOLATION OF HUMAN
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN ANY PART OF THE WORLD**

**56TH SESSION OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
(GENEVA, 20 MARCH – 28 APRIL 2000) - GENEVA, 29 MARCH 2000**

On behalf of the European Union I would like to address the question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the world under agenda item 9. The Central and Eastern European countries associated with the European Union – Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia - and the associated country Malta have expressed the wish to align themselves with this statement.

Respect for human rights and fundamental freedoms, as well as development and consolidation of democracy and the rule of law are major goals for the EU. This determination is expressly stated in the Amsterdam Treaty and is consistent with the obligations under international law to protect and promote human rights and fundamental freedoms. The inherent dignity of all human beings so requires.

In its bilateral relations with third countries, as well as in the framework of international organisations and conferences, the EU aims at actively contributing to building up a world-wide culture of human rights, based on the principles of universality, indivisibility and interdependence. This is the ultimate message of the Universal Declaration of Human Rights.

Human rights are therefore a core element of our policy and encouragement for compliance with international human rights standards rests primarily on the values of co-operation and incentive. Dialogue on human rights issues, co-operation agreements, funding mechanisms and assistance programmes, among others, are the main EU instruments through which we combine efforts with our interlocutors and partners to foster the worth and dignity of the human being. Yet the EU does not refrain from speaking out against human rights abuses and expressing its concern.

In an increasingly globalised world, a catalytic moment has arrived for achieving freedom from fear and freedom from want. Elimination of discrimination and all forms of intolerance, promotion of social justice, addressing the special needs of those who are more vulnerable, universal abolition of the death penalty and the end of impunity are just some of the priorities to which we all must dedicate ourselves.

The EU will take initiatives on the situation of human rights in the **Democratic Republic of the Congo, Sudan, Iran, Iraq and Burma/Myanmar**. I would like to reserve the right to address these situations in the introduction of the respective initiatives under item 9. The EU also seeks support for initiatives on **Colombia** and **East Timor**. The human rights situation in Israel, the occupied territories and the territories under Palestinian authority have been referred to in our statement under item 8.

I will now address more closely the situation of human rights in a number of countries and regions of concern.

1. The EU expresses its deep concern about the situation in **Chechnya** and in particular the plight of innocent civilians and considers that a lasting solution to the conflict requires a political solution to be reached through political dialogue between all parties concerned. Therefore the EU calls again on the Russian Federation to establish a complete cease-fire.

The EU states that continuing reports of violations of human rights and breaches of international humanitarian law in Chechnya must be promptly and credibly addressed by the Russian authorities, in accordance with the international human rights and humanitarian law treaties and conventions to which it is a party. The EU notes the nomination of a Presidential Representative for human rights in Chechnya and the functioning of his office. In accordance with the agreement reached as regards the inclusion of two Council of Europe representatives in that office, these representatives must be granted full independence as well as freedom of movement and contacts. The EU also expects the Presidential Representative to closely co-operate with the OSCE Assistance Group. The EU further expects the Russian Federation to conduct a thorough, independent and transparent investigation into the alleged killing, torture and ill-treatment of civilians and displaced persons in Chechnya and in the neighbouring republics, and to take criminal action against the perpetrators of these human rights violations, and calls upon Russia to give free access to international organisations and the media, including access to the detention camps.

The EU welcomes the willingness of the Russian authorities to receive the United Nations High Commissioner for Human Rights and looks forward to hearing her report.

The EU continues to be particularly concerned about the serious humanitarian situation in the region, not least in the light of the reports given by Mr. Gil-Robles, the Council of Europe's Commissioner for Human Rights, and Lord Judd, Head of a visiting Delegation of the Parliamentary Assembly, after their respective visits to Chechnya. The EU calls upon the Russian authorities to extend full cooperation to the regional organisations and welcomes the forthcoming visit of the OSCE's Chair in office. The EU expresses its firm hope that the Russian authorities will create the necessary conditions for permanent international monitoring of the humanitarian and human rights situation, including monitoring by the Council of Europe. The EU underscores the need for a swift return of the OSCE Assistance Group under circumstances that will allow the entirety of its mandate to be fulfilled.

2. The EU is deeply concerned by the lack of progress in **Federal Republic of Yugoslavia** in the field of human rights and democratisation. The EU reiterates its view that the path towards the full integration of

the FRY into the international community will depend on democratic change in the FRY and on compliance by the FRY with its international obligations. This includes in particular full respect for human rights and the rights of persons belonging to minorities, reform of the electoral system, organisation of free and fair elections, the establishment of a dialogue with the opposition, freedom of expression, in particular freedom of the media, association and peaceful assembly, and independence of the judiciary. The EU believes that freedom of expression is one of the cornerstones of democracy and calls upon the Serbian authorities to allow all citizens to freely express their political will. In particular the EU firmly condemns the recent intensification of repression and harassment of the independent media and the democratic opposition. The EU urges the FRY to co-operate fully with the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia.

The EU is willing to strengthen its good relations with the people of the Federal Republic of Yugoslavia and to support its legitimate aspiration to democracy and economic prosperity, respect for human rights and the rule of law as well as the development of good neighbourly relations in the region.

The EU continues to attach the highest importance to the implementation of UN Security Council Resolution 1244 on **Kosovo**, reiterates its full support for KFOR and UNMIK and calls upon all parties to co-operate fully with them in this objective. The EU urges all people in Kosovo to comply fully with the resolution and to end all acts of ethnic violence in order to allow for the creation of a democratic and multi-ethnic Kosovo.

The EU recalls its determination to support the democratisation process in Kosovo. The EU has welcomed the establishment of interim co-administration structures, and recalls the attachment to effective participation by all parties, including the Kosovo Serbs, as provided for in the 31 December 1999 agreement. The EU attaches the utmost importance to the thorough preparation by UNMIK of the local elections to be held later this year. It calls on the Yugoslav authorities to fully co-operate with UNMIK for the civil registration of displaced Serbs from Kosovo in Serbia.

The EU furthermore stresses the need for a safe return of refugees and displaced persons to their homes, and the assurance of security and freedom of movement for all people in Kosovo regardless of their ethnic origin and considers that bringing the perpetrators of atrocities to justice is of the utmost importance.

3. The EU welcomes the steps taken to implement the Peace Agreement in **Bosnia and Herzegovina**. It nevertheless remains concerned about the lack of progress in many areas vital for the protection of, and respect for human rights and fundamental freedoms. The EU particularly stresses the need to continue reform of the police and the judicial system with a view to full establishment of the rule of law, and to end discriminatory practices in the area of economic and social rights, which have a negative effect on minority returns. The EU also remains concerned about continuing tension between the different ethnic communities and violence against returnees and calls upon all parties to implement their commitments under the Dayton Agreement and to create appropriate conditions for the unrestricted and safe return of displaced persons, particularly those belonging to minorities. The EU urges the authorities in the Republika Srpska part of Bosnia and Herzegovina to co-operate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

4. The EU welcomes significant developments recently achieved in **Croatia** and expresses its firm hope that they will strengthen the path towards the full establishment of democracy and the rule of law in the country. This includes the comprehensive implementation of measures concerning return of refugees and displaced persons, respect for the rights of persons belonging to minorities, reform of the judicial system and ensuring freedom of expression. The EU welcomes the ongoing legislative process on the amendment of the discriminatory laws and the extradition to The Hague of Mladen Naletilic which reflects the willingness of the new Croatian leadership to cooperate with the ICTY.

5. The EU continues to be strongly committed to the stabilisation and development of the Western Balkans region and is determined to play a leading role in the implementation of the Stability Pact for South Eastern Europe. Along with all governments and organisations concerned, the EU is willing to work in close partnership with the countries of the region to create the conditions for their integration within the European structures.

6. The EU welcomes the decision of the Turkmen authorities to abolish the death penalty. We are otherwise deeply concerned at the deteriorating situation of Human Rights in **Turkmenistan**. The EU has raised its concerns about harassment of political opponents, political arrests and treatment of political prisoners. We observe with grave concern the difficult situation of small religious groups resulting from steadily growing repression. The EU urges Turkmenistan to implement the UN Human Rights covenants, which guarantee, inter alia, freedom of opinion, expression, religion, assembly and association. In this regard, the EU is gravely concerned by the events at the end of last year which opened the way for President Nyazov to remain President for life and which, if implemented, would undermine one of the fundamental bases of democracy.

7. The EU urges the government of **Uzbekistan** to respect freedom of opinion, expression, information, assembly and association, including freedom for religious groups. In particular, the EU encourages the authorities to actively protect the human rights of persons belonging to religious minorities. The government ought to allow Human Rights Defenders to work unhindered and respect the right to personal integrity. The right to a fair trial, including fair treatment in pre-trial detention, must be protected as a fundamental right. The EU is deeply concerned at the death sentences passed in Uzbekistan and urges its authorities to refrain from the use of the death penalty. The EU is concerned at the existence of a «concentration camp» in the steppes of Karakalpakhia and calls for its immediate dissolution.

8. The EU has noted with concern the results of the latest parliamentary elections in **Kyrgyzstan** in which the majority of the opposition was prevented from taking part because of obstructions created by the government. This means a setback for the development of democracy in this country. Steps should be taken to ensure that the presidential elections in December can take place in a climate of freedom and fairness.

9. The EU remains concerned about the lack of civil and political rights in **Belarus**, in particular reports of arbitrary arrests and detentions, ill treatment and disappearances as well as restrictions on freedom of expression, association and peaceful assembly. Deficiencies in the legal and judicial system also raise our concern, especially as regards State interference in judicial proceedings, prolonged pre-trial detentions and poor prison conditions. The EU calls upon the government to undertake legislative reforms in order to improve civil and political rights and calls for the early implementation of such reforms, especially with a view to the parliamentary elections later this year, which should be conducted in a free and fair manner. Furthermore, the position of the parliament *vis-à-vis* the powers of the executive should be reinforced so as to ensure the restoration of the democratic balance of power in the State. The EU also

urges the government to abolish the death penalty and, as a first step, to introduce a moratorium on executions.

10. The EU welcomes the launch of the talks aiming at an overdue, comprehensive, just and lasting solution to the **Cyprus** problem in December, in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and expresses its strong support for the UN Secretary-General's efforts to bring the process to a successful conclusion. The EU continues to follow the situation in Cyprus closely and reaffirms that the status quo there remains unacceptable. The EU calls for full respect for human rights and fundamental freedoms on the whole island. In the same context, we express our wish that the Committee of Missing Persons will very soon be able to duly proceed with its work.

The EU supports UNFICYP's continued efforts to implement its humanitarian mandate, calling upon all concerned to allow it to do so without hindrance.

We particularly welcome the recent decision of the Republic of Cyprus to ratify Protocol 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty.

11. The EU welcomes recent positive developments in **Turkey** as well as its intention to continue its reforms towards fulfilling the criteria for accession to the EU, with particular reference to the issue of human rights. We welcome the government's efforts to implement democratic, social, legislative and administrative reforms, as well as initiatives adopted to improve human rights conditions, and we encourage further steps towards the strengthening of civil and political rights. The EU nevertheless remains concerned at continuing reports on the use of torture and ill-treatment, extra-judicial killings, lack of information on missing persons, restrictions on freedom of expression and assembly, as well as the insufficient observance of the rights of persons belonging to minorities. Despite some notable efforts to combat human rights violations in detention facilities, the situation in Turkish prisons remains alarming. The EU notes with satisfaction the stated intention of the government to adhere to the International Covenants on civil and political as well as on economic, social and cultural rights, and calls upon Turkey to fully respect the rule of law and international standards of human rights, including in the fight against terrorism. The EU also calls upon the government of Turkey to urgently abolish the death penalty.

12. While noting some improvement, the EU remains concerned about the human rights situation in **Syria** and emphasises that further progress is needed in order to achieve compliance with international human rights norms. Arbitrary arrests, prison conditions and detentions beyond the end of prison sentences are of great concern to the EU. Notwithstanding the fact that an amnesty was granted in the previous year, we call upon the government of Syria to release all those imprisoned for exercising freedom of association and expression. The EU also urges Syria to provide information about the whereabouts and situation of detained persons to their families or, in the case of foreigners, to their country of origin. We particularly deplore the denial of freedom of expression, assembly and association, as well as restrictions on the freedom of movement. We equally condemn the repression in Syria of human rights activists and discrimination against the Kurdish minority, in particular stateless Syrian-born Kurds. The EU stresses that it is fundamental that Syria fulfil its obligations under international human rights treaties, taking all the appropriate measures to implement them.

13. With regard to **Afghanistan**, the EU remains deeply concerned about the continuing and widespread human rights violations taking place. The EU's Common Position on Afghanistan, adopted in January 2000, renews our call to all parties to recognise, protect and promote all human rights and fundamental freedoms. The EU is also deeply concerned about the continuing grave violations of the human rights of women and girls, including all forms of discrimination against them, in all areas of Afghanistan, particularly those under Taliban control. The EU is also disturbed by reports of human rights violations in the Shomali Plain during the Taliban's offensive in 1999, including house and crop burning, forced movements of civilian population and destruction of the agricultural infrastructure. The EU therefore welcomes the proposed deployment of UN Civilian Monitors. We urge all Afghan factions to end discriminatory policies and to promote equal rights, dignity and access to education, employment and health care for women and men. The EU is deeply concerned about reports of the use of child soldiers by the warring factions and strongly urges them to end this practice without any delay. The EU remains convinced that the conflict in Afghanistan has no military solution and that the major contribution to improving the human rights situation in Afghanistan would be an immediate cease-fire, followed by a negotiated settlement in line with the efforts of the UN leading to the establishment of a broad-based government.

14. The EU remains deeply concerned at the situation of human rights in **Saudi Arabia**. The EU urges the government to ensure the respect for civil and political rights. The EU remains particularly worried at prohibitions of, or restrictions on, fundamental freedoms, including freedom of expression, assembly and association. The EU encourages Saudi Arabia to remove obstacles to freedom of religion. The EU is gravely concerned about the serious violations of the human rights of women in Saudi Arabia and renews its call for the improvement of human rights of women in law and practice. We strongly urge Saudi Arabia to become party to and implement the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Reports of torture and other inhuman treatment and punishment particularly worry the EU, all the more so since Saudi Arabia is a party to the UN Convention against Torture. Considering that the accession of Saudi Arabia to some conventions in the field of human rights is a positive step, the EU encourages the government of Saudi Arabia to implement these texts and to go further by acceding to the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights. The EU encourages Saudi Arabia to cooperate with human rights mechanisms by inviting Special Rapporteurs, in particular the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers. The EU is also worried by the increasing number of executions in the country and urges Saudi Arabia to limit the use of the death penalty.

15. The EU remains concerned about the human rights situation in **Jammu and Kashmir**, where, despite positive steps taken by the Indian Government, the situation continues to be far from normal. Terrorism and armed infiltration across the Line of Control have substantially contributed to the current situation. The EU encourages Pakistan to prevent such infiltration by adopting the appropriate measures. At the same time, the EU encourages India to take all appropriate measures to stop human rights violations. Following the full access given to the EU Troika mission to Jammu and Kashmir in October 1999 and in previous years, the EU would like to stress the need for improvement of access to Kashmir for international and non-governmental organisations as well as for the Special Rapporteur on Torture.

16. The EU is concerned about religious intolerance on the subcontinent, including cases of murder, assault and destruction of places of worship. In the case of **India**, the EU therefore welcomes the renewed commitment by the Indian Government to protect the rights of religious minorities. The EU calls upon Pakistan to protect the right of religious minorities and to abolish the death penalty for blasphemy.

17. The EU takes note of the declarations by the Pakistani authorities stating their commitment to democracy, the rule of law and respect for human rights. These are core elements for whose implementation we urge **Pakistan** to take all necessary and adequate measures. We remain disturbed by the occurrence of human rights violations in Pakistan, including the use of torture, the lack of fair trials, arbitrary detention, violations of the human rights of women and children and of the rights of ethnic minorities. The EU calls upon Pakistan to take effective measures to stop the practice of honour killings of women and girls. The EU is seriously concerned about the independence of the judiciary. The EU is particularly concerned about cases of individuals who have been kept in «protective custody» since last October or have subsequently been arrested and transferred to an unknown destination, without being charged with offences. The EU urges Pakistan to accede to the Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention against Torture.

18. The EU remains deeply concerned about the continuing armed conflict in **Sri Lanka** and urges all parties to end the conflict and work for a negotiated and just settlement. In this respect, the EU hails the resumption of the political dialogue between the incumbent President and the leader of UNP. The EU renews its condemnation of terrorist attacks by the LTTE and other paramilitary groups against civilian targets and calls for these to stop. The EU also calls on the LTTE to cease using child soldiers. While recognising some positive developments in the human rights situation, we remain concerned at continuing human rights violations such as arbitrary detentions, disappearances, torture and extra-judicial killings. We call upon the government to investigate these abuses thoroughly, bringing those responsible to justice. The EU again calls upon the government of Sri Lanka to strengthen the capacity of the Human Rights Commission of Sri Lanka to investigate and provide for the resolution of violations of human rights and for the Commission to be given increased resources and financial support. We are concerned about intimidation of the independent media. We call upon the government to respect the rights of the free press and to invite the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression to visit Sri Lanka this year.

19. The EU is following with great attention the human rights situation in **China** and is deeply concerned about the fact that, despite some steps in the improvement of the legal system and social and economic rights, little progress has been achieved on the ground, in particular regarding civil and political rights. We firmly condemn the continuing restrictions upon fundamental freedoms, including freedom of thought, expression, religion, assembly and association. The EU expresses its concern in particular at the harsh sentences imposed on political dissidents calling for democracy in China, as well as at the alarming human rights situation in Tibet and Xinjiang. The EU is equally dismayed by the severe sentences passed upon the members of the Falun Gong movement. The maintaining of administrative detention and the use of the death penalty also remain matters of particularly serious concern to the EU. We attach great importance to the EU/China human rights dialogue, which we evaluate permanently, but we emphasise that it is fundamental that the willingness by the Chinese authorities to discuss human rights issues of common concern is translated into concrete actions towards the effective and full realisation of the human rights of all persons under Chinese jurisdiction. The EU urges China to restrict the use of the death penalty and to take steps towards its abolition. The EU calls upon the Chinese Government to ratify, as a matter of priority, the two UN Human Rights Covenants and to co-operate with the CHR Special Rapporteurs and Working Groups. As well, we urge the government of China to sign a Memorandum of Understanding with the Office of the HCHR in the near future. The EU also urges China not to impose restrictions upon fundamental freedoms which are contrary to internationally recognised standards.

20. While a complete assessment of the human rights situation in the **Democratic People's Republic of Korea (DPRK)** is extremely difficult to obtain due to lack of transparency and openness, reports indicate widespread human rights violations. The EU condemns the denial of human rights and fundamental freedoms and underlines its concerns regarding the situation of political prisoners, the absence of the rule of law, attempts to disregard the obligations undertaken under the ICCPR and the grave humanitarian situation in general. The EU is equally concerned at persisting restrictions concerning freedom of movement, including the case of seven North Koreans who were repatriated to the DPRK last January, after the UNHCR had granted refugee status to them.

21. The EU acknowledges the commitment shown by the Government of Indonesia to bring the perpetrators of violations of human rights and international humanitarian law in **East Timor** to justice, possibly through the establishment of a Special Human Rights Court. The EU calls on the Secretary General and the High Commissioner to consult with the Government of Indonesia on any assistance it may need in order to establish a legal process that meets international standards of justice and fairness.

President Wahid's recent visit to East Timor was an important and constructive step towards the normalisation of the relationship between Indonesia and East Timor. Special reference should be made to the agreement between UNTAET and the Indonesian authorities to exchange information relevant to investigations, prosecutions and trials. The EU is encouraged by the intention of the Government of Indonesia and UNTAET to conclude a Memorandum of Understanding on mutual collaboration on legal, judicial and human rights affairs. Accountability of those responsible for the violations perpetrated in East Timor and the redress of victims are a core element of the process of reconciliation and of democratic institution building and will improve the prospects for friendly and peaceful relations between Indonesia and East Timor.

The EU is still concerned at the lack of a secure environment for the safe and voluntary return of refugees in West Timor. Intimidation and misinformation by pro-integration militias and the presence of TNI soldiers not integrated under a normal command structure appear to be the strongest impediments to repatriations. The enhancement of co-operation between the Indonesian authorities and UNTAET announced during President Wahid's visit to East Timor should contribute to solving subsisting problems.

22. The EU is disturbed by the human rights situation in **Malaysia**. Restrictions of human rights and fundamental freedoms such as freedom of peaceful assembly and freedom of speech and opinion are matters of concern to the EU. We urge the Malaysian authorities to bring to an end politically motivated repressive measures against political opponents and activists as well as Human Rights Defenders. The EU equally expresses its apprehension in view of the continued erosion of the independence and impartiality of the judiciary in Malaysia, as well as the persisting excessive use of force by police forces. We call upon the Malaysian government to abide by the advisory opinion of the International Court of Justice on the immunity of the CHR Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Param Cumaraswamy. The EU regrets that doubts remain about the truly independent nature of the national commission on human rights recently established by law.

23. The government of **Cambodia** has manifested a political will to build a society based on the rule of law and respect for human rights. This political will needs to be reflected in decisive action. While noting that positive steps have been taken, in particular by virtue of the adoption of several legislative measures relating to human rights and the institutionalisation of a Governmental Committee on Human Rights, the

EU recognises that areas of special concern in the overall human rights situation persist, such as impunity and the weakness of the rule of law. The EU is also particularly concerned at the use of violence by the security forces, as well as the sexual exploitation of women and children. We believe that the trial of the Khmers Rouges by an independent tribunal meeting the international standards of justice, fairness and due process of law is essential for tackling the problem of impunity in Cambodia. The EU calls upon the Cambodian government to co-operate with the UN in this matter. The EU stresses its support for the continuing work of the Office of the UNHCHR in Cambodia and encourages the Cambodian authorities to establish independent national institutions for the promotion and protection of human rights.

24. The EU is disturbed by the human rights situation in **Laos**. While the EU recognises that the government of Laos has a willingness to promote some of the economic, social, and cultural human rights, the EU regards the authoritarian rule of Laos to be a major obstacle to the fulfilment of human rights in general. The EU is concerned about the fact that the exercise of political opposition is not tolerated, the arbitrary nature of some of the arrests, the non-existence in practice of the right to preparation of legal defence and counsel, and the lack of legal training of the judiciary, but takes note of progress on the last issue. The EU is prepared to co-operate with Laos in order to improve the situation in the above-mentioned areas. The EU is also dismayed by the restrictions upon fundamental freedoms, including freedom of expression, assembly, association and religion. It is particularly concerned at the detention of several persons since last October for demonstrating against the government. The EU equally condemns the fact that militias are tolerated by the authorities. It also urges the Laotian authorities to ratify the two UN Human Rights Covenants. The EU reiterates its humanitarian appeal regarding Mr. Khamphoui and Mr. Sakchittaphong, two sexagenarian prisoners of conscience in poor health conditions.

25. The EU recognises the undeniable regional dimension of human rights in the **Great Lakes area**. Indeed, the promotion and protection of human rights for all are essential for achieving stability and security in the Great Lakes region and will contribute to the necessary environment for cooperation among States in the region.

26. The EU remains concerned about continued human rights violations in **Rwanda** in spite of some progress, namely the improvement of the quality of the criminal procedures and the passing of the ruling on the capacity of widows to inherit. Recovery from genocide, promotion and protection of human rights and fundamental freedoms are primarily responsibilities of the Government of Rwanda. The EU welcomes the establishment of the National Human Rights Commission and supports its work. We stress the importance of its independence, effectiveness, broad-based composition and its close co-operation with the human rights mechanisms of the UN. The EU welcomes the renewed co-operation between the government of Rwanda and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). The use of capital punishment in Rwanda is of concern to the EU. The EU calls on the Government of Rwanda to establish a moratorium on executions. Prison conditions in Rwanda are also of great concern. The EU is concerned that the programme of regrouped settlement (imudugudu) affects human rights and therefore urges the Government of Rwanda to apply the programme only with the participation and consent of the population. The EU hopes that the implementation of a system of traditional participatory justice will facilitate an independent and fair solution to the persisting problem of detention without trial. The EU encourages the government of Rwanda to ensure that this system is in conformity with the law and international human rights standards. The EU encourages the Government of Rwanda to strengthen its relationship with the UNHCHR in this regard.

27. The EU is seriously concerned about the continuing and serious human rights abuses in **Burundi** in spite of some progress, such as the entry into force of the new Code of Criminal Procedure. In the struggle between the armed forces and the rebels, the victims are mostly women, children and the elderly. The EU is particularly concerned about the forced removals of civilians by the Burundian army and welcomes the decision of the government to start dismantling regroupment camps. The EU also calls upon the government of Burundi to ensure that full protection is given to civilians returning home and support for their reintegration. The EU strongly condemns the renewed outbreak of indiscriminate violence in Burundi and the attack on humanitarian relief personnel. The EU urges all parties to refrain from any violence and to fully respect human rights. With respect to the Arusha peace process we encourage all parties to contribute constructively, to accept compromise and to reach a negotiated settlement as soon as possible. Progress is particularly needed with regard to the transnational arrangements, the reform of the army and the judicial sector as well as the question of land, property and housing for the returning refugees. The EU notes with interest a plan for reform of the judicial and penitentiary system prepared by the Government of Burundi. The EU emphasises the importance of the fight against impunity and urges the government of Burundi to accelerate investigations relating to human rights violations, especially those where army units have been involved, and to bring those responsible to justice. The functioning of the legal system and the prison conditions in Burundi continue to be an area of deep concern. A great number of detained persons have not been charged or are still awaiting trial, the judicial procedure continues to lack transparency and prison conditions are extremely poor, particularly in the case of prisoners sentenced to death. The EU regrets the frequent violations of the human rights of prisoners. The EU calls on the government of Burundi to establish a moratorium on executions. The EU calls upon the government of Burundi to continue its co-operation with the UN human rights mechanisms, in particular with the Office of the UNHCHR.

28. The EU is concerned about the present status of human rights in **Uganda**. The EU acknowledges the progress realised in this field such as the recent adoption of an Amnesty Act, and the important role played by the Human Rights Commission. But the EU still notes serious violations of human rights such as torture, rape and arbitrary arrest of civilians by members of the police force and UPDF as well as cases of extra-judicial killings. The EU condemns the recruitment and use of child soldiers by rebel armies in Uganda. The EU urges the government of Uganda to abide by its obligations under the International Covenants on Civil and Political Rights as well as on Economic, Social and Cultural Rights.

29. The EU welcomes the cease-fire agreement recently signed in Brazzaville, the effective and complete interruption of fighting and the amnesty and reintegration decisions taken subsequently by the government of the **Republic of Congo**. The EU strongly hopes that the cessation of hostilities will quickly lead to an improvement of the situation of human rights and to the restoration of democracy. The EU is still strongly preoccupied by reports of human rights violations against the civilian population, such as arbitrary detention, torture, involuntary disappearances and arbitrary killings. The EU calls upon the authorities of the Republic of the Congo to investigate all human rights abuses and to bring the perpetrators to justice.

30. The EU welcomes the new developments in **Algeria** and signs of co-operation by the Government with international partners. In this regard the EU welcomes the stated readiness of the Government of Algeria to develop a dialogue with all human rights mechanisms and calls for early, full and effective co-operation of the Government of Algeria with these mechanisms. The EU also notes the invitation issued by the President to human rights NGOs to visit the country and hopes that the visits will take place soon.

Although reports of human rights violations such as disappearances, torture, arbitrary detention and extra-judicial executions have decreased the EU continues to remain concerned. The EU therefore calls on the Government to investigate outstanding cases of serious human rights violations allegedly undertaken by the security forces, such as extra-judicial executions and forced disappearances, in order to promote the rule of law and combat impunity. The EU welcomes President Bouteflika's pursuit of national reconciliation. The EU condemns terrorist violence and underlines that terrorism can only be combated in the context of the rule of law and fully respecting international human rights standards. The EU is concerned at recent terrorist attacks that threaten the security situation in the country. The EU confirms its readiness to support and encourage the reform process in Algeria. It attaches great importance to continuing a comprehensive political dialogue with the Algerian authorities.

31. The EU remains concerned about the human rights situation in **Chad**, in particular as regards extra-judicial killings, arbitrary arrest and detention and prison conditions including torture and ill treatment. Inadequacies of the judicial system as well as restrictions on freedom of speech and press, association and assembly also raise concern. The EU urges the government of Chad to take effective steps to end human rights violations in the country and ensure the effective establishment of the rule of law.

32. The EU notes with concern that the human rights situation in **Ivory Coast** continues to present insufficiencies in a number of areas, notably as regards the number of summary and extra-judicial executions as well as arbitrary detention and prison conditions. The EU calls upon the authorities in Ivory Coast to create the necessary conditions for the full respect of human rights and the establishment of the rule of law in the country and in particular to undertake a reform of its judicial and penitentiary system.

33. The EU has welcomed the political development in **Nigeria**, in particular the democratisation process and the overall improvements in the human rights situation. The EU appreciates the decision of President Obasanjo and his government to set up a commission mandated to investigate human rights abuses during the period of military rule. Further the EU welcomes the fact that the Judiciary has started to initiate penal proceedings against some individuals accused of grave human rights violations. The EU encourages the government of Nigeria to further promote human rights, in particular regarding ethnic minorities in the Delta area. The EU stresses its firm support for freedom of religion and for the right to a fair trial according to internationally set standards and its opposition to the application of degrading and cruel penalties. The EU welcomes the Federal Government's continuing commitment to these principles.

34. The EU has repeatedly condemned violations of human rights in the context of the **Eritrea and Ethiopia** conflict, including violations against other nationalities living within Eritrea's or Ethiopia's borders, and against persons belonging to minorities. The EU underlines that deportations and other violations of human rights and humanitarian principles undermine the quest for peace, reconciliation and confidence building between the two nations. The EU urges Ethiopia and Eritrea to continue the co-operation with the OAU to find a diplomatic solution to end this tragic conflict. The EU commends the efforts of the OAU in seeking a peaceful solution to the conflict, which has caused enormous losses in both countries. The EU urges Ethiopia and Eritrea to immediately end all hostilities and proceed to a cease-fire and to the signature and the implementation of the framework agreement.

35. The EU notes with concern that since the last parliamentary elections held in **Equatorial Guinea**, in March 1999, in themselves marred with irregularities, a single-party regime has been reintroduced in the country. The EU appeals to the government of Equatorial Guinea to continue to dialogue with all political parties and to ensure the independence and efficacy of the National Electoral Committee, so as to avoid

these incidents in the future, namely in the local elections scheduled to take place in the middle of this year. The EU remains concerned by continuing allegations of torture, poor prison conditions and arbitrary detention of family members of wanted suspects and calls upon the Government of Equatorial Guinea to give its full support to the newly appointed Special Representative of the Commission on Human Rights.

36. The EU welcomes the peace agreement between the Government of **Sierra Leone** and the RUF signed in Togo on 7 July 1999. The EU calls upon all parties to implement the Peace Agreement speedily and in full as the only basis for lasting peace and stability. In particular, the EU urges the parties to step up efforts to implement all aspects of the Disarmament, Demobilisation and Reintegration programme. The EU welcomes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission as provided for in the agreement and stresses the importance of its successful functioning. The EU emphasises that the accountability of individual perpetrators of grave human rights violations is important in ensuring a fair and equitable justice system and ultimately reconciliation and stability in Sierra Leone. Grave violations of human rights, atrocities such as murder, mutilation, torture, abductions, rape and the use of children as soldiers must be addressed. The EU condemns continuing incidents of violence against civilians. The EU urges all parties to the Peace Agreement to co-operate with the UN human rights mechanisms, including the appointed UN adviser promoting children's rights, and to allow unhindered access for humanitarian organisations and UNAMSIL throughout the country.

37. The EU remains concerned about the continuing human rights violations caused by the ongoing conflict in **Somalia**, in particular in the southern parts of the country. The EU urges all parties in the conflict to continue their efforts to find a peaceful settlement and to respect and promote human rights. The situation is aggravated by a lack of legal authority and the absence of the rule of law and of a fair judicial system as well as by persisting acts of violence against humanitarian relief workers. The violations of the human rights of women and girls, including the practice of female genital mutilation, are of deep concern.

38. The EU continues to be concerned about the human rights situation in **Angola**. The resumption of the war in December 1998, for which UNITA bears the primary responsibility, has led to serious human rights abuses and breaches of international humanitarian law also across the borders, including extra-judicial and arbitrary killing of civilians and forcible recruitment of children into military service. The number of refugees and displaced persons continues to rise. The EU reiterates its appeal to the government of Angola and UNITA to respect human rights and co-operate with the humanitarian organisations in the delivery of emergency relief assistance, to guarantee the safety and freedom of movement of their personnel, as well as access to affected populations. We call on the government, but particularly on UNITA, to immediately cease mine-laying activities and to allow the population access to food supplies. The EU considers the UN continued presence in Angola highly important for the promotion of peace, national reconciliation and respect for human rights and calls on the government and UNITA to co-operate fully with the UN human rights activities in the country.

39. The EU deplores the systematic and systemic denial of civil and political rights and fundamental freedoms in **Cuba** and calls upon the Cuban authorities to take vigorous steps with a view to guaranteeing freedom of expression, opinion, association and assembly for the Cuban people. We deplore the cases of detention and house arrests for political reasons, as well as the continued repression of dissidents and political opponents in the country. In line with the EU Common Position, the EU encourages the Cuban government to enable a peaceful transition towards democratic pluralism and a multiparty system, where separation of powers, accountability and transparency in decision-making are ensured. We note with interest the steps taken to guarantee a degree of freedom of religion, but are concerned about the continued existence of the death penalty. The EU calls upon Cuba to accede to the UN Human Rights Covenants.

40. The EU follows with great attention the political and human rights developments in **Haiti** and hopes that the parliamentary elections will create the conditions for the country to return to normal political life and the rule of law, while noting with concern the persistence of an environment of political tension and violence. The EU remains hopeful that the current postponed elections will be held as soon as possible in a free, fair and transparent way, which is fundamental for the consolidation of the democratic process in Haiti as well as for granting international assistance. The EU notes with interest the steps so far taken in the realm of judicial reform, but condemns the persisting practices of popular justice, threats and intimidation of Human Rights Defenders and human rights abuses by the security forces. The EU calls upon the Haitian authorities to fully co-operate with the International Civilian Mission for Support in Haiti (MICAH) so that it can favourably discharge its mandate in the fields of justice, human rights and training of police forces.

41. With regard to the **Caribbean**, the EU remains concerned about the trend towards further use of the death penalty. We continue to urge all countries to refrain from applying the death penalty. We deeply regret that some Caribbean countries have withdrawn as States Party to the Optional Protocol to the ICCPR and re-acceded with a reservation on Article 1, which limits the obligations of the governments towards individuals under sentence of death.

42. The EU encourages the new government of **Guatemala** to take all the necessary and appropriate measures to implement the peace accords, with a view to fostering reconciliation in Guatemalan society. Major reforms are needed, mainly in the military and judicial realms, in order to improve the situation of human rights in the country, including tackling the problem of impunity for human rights violations. The investigation of the assassination of bishop Juan Gerardi shows clearly the current state of the justice administration system, characterised by threats and intimidation of those participating in lawsuits. It is encouraging that the new government has expressed its strong interest in promoting a situation in which those responsible for the murder of Bishop Gerardi can be brought to justice. The EU will be following this process closely. For the EU, compliance with the recommendations made by the Commission for Historical Clarification is of paramount importance and it strongly urges the Guatemalan authorities to take the necessary steps for their full implementation as a matter of urgency.

43. The EU notes with satisfaction the continued progress made in **Mexico** as far as the process of democratisation in the country is concerned and welcomes the invitation made to the UN for an observation mission in the forthcoming presidential and congressional elections. The EU takes note with satisfaction of the Mexican government's commitment to human rights and the steps taken towards improvement of the situation. The visit by the UNHCHR and the Special Rapporteur on forced executions, as well as the invitations to visit issued to the Special Rapporteurs on violence against women and on the independence of judges and lawyers show that commitment clearly. However, we are deeply concerned about persisting corruption and impunity within the administration and judiciary, which are major obstacles to the rule of law. Moreover, the EU encourages the Mexican government to take legislative measures designed to implement constitutionally guaranteed rights. Harassment and intimidation of media professionals still occur. Illegal detention and torture are practised by police forces. The EU remains concerned about extra-judicial executions, forced disappearances, the abduction of political opponents, particularly in conflict areas, and the harassment of human rights workers. We emphasise that the human rights of indigenous people should be fully respected in all circumstances and the EU encourages the Mexican government to continue to strengthen its efforts to end discrimination against indigenous peoples and to actively promote their full enjoyment of human rights. The EU stands ready to co-operate with the Mexican government and hopes that those positive intentions will soon translate into a real and substantial improvement of the human rights record of the country.

44. The EU continues to be disturbed by the decline of the rule of law and democratic institutions in **Peru**, including deterioration in the electoral process. We express our concern about practices seriously undermining the separation of powers, lack of due process, particularly where military penal courts of justice are concerned, disrespect for procedural guarantees, harassment of Human Rights Defenders, journalists and opposition political leaders, extra-judicial executions, torture and appalling conditions in detentions centres. The EU deplores the withdrawal by Peru from the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. It attaches great importance to the existence of complaints procedures at international level and considers that this unilateral decision deeply weakens the protection of the individual guarantees afforded by that regional system for the protection of human rights and fundamental freedoms.

We are not moved by any kind of confrontational approach towards any of the above-mentioned countries. Our purpose is to offer sincere co-operation to help in reducing tensions and promote the dialogue between all involved. A more stable world can only be achieved if everyone is truly and irrevocably freed from all types of violence and harassment.

STRUMENTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI**NAZIONI UNITE**

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (1949)
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare (1949)
- Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1949)
- Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949)
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951)
- Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia (1954)
- Convenzione relativa allo status degli apolidi (1954)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)
- Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1979)
- Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondata sulla religione o sul credo (1981)
- Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)
- Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (1989)
- Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei componenti la loro famiglia (1990)
- Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche (1992)
- Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)
- Dichiarazione sui diritti e le responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società per promuovere e salvaguardare i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali (1998)
- Protocollo facoltativo alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1999)
- Protocollo facoltativo alla convenzione sui diritti del fanciullo, riguardante il coinvolgimento di fanciulli nei conflitti armati (2000)
- Protocollo facoltativo della convenzione sui diritti del fanciullo in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia che coinvolge i bambini (2000)

CONSIGLIO D'EUROPA

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), modificata dal protocollo n. 11 (1994)
- Protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte (1983), modificato dal protocollo n. 11 (1994)
- Protocollo n. 11 alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1994)
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987)
- Carta sociale europea (1961)
- Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995)
- Carta sociale europea riveduta (1996)
- Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (1992)
- Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze nazionali (1995)

ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

- Atto finale di Helsinki (1975)
- Documento conclusivo della riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1986)
- Documento della riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1990)
- Carta di Parigi per una nuova Europa (1990)
- Documento della riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1991)
- Documento di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1992)
- Documento della sessione di Roma del Consiglio della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1993)
- Documento di Vienna della riunione dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1994)
- Dichiarazione del vertice di Budapest della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1994)
- Dichiarazione del vertice di Lisbona dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1996)
- Dichiarazione del vertice di Istanbul dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1999)
- Carta sulla sicurezza europea (1999)

**STRUMENTI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI SOTTOSCRITTI
DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE****NAZIONI UNITE**

- Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (1949)
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare (1949)
- Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1949)
- Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949)
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati(1950)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1979)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

CONSIGLIO D'EUROPA

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), modificate dal protocollo n. 11 (1994)
- Protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte (1983), modificato dal protocollo n. 11 (1994)
- Protocollo n. 11 alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1994)
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987)
- Carta sociale europea (1961).

REPORTS SUBMITTED BY MEMBER STATES TO HUMAN RIGHTS TREATY BODIES

BELGIQUE

Pacte sur les droits civils et politiques.

- Date pour le prochain rapport fixée en octobre 2002.

Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels.

- 2° rapport périodique. Soumis le 23/12/97 doc (E/1990/6/add18) du 5/3/98 à l'examen du Comité à sa session de novembre 2000.

Convention sur les droits de l'enfant.

- 2° rapport périodique. Soumis le 15/5/99. Examen par le Comité : septembre 2001

DENMARK

- 5th Periodic Report to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women was submitted in May 2000.
- 14th Periodic Report to the Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination was submitted on 8 January 1999. It was examined on 9th March 2000.
- 4th Report on the Convention against Torture was submitted on 4th August 2000.
- 4th Periodic Report to the Covenant on Civil and Political Rights was submitted 30th December 1998. It will be examined on 20th October 2000.
- 3rd Report on the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights was submitted on 8th August 1996. It was examined on 3rd May 2000.
- 2nd Periodic Report to the Convention on the Rights of the Child was submitted in August 1998.

Reports in English have been published at the website of the Danish Ministry of Foreign Affairs: <http://www.um.dk>. Details can also be found at the websites of the treaty bodies.

GERMANY

- CESCR: 4th Report submitted Jan. 11, 2000 (Doc. E/C 12/4/Add.3)
- CEDAW: 4th Report submitted Oct. 27, 1998 (Doc. CEDAW/C/DEU); examined Feb. 1st, 2000 (Doc. CEDAW/C/2000/1/CRP.3/Add.7/rev.1)
- CERD: 15th Report submitted June 16, 2000 (Doc. N.N.)

Internet sites:

In English: www.unhchr.org

In German: www.auswaertiges-amt.de

GRECE

- 2e et 3e rapports périodiques en application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, publiés sous réf. cedaw/c/grc/2-3 et présentés au comité "CEDEF" ("CEDAW") lors de sa 20e session le 28.1.1999. Site sur ces rapports: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/greece.htm>. Site sur les conclusions-recommandations y relatives du "CEDEF": <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/20thsess.htm>.

- 3e rapport périodique en application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis au comité "CCT"("CAT") le 29.11.1999. Le texte du rapport n'est pas encore publié, sa traduction dans les langues de travail du comité étant en cours. L'examen du rapport, ainsi que des rapports d'autres pays, est prévu lors de la 26e session du "CCT" du 20.4 au 18.5.2001. Site sur la convocation de ladite session:http://www.unhchr.ch/html/menu_2/6/cat/cats_24.htm.

SPAIN

Convention on the rights of the child.

- Second report (crc/c/70/add.9) Submitted on 1st June 1999.

Convention on the elimination of all forms of racial discrimination.

- 14th and 15th reports (cerd/c/338/add.6) Considered jointly by the CERD on 13-14 March 2000.

These reports can be found on the High Commissioner for Human Rights website http://www.unhchr.ch/spanish/data_sp.htm.

FRANCE

- Présentation du rapport en application de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale (Genève, mars 2000)
- Envoi du rapport en application du Pacte sur les droits économiques et sociaux (juillet 2000)

IRELAND

International Covenant on Civil and Political Rights

- Second report of Ireland on the measures adopted to give effect to the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights, submitted 1998 CCPR/C/IRL/98/2. Concluding observations of Committee, July 2000 CCPR/CO/69/IRL.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

- Second and third periodic reports of Ireland to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, submitted 1997 CEDAW/C/IRL/2-3. Concluding observations of the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Ireland, July 1999 CEDAW/C/1999/L.2/Add.4.

All the reports and the concluding observations are available at www.uchchr.ch or at the Department of Foreign Affairs website at www.iveagh.irlgov.ie

ITALIE

- Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Le douzième/treizième rapport a été présenté le 26.07.2000 et la date de son examen n'a pas encore été déterminée.
- Comité pour les droits des enfants. Le deuxième rapport a été soumis le 21.03.2000, la date de son examen n'a pas encore été déterminée.
- Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels. Le troisième rapport (e/1994/104/add.19), soumis le 20.10.1997, a été examiné lors de la 22ème session du Comité (27-28.04.2000). Le rapport peut être consulté sur le site de l'Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme.

LUXEMBOURG

- Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : troisième rapport périodique soumis le 12 mars 1998 (cedaw/c/lux/3 et add.1); examiné le 19 janvier 2000.

Tous ces rapports sont à trouver sur le site Internet du Haut Commissaire pour les Droits de l'Homme : www.unhchr.ch

NETHERLANDS

Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (CAT):

- Latest report no. CAT/C/44/Add.8 (third reporting round) was submitted on 27/12/99

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW):

- Latest report no. CEDAW/C/NLD/2; Add.1; Add.2 (second reporting round) was submitted on 10/12/98

Convention on the Rights of the Child (CRC):

- Latest report no. CRC/C/51/Add.1 (first reporting round) was submitted on 15/05/97 (concluding observations/comments: no. CRC/C/15/Add.114)

International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD):

- Latest report no. CERD/C/362/Add.4 (thirteenth and fourteenth reporting round) was submitted on 27/04/99.

International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR):

- Latest report no. CCPR/C/NET/1999/3 (third reporting round) was submitted on 10/02/99.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESOCUL):

- Latest report no. E/1990/6/Add.11 (second reporting round) was submitted on 20/06/96 (concluding observations/comments: no. E/C.12/1/Add.25).

These reports can be found on the UN Human Rights Website <http://www.unhchr.ch>.

AUSTRIA

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:

Last report submitted: fifth periodic report

Date of submission: 20 Sept 1999

Date of examination : 15 June 2000

- Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:

Last report submitted: second periodic report

Date of submission: 12 October 1998

Date of examination : 10-12 November 1999

All reports, summary records of the examination and concluding observations and recommendations - with the exception of the recently submitted report to CERD and the concluding observation of CEDAW on the most recent report - can be found on the Treaty Body Database which is available on the Internet homepage of the Office of the High Commissioner for Human Rights under <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf>.

PORTUGAL

- Contre la Torture – troisième rapport soumis le 02.02.2000 (CAT/C/44/Add.7) et analysé par le Comité le 03.5.2000. Le rapport peut être consulté dans le site www.gddc.pt/pt/dh/Tortura/CAT44_English_i.htm ou dans le site de l'Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme www.unhchr.ch.
- Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale – neuvième rapport soumis le 06.01.2000, sera analysé lors de la 58ème session du CERD en mars 2001.
- Comité pour les Droits Économiques, Sociaux et Culturels – troisième rapport soumis le 7.11.97 (E/1994/104/Add.20), lors de la pré-sessionale du Comité qui a eu lieu entre le 17 et le 21.05.99 des questions ont été posées sur le rapport auxquelles le Portugal a répondu le 13.01.2000. Le rapport sera analysé par le Comité lors de sa 24ème session qui aura lieu entre le 13.11 et le 1.12.2000. Ce rapport peut être consulté dans le site www.gddc.pt/pt/dh/MDH/cdesc/index.htm
- Comité pour l'Élimination de la Discrimination contre les Femmes – quatrième rapport soumis le 23.11.99 (CEDAW/C/PRT/4). La date de son analyse n'a pas encore été déterminée.
- Comité pour les Droits des Enfants – deuxième rapport soumis le 8.10.98 (CRC/C/65/Add.11), sera analysé pendant la 27ème session du Comité en mai-juin 2001.

FINLAND

United Nations:

- The 15th report concerning the implementation of the CERD was submitted in August 1999. The examination will take place 1-2 August 2000.
- The 3rd report to the CAT Committee was submitted in October 1998. The report was examined 11-12 November 1999.
- The 2nd report to the CRC was submitted in July 1998. The examination will take place 19 September 2000.
- The 4th report to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights was submitted in July 1999. The Committee has not set a date for the examination.
- The 3rd report to the CEDAW was submitted in January 1997 and the 4th report in October 1999. Both reports will be examined in January 2001.

Council of Europe:

- European Social Charter: The 6th report was submitted in April 2000.
- The initial report concerning the application of the European Charter on Regional or Minority Languages was submitted 2 March 1999.
- The initial report concerning the implementation of the Framework Convention on National Minorities was submitted 4 February 1999.

Reports in English can be viewed at the website of the Finnish Ministry for Foreign Affairs: <http://virtual.finland.fi/ministry/english/humanrights.html>. Reports in Finnish (except the 4th report to the HRC and the 3rd report to CEDAW) are also published at the Ministry's website: <http://virtual.finland.fi/ministry/suomi/ihmisoikeudet.html>.

Details about the examinations can be found at the websites of the treaty bodies. Shadow reports are published at the website of the Finnish League for Human Rights: www.ihmisoikeusliitto.fi.

SWEDEN

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:

- The latest report was submitted 10 April 2000. The time when the Committee will consider the report is not yet scheduled.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination:

- The latest report was submitted 5 August 1999. The Committee will consider the report 10-11 August 2000.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:

The latest report was submitted 21 May 1996. The Committee has scheduled to consider the report in June-July 2001.

The reports and the concluding observations of the committees can be found through the website of the UN High Commissioner for Human Rights: <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf>.

Sweden is also preparing to make the reports and the committees concluding observations available through the website of the Ministry for Foreign Affairs: <http://www.utrikes.regeringen.se>.

UNITED KINGDOM

UN Treaty Monitoring Bodies

- Fifth periodic report under the International Covenant on Civil and Political Rights. Submitted: August 1999. Website: www.homeoffice.gov.uk
- Second periodic report under the Convention on the Rights of the Child. Submitted: August 1999. Website: <http://193.32.28.83/unchild.htm>.
- Initial report of UK in respect of the Overseas Territories and Isle of Man under the Convention on the Rights of the Child. Submitted: February 2000. Website: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. Examination date: 21 September 2000.
- Fifteenth periodic report under the Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Submitted: May 2000. Website: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. Examination: 14/15 August 2000

Other examinations:

- Human Rights Committee examined the combined 4/5th reports of the UK in respect of the Isle of Man, Jersey, Guernsey in New York on 17 March 2000. The reports and the Committee's conclusions are available on www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.

Reports submitted under the European Social Charter

- UK's 20th Annual Report

FINANCIAL CONTRIBUTIONS BY MEMBER STATES TO THE UN HUMAN RIGHTS MECHANISMS

BELGIQUE

- Le montant des contributions budgétaires volontaires de la Belgique affectées aux mécanismes de protection des droits de l'homme de l'ONU s'est élevé, pour la période entre le 1/1/99 et le 31/12/99, à 1.141.364 USD

DENMARK

- For the year 1999 Denmark has contributed 10 600 000 DKK to the Office of the High Commissioner for Human Rights covering field operations, UN Voluntary Fund for Victims of Torture, Treaty Bodies etc.
- In the budget for 2000 Denmark has also budgeted for 10 mill. DKK to OHCHR for the above-mentioned purposes. Furthermore, Denmark has contributed 1 300 000 DKK to the UN Voluntary Fund for the Programme of Action of the Third Decade to Combat Racism and Racial Discrimination earmarked for the World Conference on Racism for the period 1998-2001.
- For assistance to human rights and democracy projects in Cambodia Denmark has budgeted for 2 000 000 DKK in 1999 and 2 000 000 DKK in 2000.

GERMANY

- DM 225.000 Voluntary Fund for Victims of Torture
- DM 675.000 Trust fund technical cooperation activities
- DM 100.000 Documentation of human rights violations in Congo
- DM 200.000 Technical cooperation activities/national institutions
- DM 150.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Burundi
- DM 150.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Colombia
- DM 75.000 World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance
- DM 25.000 Trust fund 3rd decade to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance
- DM 50.000 Trust fund for indigenous populations
- DM 250.000 Voluntary fund for Victims of Torture
- DM 200.000 Technical cooperation activities/Yemen
- DM 200.000 Technical cooperation activities/national institutions
- DM 250.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Colombia
- DM 500.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Federal Rep. of Yugoslavia
- DM 200.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Croatia

- DM 250.000 Human rights support for peace-making, peacekeeping and peace-building activities/Bosnia and Herzegovina

Grand Total: DM 3.450.000

GRECE

Les contributions financières de la Grèce aux mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme pour l'an 1999 s'élèvent à 972.200 USD.

SPAIN

- World Conference on Racism: 15.000.000 PTAs.
- UN fund for technical cooperation in the field of human rights: 10.000.000 PTAs.
- UN voluntary fund for victims of torture: 7.000.000 PTAs.
- Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) : 300.000.000 PTAs
- Office of the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR): 15.000.000 PTAs.
- Office of the UNHCHR in Bogota (Colombia): 15.000.000 PTAs.

FRANCE

Pour la période couverte par le Rapport, les contributions volontaires de la France s'élèvent à 5.85 MF, soit:

- 4.35 MF pour le Haut Commissariat aux Droits de l'homme
- 0.5 MF pour les victimes de la torture
- 0.5 MF pour les populations autochtones
- 0.5 MF Togo

IRELAND

Funding:

Details of funding for 2000 and 1999 below:

- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
2000 IR£200,000
1999 IR£175,000
- UN Voluntary Fund for Assistance in Mine Clearing
2000 IR£125,000
1999 IR£100,000
- Office of the Special Representative for Children and Armed Conflict
2000 IR£35,000
1999 IR£38,000
- UNV
2000 £350,000 (Some 50% of this funding for projects to which Irish APSO-sponsored volunteers are assigned; £50,000 in support of Ombudsman office in Peru)
1999 £275,000
- Office of the UN High Commissioner for Human Rights
2000 IR£650,000
1999 IR£440,000

ITALIE

- 1999: lit. 1.300.000.000;
- 2000: lit. 1.200.000.000.

LUXEMBOURG

En 1999 :

- Fonds des Nations Unies de contributions volontaires aux victimes de la torture : 500.000 flux (12.395 euros)
- Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme : 60.000.000 flux (1.487.362 euros)

En 2000 :

- Fonds des Nations Unies de contributions volontaires aux victimes de la torture : 500.000 flux (12.395 euros)
- Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme : 1.000.000 flux (24.790 euros)

NETHERLANDS

Contributions to the Office of the UN High Commissioner for Human Rights in 1999/2000 a total of NLG 5.537.000 consisting of:

- General contribution to the office: NLG 3.000.000
- Torture Fund: NLG 1.000.000
- Indigenous People Fund : NLG 212.000
- Technical Assistance Fund: NLG 1.000.000
- World Conference against racism: NLG 250.000
- Trust Fund Slavery: NLG 75.000

AUSTRIA

- UN Voluntary Fund for Technical Cooperation:
1999: 120.000,00 USD
2000: 40.000 USD
- UN Voluntary Fund for Victims of Torture:
1999: 20.000,00 USD
2000: 40.000 USD

PORTUGAL

Dans la période entre le 1.1.99 et le 31.12.99 le Portugal a contribué volontairement avec 85.000 USD pour les mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme.

FINLAND

In 1999 Finland's contribution was c. 5 700.000 FIM, which was divided as follows:

Directly to the OHCHR:

- Treaty monitoring bodies 1 200.000 FIM
- Field operations (Congo, Columbia, Bosnia-Herzegovina) 2 100.000 FIM
- World Conference on Racism 150.000 FIM

Through the OHCHR:

- UN Fund for Technical Co-operation in the Field of Human Rights, VFTC 1 000.000 FIM
- UN Voluntary Fund for Victims of Torture 1 000.000 FIM
- UN Voluntary Fund for Indigenous Populations 200.000 FIM

Due to the late date of disbursement of some 1999 grants, these would appear in OHCHR accounts as revenue received 2000. In the budget for the year 2000, Finland has allocated c. 6 000.000 FIM for the above-mentioned purposes.

SWEDEN

Sweden contributes with 9 300 000 Swedish crowns (SEK) to OHCHR's activities, 1 000 000 SEK to "national institutions" through the OHCHR, 8 900 000 SEK to OHCHR Field Offices in Burundi, Cambodia and Colombia, about 3 000 000 SEK to SRSG for Children in Armed Conflicts and 1 000 000 SEK to SRSG on Internally Displaced Persons. Sweden also finances about 20 JPOs working with human rights issues. Not including the costs of the JPOs this amounts to 23 200 000 SEK.

UNITED KINGDOM

- £2,000,000 to OHCHR every year from 1999-2002. Projects include strengthening resource mobilisation capacity, support to the TMBs and strengthening core management systems.
- UN Voluntary Fund for Victims of Torture: £130,000
- Convention against Torture Fund for Urgent Cases: £50,000
- UNHCHR Voluntary Fund for Technical Cooperation: £115,000
- UNHCHR Trust Fund for the World Conference against Racism: £100,000
- UNHCHR Office in Bogota Technical Cooperation Programme: £108,000

**VISITE NEGLI STATI MEMBRI DI RAPPRESENTANTI
DEI MECCANISMI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI****BELGIO**

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Belgio.

DANIMARCA

Nessuna visita di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Danimarca fra il luglio 1999 e il luglio 2000.

GERMANIA

Il relatore speciale sui movimenti illeciti e lo scarico di rifiuti tossici, sig.ra Fatma-Zohra Ouhachi-Vesely, ha visitato la Germania dal 25 al 29 ottobre 1999 e ha presentato la relativa relazione (doc. E/CN.4/2000/50/Add.1) il 20 marzo 2000.

Sito Internet: : <http://www.unhchr.ch> (in inglese)

GRECIA

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Grecia.

SPAGNA

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Spagna.

FRANCIA

- Visita di una delegazione di due membri dell'ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza), ottobre 1999
- Visita di una delegazione del CPT (comitato europeo per la prevenzione della tortura), maggio 2000

IRLANDA

Visita del relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione (1999): relazione sulla missione in Irlanda E/CN.4/2000/63/Add.2. Disponibile sul sito: <http://www.unhchr.ch>.

ITALIA

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Italia.

LUSSEMBURGO

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Lussemburgo.

PAESI BASSI

Nel periodo maggio 1999-maggio 2000 i Paesi Bassi hanno ricevuto la visita della sig.ra Fatma-Zohra Ouhachi-Vesely, relatore speciale delle Nazioni Unite sui movimenti illeciti e lo scarico di rifiuti tossici. La relazione sulla missione svoltasi nei Paesi Bassi dal 18 al 20 ottobre 1999 (n. E/CN.4/2000/50/Add.1 del 20/03/00) è reperibile sul sito web delle Nazioni Unite per i diritti umani: <http://www.unhchr.ch>.

AUSTRIA

I meccanismi della Commissione dei diritti dell'uomo non hanno effettuato visite in Austria.

PORTOGALLO

Nessuna visita recente di rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani in Portogallo.

FINLANDIA

Consiglio d'Europa

- Il Comitato della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e il Comitato consultivo per le minoranze nazionali hanno visitato la Finlandia, rispettivamente, nel dicembre e nell'agosto 1999. Le relazioni che trattano di tali visite sono pubblicate sul sito web del Consiglio d'Europa: <http://www.coe.int>.
- Il Comitato consultivo per le minoranze nazionali non ha ancora ultimato le sue raccomandazioni, che saranno presentate per accettazione definitiva al Comitato dei Ministri probabilmente nell'autunno del 2000.

SVEZIA

Nessuna visita di rappresentanti dei meccanismi dell'ONU per la protezione dei diritti umani nell'arco di tempo coperto dalla relazione (luglio 1999 – luglio 2000).

REGNO UNITO

- Il relatore speciale sul diritto all'istruzione ha visitato il Regno Unito dal 18 al 22 ottobre 1999. La relazione sulla missione è disponibile sul sito : www.unhchr.ch
- Il relatore speciale sulla libertà di espressione ha visitato il Regno Unito dal 25 al 28 ottobre 1999 La relazione è disponibile sul sito : www.unhchr.ch
- Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha visitato l'Irlanda del Nord dal 29 novembre all'8 dicembre 1999.

**DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE
DEL 50° ANNIVERSARIO
DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
VIENNA, 10 DICEMBRE 1998**

A.

In occasione del 50° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'Unione rammenta l'importanza fondamentale che essa annette a questa dichiarazione. Su di essa si basano le politiche nazionali, regionali e mondiali intese a far avanzare e garantire la dignità degli esseri umani in tutto il mondo.

Il carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e la responsabilità della salvaguardia e della promozione di tali diritti, unitamente alla promozione della democrazia pluralistica e di efficaci garanzie per lo Stato di diritto, costituiscono gli obiettivi essenziali dell'Unione europea in quanto unione di valori condivisi e rappresentano le basi fondamentali della nostra azione.

L'essere umano è al centro delle nostre politiche. Garantire la dignità umana di ogni individuo resta il nostro obiettivo comune. La piena realizzazione dei diritti delle donne e dei bambini merita in particolare di essere evidenziata, poiché le violazioni al riguardo restano diffuse.

La salvaguardia e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui i governi sono responsabili, contribuiscono alla prosperità, alla giustizia e alla pace nel mondo. Tali obiettivi non possono tuttavia essere realizzati senza il concorso delle organizzazioni internazionali, della società civile e dei singoli individui.

L'Unione si impegna a continuare a sostenere ancor più la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo conformemente al trattato sull'Unione europea, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle dichiarazioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1991 e del 1997, e adotta la seguente dichiarazione:

B.

- I. Dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo cinquant'anni fa l'Unione ha potuto constatare i progressi compiuti in materia di diritti dell'uomo e la diffusione della democrazia in tutto il mondo. L'Unione è tuttavia al tempo stesso consapevole della minaccia che grava su tali progressi e della necessità di intensificare la sua determinazione ed il suo impegno a favore di un'effettiva realizzazione di tutti i diritti dell'uomo per tutti ovunque nel mondo.

II. L'adozione della Dichiarazione universale ha avviato un processo irreversibile di sensibilizzazione della società civile sul tema dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutto il mondo. La Dichiarazione costituisce in particolare la base per il successivo sviluppo di un'imponente mole di importanti strumenti giuridici internazionali, compresi i Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali. La Conferenza mondiale di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo ha riconfermato l'universalità e l'inscindibilità di tutti i diritti dell'uomo. L'Unione esorta tutti i paesi che ancora non vi abbiano aderito a divenire parte di tutti i principali trattati in materia di diritti dell'uomo.

L'attuazione della Dichiarazione universale e degli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo è di capitale importanza perché il carattere universale dei diritti ivi sanciti diventi realtà. Nessuna disposizione particolare motivata da considerazioni di carattere nazionale, culturale o religioso può legittimamente derogare ai principi sanciti da questi strumenti.

Il 50° anniversario della Dichiarazione universale rappresenta l'occasione per fare il punto e intensificare gli sforzi per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in tutti i paesi del mondo. L'Unione coglie questa occasione per riaffermare il suo impegno a favore della realizzazione di tutti i diritti dell'uomo per tutti.

Memori della dichiarazione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28-29 giugno 1991, l'Unione riconosce e prende atto con soddisfazione di quanto realizzato dall'adozione della Dichiarazione universale. L'Unione deve tuttavia deplorare il persistere di flagranti violazioni dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. Essa ribadisce che la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo a livello mondiale incombono legittimamente e permanentemente alla comunità internazionale e a tutti gli Stati, operanti singolarmente o collettivamente. Dal canto suo, l'Unione proseguirà la sua azione contro siffatte violazioni ovunque si verifichino. L'Unione si compiace al tempo stesso del fatto che un numero crescente di Stati collaborino con l'Unione europea sulla base di partenariati per promuovere i diritti umani e garantirne l'universalità.

Nel corso degli ultimi 50 anni, in tutto il mondo, migliaia di uomini e donne hanno lottato per la protezione di tali valori, spesso pagando un pesante tributo. L'Unione rende omaggio ai loro atti di coraggio, che la motiveranno ulteriormente nella sua determinazione a promuovere i diritti sanciti dalla dichiarazione.

L'Unione accoglie con favore in questo contesto l'adozione della dichiarazione sui difensori dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Singoli individui e organizzazioni non governative in tutto il mondo forniscono coraggiosi e indispensabili contributi alla salvaguardia e alla promozione dei diritti dell'uomo ed occorre continuare a sostenerli con forza.

III. L'Unione europea, fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, condivide i valori che sono alla radice della dichiarazione. Essa è consapevole della necessità di promuovere il rispetto dei diritti umani nei propri Stati membri. Sia a livello interno che esterno, il rispetto dei diritti dell'uomo proclamato nella Dichiarazione universale costituisce una delle componenti essenziali dell'azione dell'Unione. Nello svolgere le proprie attività le istituzioni dell'Unione rispettano, sotto il controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee, i diritti dell'uomo garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che trovano la loro origine nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Gli Stati membri sono inoltre vincolati dalla Convenzione europea e le loro attività sono sottoposte alla supervisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituirà una condizione per aderire all'Unione europea e una grave e persistente violazione di tali diritti potrà comportare la sospensione dei diritti di uno Stato membro.

Inoltre il trattato di Amsterdam rafforzerà ulteriormente l'impegno dell'Unione europea a favore della salvaguardia e della promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare tramite misure di lotta alla discriminazione in numerosi settori, ivi compreso l'ulteriore rafforzamento delle possibilità di assicurare pari opportunità agli uomini e alle donne. Tenendo conto della Carta sociale europea e della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, esso definisce altresì alcuni obiettivi nel campo dei diritti sociali fondamentali. Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia e della sicurezza, l'Unione europea si baserà inoltre sul rispetto dei diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta parimenti uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché della cooperazione allo sviluppo. L'Unione persegue questo obiettivo sia nei suoi rapporti bilaterali con i paesi terzi che nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali, in particolare l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il Consiglio d'Europa.

Perseguendo la sua politica di promozione dei diritti dell'uomo in tutte le parti del mondo, l'Unione europea solleva periodicamente questioni inerenti ai diritti dell'uomo nel suo dialogo con i paesi terzi, quale importante e legittimo elemento di tale dialogo, nonché nel quadro delle sue iniziative e dichiarazioni.

Negli accordi che conclude, la Comunità europea ha inserito una clausola secondo la quale il rispetto dei diritti umani, in particolare nei termini sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, costituisce un elemento essenziale per concludere l'accordo. L'Unione assume in tal modo le sue responsabilità per la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo in quanto legittima preoccupazione della comunità internazionale ma riafferma al tempo stesso che siffatte salvaguardia e promozione incombono principalmente ai singoli governi.

L'Unione esprime preoccupazione per i recenti episodi di razzismo e xenofobia, sia al suo interno sia nel resto del mondo, e si adopererà attivamente al fine di giungere a risultati significativi in sede di Conferenza mondiale contro il razzismo. Una serie di misure pratiche integrano gli sforzi dell'Unione in questi ambiti; in questo contesto, l'Unione desidera porre l'accento in particolare sulle attività svolte dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia di Vienna.

Quest'anno l'Unione europea ha deciso di intensificare il suo impegno a favore dell'abolizione universale della pena capitale nel quadro di una politica fortemente difesa e concordata dall'UE. Laddove ancora esiste la pena capitale, l'Unione europea chiede che la sua applicazione sia ridotta e chiede che sia eseguita soltanto nel rispetto di disposizioni a livello internazionale. L'Unione europea esercita altresì pressioni affinché, se del caso, sia introdotta una moratoria.

L'Unione europea annette grande importanza al sostegno degli sforzi per la promozione della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e del buon governo. L'Unione appoggia pertanto in tutto il mondo numerosi progetti e programmi in questi settori.

L'Unione europea e gli Stati membri si impegnano a cooperare con i meccanismi internazionali per la difesa dei diritti dell'uomo a livello mondiale e regionale. Essa appoggia attivamente l'azione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e le sue attività, soprattutto a livello di interventi sul territorio, e incoraggia gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite per una migliore integrazione dei diritti dell'uomo in tutta la gamma di attività delle Nazioni Unite.

L'Unione si compiace in particolare dell'adozione dello statuto di un Tribunale penale internazionale permanente incaricato di giudicare i crimini più gravi e le più gravi violazioni del diritto umanitario che interessano la comunità internazionale e sollecita una rapida ratifica di tale statuto.

IV. Queste politiche devono essere proseguite e, ove necessario, intensificate e migliorate. A questo proposito è importante che l'Unione rafforzi la sua capacità di raggiungere gli obiettivi finalizzati alla salvaguardia e alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al riguardo l'Unione è risolta ad assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo in tutte le sue azioni. In particolare, l'Unione prenderà in considerazione misure concrete quali:

- 1) potenziare, mediante un più stretto coordinamento, la capacità di valutare congiuntamente la situazione in materia di diritti dell'uomo nel mondo e assicurare altrimenti la disponibilità di tutti i dati pertinenti per poter agire nell'ambito dell'Unione, anche mediante l'eventuale pubblicazione di una relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo;
- 2) sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, mediante attività didattiche e di formazione di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare che venga portato avanti il programma dei "Masters" in diritti dell'uomo organizzato da 15 Università europee;
- 3) riflettere sull'utilità di riunire periodicamente un forum di discussione sui diritti dell'uomo con la partecipazione delle istituzioni dell'Unione europea insieme ai rappresentanti delle istituzioni accademiche e delle ONG;
- 4) rafforzare le capacità di soddisfare i requisiti operativi internazionali nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, ad esempio mediante l'istituzione di un registro comune di esperti europei in democrazia e diritti dell'uomo, ai fini di operazioni per i diritti dell'uomo, nonché il controllo e la sorveglianza elettorale;
- 5) favorire lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi, in particolare operando affinché siano quanto prima adottati i progetti di regolamenti, attualmente all'esame in sede di UE, sull'attuazione delle attività di cooperazione;
- 6) garantire tutti gli strumenti al fine di giungere ad una realizzazione coerente di tali obiettivi, anche prendendo in considerazione il rafforzamento delle strutture pertinenti dell'UE.

2249a SESSIONE DEL CONSIGLIO "AFFARI GENERALI"
BRUXELLES, 20 MARZO 2000
COMUNICATO SULLA CINA

**56a SESSIONE DELLA COMMISSIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ONU - GINEVRA,
MARZO-APRILE 2000**

– ***CINA - CONCLUSIONI***

1. Conformemente alle sue conclusioni del 22 marzo 1999, alla luce del dialogo UE-Cina sui diritti dell'uomo e alla vigilia della 56^a Commissione ONU dei diritti dell'uomo, il Consiglio ha riesaminato la propria politica in materia di diritti dell'uomo in Cina.
2. Il Consiglio plaude alla dichiarata volontà della Cina di cooperare con i meccanismi dell'ONU per i diritti dell'uomo ed ha esortato la Cina ad intensificare i propri sforzi in tal senso. L'UE incoraggia in particolare questo paese a ratificare quanto prima il Patto relativo ai diritti civili e politici ed il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, a cooperare più strettamente con i relatori speciali e con i Gruppi della Commissione per i diritti dell'uomo, nonché a firmare il memorandum d'intesa con l'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo.
3. Il Consiglio ha ribadito l'importanza che annette all'opportunità offerta dal dialogo UE/Cina sui diritti dell'uomo e dal programma di cooperazione, opportunità che consente di operare insieme per la promozione ed il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Cina. Il Consiglio prende atto del fatto che la Cina ha dato prova di essere pronta a discutere una serie di spinosi problemi di interesse comune nel contesto del dialogo. L'UE mantiene la propria posizione, secondo la quale il dialogo è un'opzione accettabile soltanto se i progressi conseguiti sono sufficienti e concreti.
4. Il Consiglio deplora tuttavia che alle positive iniziative della Cina a livello internazionale, che segnano peraltro il passo, non abbiano fatto riscontro progressi tangibili della situazione interna in materia di diritti dell'uomo. L'UE nutre profonda preoccupazione per le costanti e dilaganti restrizioni alle libertà fondamentali, segnatamente la libertà di riunione, espressione ed associazione. In particolare l'UE deplora profondamente che il Governo cinese abbia continuato a pronunciare dure sentenze nei confronti di attivisti democratici e ad adottare severe misure nei confronti di taluni gruppi minoritari, specialmente nel Tibet e nello Xinjiang. L'UE è inoltre preoccupata per il numero di arresti e per il rigore delle sentenze pronunciate nei confronti dei seguaci del Falun Gong, nonché per le restrizioni e le pene inflitte a membri della chiesa cristiana e di altri raggruppamenti religiosi.

5. Il Consiglio ha preso atto con estremo rammarico del frequente ricorso alla pena capitale in Cina. Inoltre, malgrado le recenti riforme dell'ordinamento giuridico cinese, alto è il numero di reati non violenti, compresi quelli di natura economica, che sono tuttora passibili di pena capitale e che difficilmente possono rientrare nella definizione di reati gravi cui fanno riferimento le autorità cinesi. Il mantenimento dei campi di detenzione amministrativa, nei quali le persone possono essere imprigionate senza un'adeguata assistenza legale e per lo più senza che vi sia stato un processo equo, è un'ulteriore fonte di preoccupazione alla quale le autorità cinesi non hanno risposto in modo adeguato.
6. Il Consiglio riesaminerà il dialogo, allo scopo di definire una strategia più mirata e imperniata sui risultati, particolarmente nei summenzionati settori che costituiscono le principali fonti di preoccupazione per l'UE. Si procederà all'identificazione di obiettivi in tali settori, che verranno enunciati pubblicamente, dapprima nell'intervento della Presidenza dell'UE alla 56ª Commissione dei diritti dell'uomo, e successivamente durante il dibattito sulla situazione dei vari paesi, nonché nei punti dell'ordine del giorno relativi ai diritti civili e politici e nei punti tematici. L'UE dovrà valutare il futuro del dialogo alla luce dei risultati conseguiti. L'UE continuerà a manifestare pubblicamente la propria preoccupazione per la situazione dei diritti dell'uomo in Cina ed a sollevare questo punto durante le riunioni con la Cina a tutti i livelli.
7. Il Consiglio condivide la preoccupazione espressa dal Parlamento europeo, dalla società civile e dalle ONG per quanto riguarda la situazione dei diritti dell'uomo in Cina. Procederà periodicamente ad un riesame della sua politica relativa alla Cina, ivi compreso nella 56ª Commissione dei diritti dell'uomo.
8. Il Consiglio ha preso atto del fatto che gli Stati Uniti si stanno preparando a presentare una risoluzione sui diritti dell'uomo in Cina alla 56ª Commissione dei diritti dell'uomo. Il Consiglio ritiene che un dialogo efficace sia il miglior modo per assicurare che il rispetto dei diritti dell'uomo in Cina migliori.
9. Il Consiglio ha convenuto che l'UE adotti la seguente strategia nella prossima Commissione dei diritti dell'uomo:
 - A. - l'UE non affiancherà gli Stati Uniti nella presentazione della risoluzione
 - B. - l'UE voterà contro una "mozione di non intervento"
 - C. - se la risoluzione sarà messa ai voti, i paesi dell'UE che sono membri della commissione voteranno a favore.
10. Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'anno prossimo il suo approccio rispecchierà i risultati conseguiti in materia di diritti dell'uomo in Cina attraverso il dialogo.

**RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE NEL 1999
A TITOLO DEL CAPITOLO B7-7**

Sostegno alla democrazia nei paesi dell'Europa centrale e orientale, comprese le repubbliche dell'ex Jugoslavia

B7-700 – Importo disponibile: € 15 milioni; 21 progetti (+ microprogetti) approvati

Sostegno alla democrazia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia

B7-701 - Importo disponibile: € 10 milioni; 14 progetti (+ microprogetti) approvati

Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo, segnatamente nei paesi ACP

B7-7020 - Importo disponibile: € 17 milioni; 27 progetti approvati

Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi dell'Africa australe

B7-7021 - Importo disponibile: € 4 milioni; 8 progetti approvati

Programma speciale per la democrazia e il buongoverno in Nigeria

B7-7022 - Importo disponibile: € 4 milioni; 6 progetti approvati

Processo di democratizzazione in America latina

B7-703 - Importo disponibile: € 12.625 milioni; 3 progetti + 1 programma pluriennale regionale (Comunità andina) approvati

Sovvenzioni a favore di determinate attività delle organizzazioni che operano per la tutela dei diritti dell'uomo (compresa la riabilitazione delle vittime di torture)

B7-704 - Importo disponibile: € 15 milioni; 29 progetti approvati

Programma Meda per la democrazia e i diritti umani

B7-705 - Importo disponibile: € 10.075 milioni; 6 progetti approvati

Sostegno alle attività dei tribunali penali internazionali e alla creazione del Tribunale penale internazionale permanente

B7-706 - Importo disponibile: € 3,3 milioni; 5 progetti approvati

Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi dell'Asia

B7-707 - Importo disponibile: € 5 milioni; 2 progetti per la Cina e 1 programma di rafforzamento del processo di democratizzazione nel Bangladesh approvati

Sostegno e monitoraggio delle elezioni

B7-709 - Importo disponibile: € 2 milioni; 3 progetti approvati

Dal maggio 1999 le linee di bilancio B7-700, B7-701, B7-704, B7-706 e B7-709 sono state gestite con l'assistenza tecnica della Fondazione europea per i diritti umani.

CONFERENZE SUI DIRITTI UMANI

- BRUXELLES, Forum di discussione sui diritti dell'uomo, 30.11.99-1.12.99
<http://europa.eu.int/comm/dg1a/human-rights/intro>
 - VENEZIA, L'Unione europea e il ruolo centrale dei diritti umani e dei principi democratici nei rapporti con i paesi terzi, 25-28.05.00
<http://hrd-euromaster.venis.it>
-

HUMAN RIGHTS ON THE INTERNET**EUROPEAN COMMISSION**

Service Commun Relex des relations extérieures

http://europa.eu.int/comm/scr/index_en.htm

Secretariat General of the Commission - A Guide to Grants and Loans

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/en/en.htm

External Relations

http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm

Development policy

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm

Humanitarian aid

http://europa.eu.int/comm/echo/en/index_en.html

Enlargement

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm>

Justice and Home Affairs

http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm

Employment and social affairs

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm

EUROPEAN PARLIAMENT

<http://www.europarl.eu.int>

EU COUNCIL OF MINISTERS

<http://ue.eu.int/>

EUROPEAN COURT OF JUSTICE

<http://europa.eu.int/cj/index/>

ACADEMICA - UNIVERSITY

European Masters Degree in Human Rights and Democratisation

<http://www.hrd-european.master.venis.it>

Mediterranean Masters Degree in Human Rights and Democratisation

<http://www.um.edu.mt/courses/prospectus.medmahrd>

Netherlands Institute of Human Rights

<http://www.law.uu.nl/english/sim>

The Danish Center for Human Rights

<http://www.humanrights.dk>

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

Coalition to stop the use of child soldiers

<http://www.child-soldiers.org>

The Death Penalty Information Centre
<http://www.deathpenaltyinfo.org>
International Rehabilitation Council for Torture victims
<http://www.irect.org/>
The European Human Rights Foundation
<http://www.ehrfoundation.org>
European Roma Rights Centre
<http://errc.org/>
International Coalition for the establishment of an International Criminal Court
<http://www.iccnw.org/>
Amnesty International
<http://www.amnesty.org/>
International Federation of Human Rights
<http://www.fidh.org/>
Human Rights Watch
<http://www.hrw.org/>
Human Rights Web
<http://www.hrweb.org/>
Search engine specialized in human rights issues
<http://www.hri.ca>
Sweden - Save the Children
<http://www.raddabarnen.se>
The Asia-Europe Child Welfare Center
<http://www.asem.org>
International Committee of the Red Cross
<http://www.icrc.org>
The Human Rights Informations Centre
<http://www.humanrights.coe.int>

INTERGOVERNMENTAL ORGANISATIONS

Organisation of African Unity
<http://www.oau-oau.org>
The Commonwealth
<http://www.thecommonwealth.org>
Organisation of American States
<http://www.oas.org>
International Labour Organisation
<http://www.ilo.org>
Organisation for Security and Cooperation in Europe
<http://www.osce.org>

UNITED NATIONS

<http://www.un.org/>
Office of the High Commissioner for Human Rights
<http://www.unhchr.ch/>
United Nations - the UN working for women
<http://www.un.org/womenwatch/un/index.html>
World Conference Against Racism

<http://www.unhchr.ch/html/racism/index.htm>
International Criminal Court
<http://www.un.org/law/icc>
United Nations Children's Fund
<http://www.unicef.org>

COUNCIL OF EUROPE

<http://www.coe.int/>
The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
<http://www.cpt.coe.int>
European Court of Human Rights
<http://www.echr.coe.int>

MEMBER STATES

German Foreign Ministry
<http://www.auswaertiges-amt.de>
German Permanent Mission to the United Nations
<http://www.germany-info.org/UN/index.htm>
German Federal Ministry for Development
<http://www.bmz.de>
UN Information Centre in Germany
<http://www.uno.de>
Ireland: Department of Foreign Affairs
<http://www.irlgov.ie/iveagh/>
Sweden: Swedish EU Presidency's website
<http://EU2001.se>
Sweden: Ministry for Foreign Affairs/International Law and Human Rights Department
<http://www.utrikes.regeringen.se/dettaar/organisation/depart/enheter/fmr.htm>
Sweden: Permanent Mission to the United Nations
<http://www.un.int/sweden>
United - Kingdom: The Foreign and Commonwealth Office
<http://www.fco.gov.uk>
España: Defensor del Pueblo Español
<http://www.defensordelpueblo.org>
España: Ministerio de Asuntos Exteriores/Oficina de Derechos Humanos
E-mail: juan.zurita@mae.es
España: Ministerio de Justicia/Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Abogacía del Estado para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
E-mail: dhumanos@dsje.mju.es
France: Site Internet de la présidence française:
<http://www.presidente-europe.fr>

REGOLAMENTO (CE) N. 975/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 1999

che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2),

- (1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (2) considerando che il Consiglio ha adottato contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (3);
- (3) considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
- (5) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;
- (6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- (7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;

- (8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;
- (9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;
- (10) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto;
- (11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello Stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
- (12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
- (13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
- (14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
- (15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello Stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;
- (16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
- (17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
- (18) considerando che la Comunità deve essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni;
- (19) considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;

- (20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che, pertanto nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;
- (21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti, e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;
- (22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
- (23) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Obiettivi

Articolo 1

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nell'ambito della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

1. la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare:
 - a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;
 - b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;
 - c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;
 - d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;

- e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
 - f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;
 - g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
 - h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;
 - i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;
 - j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;
2. il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:
- a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
 - b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
 - c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;
 - d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
 - e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile, alla vita economica e alla politica;
 - f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
 - g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
3. il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
- a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
 - b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
 - c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;
 - d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;

- e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

Articolo 3

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

1. delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;
2. delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
 - a) gli studi di individuazione e di fattibilità;
 - b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;
 - c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
 - d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
3. dell'attuazione dei progetti:
 - a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
 - b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
 - c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
4. delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
5. delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

CAPITOLO II

Modalità di esecuzione dell'aiuto

Articolo 4

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

Articolo 5

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 6

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
- b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
- c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
- e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

Articolo 7

1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

Articolo 8

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.
2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

Articolo 9

1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.
2. In ogni caso, ai fini delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:
 - a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
 - b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;
 - c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni

Articolo 10

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 260 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

Articolo 12

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficino, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
- i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 13 esamina la questione nella sua successiva riunione.

3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 13 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

Articolo 16

1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, su richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

Articolo 17

Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 18

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Articolo 19

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata da proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. MÜLLER

-
- (1) GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.
 - (2) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 25 gennaio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
 - (3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
 - (4) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 976/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 1999

che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

- (1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;
- (2) considerando che il Consiglio ha adottato, contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(3);
- (3) considerando che, nel quadro dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS, PHARE, MEDA ed il regolamento relativo alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, nonché della cooperazione di questo tipo che sarà attuata in futuro in base dell'articolo 235 del trattato CE, sono necessarie azioni volte a contribuire all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;
- (4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
- (5) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;

- (6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- (7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;
- (8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;
- (9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;
- (10) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto;
- (11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
- (12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
- (13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
- (14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
- (15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;

- (16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
- (17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
- (18) considerando che la Comunità dev'essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni;
- (19) considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;
- (20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che, pertanto, nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;
- (21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;
- (22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
- (23) considerando che l'attuazione di tali azioni può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235;
- (24) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Obiettivi

Articolo 1

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nell'ambito della sua politica di cooperazione nei paesi terzi, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi terzi o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi terzi.

Articolo 2

Le modalità stabilite nel presente regolamento si applicano alle azioni nei settori di cui agli articoli 3 e 4, attuate nell'ambito dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS(5), PHARE(6), MEDA(7) ed i regolamenti relativi alla Bosnia-Erzegovina(8), nonché alle future azioni di cooperazione con i paesi terzi in tali settori diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo, attuate in base all'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti agli articoli 1 e 2 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

1. la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, in particolare:

- a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;
- b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;
- c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;
- d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;
- e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;
- g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;

- h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;
 - i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;
 - j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;
2. il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:
- a) la promozione e il rafforzamento dello stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
 - b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
 - c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché il rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;
 - d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
 - e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile e alla vita economica e alla politica;
 - f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
 - g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
3. il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
- a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
 - b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
 - c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;
 - d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;
 - e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

Articolo 4

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

1. delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;
2. delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
 - a) gli studi di individuazione e di fattibilità;
 - b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;
 - c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
 - d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
3. dell'attuazione dei progetti:
 - a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
 - b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
 - c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
4. delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
5. delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

CAPITOLO II

Modalità di esecuzione dell'aiuto

Articolo 5

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.
2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

Articolo 6

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi di questo regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 7

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
- b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
- c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
- e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

Articolo 8

1. I partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.
2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.
3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.
4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in casi eccezionali e debitamente giustificati.
2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

Articolo 10

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.
2. In ogni caso, ai fini del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:
 - a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
 - b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;
 - c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni

Articolo 11

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 150 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

Articolo 13

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:
 - Le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficino, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
 - i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, istituito dall'articolo 13 del regolamento CE n. 975/1999.

2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 15

1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 14 esamina la questione nella sua successiva riunione.

3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 14 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 16

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

Articolo 17

1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, a richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

Articolo 18

Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 19

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Articolo 20

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. MÜLLER

-
- (1) GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.
 - (2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
 - (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
 - (4) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.
 - (5) Regolamento (CEE) n. 2157/91 (GU L 201 del 24.7.1991, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1279/96 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1).
 - (6) Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).
 - (7) Regolamento (CEE) n. 1763/92 (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).
 - (8) Regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

ELENCO DI ABBREVIAZIONI

ACP	Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
ASEM	Riunione Asia-Europa
CAT	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
CE	Comunità europea
CEDAW	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CHR	Commissione dei diritti dell'uomo
COHOM	Gruppo "Diritti umani"
Comitato ESC	Comitato dell'ONU per i diritti economici, sociali e culturali
COREPER	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
CPT	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo
CSI	Comunità di Stati indipendenti
CSW	Commissione sulla condizione femminile
DAPHNE	Programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne
DUDU	Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
ECHO	Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari
ECMM	Missione di vigilanza della Comunità europea
ECOSOC	Consiglio economico e sociale
ECRI	Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza
ECU	Unità monetaria europea
FMI	Fondo monetario internazionale
FYROM	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
GRULAC	Gruppo dell'America Latina e dei Caraibi
HOM	Capo missione
ICC	Corte penale internazionale
ICCPR	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
ICESCR	Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
ICTR	Tribunale penale internazionale per il Ruanda
ICTY	Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
OAS	Organizzazione degli Stati americani
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
ODIHR	Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo
OHCHR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
ONG	Organizzazioni non governative
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
OUA	Organizzazione dell'Unità africana

PE	Parlamento europeo
PESC	Politica estera e di sicurezza comune
PHARE	Programma per l'Europa centrale e orientale
PRK	Repubblica democratica popolare di Corea
RDC	Repubblica democratica del Congo
RFJ	Repubblica federale di Jugoslavia
SPG	Sistema di preferenze generalizzate
STOP	Programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini
TCE	Trattato che istituisce la Comunità europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UNCHR	Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite
UNDP	Programma di sviluppo delle Nazioni Unite
UNGA	Assemblea generale delle Nazioni Unite
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
WEOG	Gruppo di Stati dell'Europa occidentale e altri

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

A

Abusi sessuali	20, 51
ACP	32, 35, 131, 157
Afghanistan	29, 30, 46, 102
Africa	28, 37, 41, 59, 131, 157
AIDS	66
Algeria	30, 58, 106, 107
Allargamento	2, 7, 13, 25, 26, 66, 71
Alto Commissario	53, 55, 56, 57, 59, 67, 128
Angola	29, 30, 108
Armi	29, 69, 77
ASEM	20, 37, 134, 157
Asilo	14, 16, 17, 21, 22, 74
Assemblea	3, 5, 6, 32, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 87, 126, 158
Associazione	26, 30, 34, 37, 38, 39, 129
Azioni comuni	2, 28, 140, 151

B

Bahamas	31
Bambini	3, 5, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 65, 66, 68, 69, 111, 125, 137, 147, 157, 158
Birmania	29, 46, 47
Bosnia-Erzegovina	28, 37, 46, 48, 146, 149
Buon governo	28, 42, 43, 53, 56, 61, 65, 71, 72, 73, 127

C

Campi di lavoro	32
Canada	2, 32, 38, 46, 60
Carta	2, 13, 24, 25, 34, 38, 39, 67, 70, 71, 75, 76, 112, 113, 124, 127
Carta europea	2, 13, 24, 112, 124
Carta sociale	71, 112, 113, 127
CEDU	87, 89, 157
Cina	2, 4, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 58, 60, 129, 130, 131
Clausola	2, 7, 34, 36, 127
Codice di condotta	46, 69
COHOM	1, 44, 157
Colombia	30, 47, 98, 119, 120, 122
Colonia	24, 25, 27
Comitato dei Rappresentanti Permanenti	157
Commissione dei diritti dell'uomo	3, 5, 6, 14, 32, 45, 47, 48, 53, 54, 56, 61, 62, 89, 129, 130, 157, 158
Commissione europea	7, 10, 24, 40, 64, 72, 123, 157
Commissione sulla condizione femminile	64, 157
Comore	35
Conferenza	5, 6, 7, 8, 9, 15, 22, 24, 36, 38, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 64, 66, 67, 68, 71, 72,

112, 126, 127	
Conferenza mondiale contro il razzismo	5, 43, 45, 55, 59, 72, 127
Conferenza mondiale sui diritti umani	8, 22
Congo	29, 46, 47, 98, 106, 119, 121, 158
Consiglio d'Europa	43, 124
Consiglio europeo	3, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 70, 82, 125, 126
Convenzione contro la tortura	58, 111, 113, 157
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo	112, 113
Convenzione sui diritti del fanciullo	5, 45, 47, 49, 50, 89, 111, 113, 157
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna	51, 52, 111, 113, 157
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	13, 54
Copenaghen	3, 5, 6, 25, 26, 45, 57, 64, 66, 68, 82, 89, 112
Corte di giustizia	9, 10, 11, 25, 126
Corte di giustizia delle Comunità europee	25, 126
Corte penale internazionale	6, 49, 85, 157
Costa d'Avorio	35, 40, 41
Crimini di guerra	49, 85
Cuba	46, 48, 57, 62, 108

D

DAPHNE	20, 24, 157
Democrazia	3, 5, 6, 8, 9, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 65, 70, 71, 74, 76, 80, 82, 83, 88, 125, 126, 127, 128, 131, 136, 137, 138, 143, 146, 147, 149, 154
Detenzione arbitraria	30, 32, 58
Dialogo	2, 6, 7, 8, 9, 16, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 47, 49, 57, 90, 127, 129, 130, 137, 147
Dialogo politico	2, 27, 30, 32, 34, 38
Dichiarazione	4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 72, 91, 111, 112, 125, 126, 127, 136, 138, 147, 148, 149, 157
Difensori	5, 6, 10, 45, 47, 48, 60, 61, 62, 126
Difensori dei diritti umani	6, 45, 47, 60, 61, 62
Diritti civili e politici	25, 57, 58, 126, 129, 130, 136, 138, 147, 149
Diritti economici	22, 23, 25, 32, 33, 43, 56, 57, 65, 126, 129, 137, 138, 147, 149, 157
Diritti fondamentali	2, 9, 11, 13, 14, 24, 36, 65, 75, 136, 146
Diritti sociali	19, 22, 35, 127
Diritto comunitario	9, 11, 75, 136, 146
Discorso	32
Discriminazione razziale	13, 15, 54, 55, 63, 72, 111, 113
Diversità	8, 13, 46, 54
Diversità culturale	46
Donne	2, 5, 6, 10, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 35, 36, 43, 45, 51, 52, 54, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 78, 81, 87, 92, 111, 125, 126, 127, 137, 139, 147, 150, 157

E

Egitto	46, 58
Elezioni	39, 40, 41, 61, 79, 131, 139, 150

F

Filippine	31, 49
-----------------	--------

Forum5, 6, 7, 39, 55, 66, 128, 132

G

Genere19, 22, 23, 36, 43, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 84
GRULAC.....46, 157
Guatemala.....59, 109
Guinea-Bissau.....35

H

Helsinki.....26, 27, 34, 68, 76, 112

I

ICC135, 157
Immigrazione.....14, 16, 17, 22, 39, 74
India30, 31, 58, 102
Indonesia.....29, 30, 37, 42, 47, 58, 104
Iniziative diplomatiche.....2, 30
Intolleranza54, 55, 59, 63, 72, 111, 123, 157
Iran.....30, 31, 32, 46, 47, 49, 98
Istruzione14, 15, 18, 19, 21, 51, 52, 57, 65, 66, 124, 139, 142, 149, 153
Iugoslavia.....89, 131

J

Jugoslavia43, 48, 49, 85, 157

K

Kosovo.....28, 40, 41, 46, 53, 99

L

Lavoratori65, 111, 127
Lavoro minorile.....50, 51, 57, 65
Libertà di espressione.....11, 30, 37, 59, 60, 124
Libertà di opinione10, 32, 60, 123, 139, 150
Libertà di religione59, 60

M

Master europeo sui diritti dell'uomo e la democratizzazione.....7
MEDA39, 42, 131, 146, 149
Media.....15, 29, 39, 41, 98, 99, 103, 109, 139, 150
Mediatore.....10, 11, 79
Mediterraneo38, 39
Minoranze.....16, 20, 25, 26, 32, 38, 53, 54, 55, 67, 82, 111, 112, 124, 137, 138, 147, 149
Mozambico.....42, 58
Myanmar29, 35, 46, 47, 98

N

Nazioni Unite5, 12, 32, 39, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 69, 75, 76, 80, 85, 86, 87,
89, 111, 113, 124, 126, 127, 128, 157, 158
Nigeria107, 131

O

OAS	134, 157
OIL	50, 65, 157
ONG	6, 7, 37, 43, 50, 52, 60, 61, 64, 67, 69, 72, 128, 130, 139, 140, 149, 150, 157
Organizzazione degli Stati americani	87, 157
Organizzazione internazionale del lavoro	65, 157
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa	12, 112, 127, 157
Organizzazioni non governative	6, 7, 14, 15, 62, 66, 126, 139, 140, 150, 151, 157
OSCE	3, 6, 38, 43, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 89, 98, 134, 157
Osservatori elettorali	42
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	15, 127

P

Pakistan	30, 31, 41, 102, 103
Parlamento europeo	7, 10, 17, 20, 21, 24, 41, 64, 72, 75, 77, 78, 79, 130, 138, 144, 145, 146, 148, 155, 156, 158
Partenariato euromediterraneo	38
Patto	31, 32, 38, 65, 71, 72, 73, 87, 89, 111, 113, 129, 136, 139, 147, 150, 157
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici	31, 32, 87, 89, 111, 113, 136, 139, 147, 150, 157
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali	111, 113, 136, 147, 157
Pechino	3, 5, 6, 22, 37, 45, 46, 52, 62, 63, 64, 65, 81
Pena capitale	46, 48, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 127, 130
Pena di morte	2, 3, 6, 9, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 48, 49, 60, 68, 71, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 111, 112, 113, 139, 150
Perù	49
PHARE	26, 38, 42, 146, 149, 158
Politica dei diritti umani	6, 7, 53
Politica estera e di sicurezza comune	9, 10, 27, 39, 74, 75, 127, 137, 147, 158
Popolazioni indigene	43, 137, 138, 147, 149
Posizioni comuni	2, 27, 28, 44, 76
Premio Sacharov	10
Prostituzione	5, 47, 51, 70, 111
Protocollo	9, 30, 45, 51, 52, 54, 58, 72, 87, 89, 91, 111, 112, 113, 137, 147

R

Rappresentante speciale	5, 47, 48, 61
RAXEN	15
Razzismo	2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 26, 36, 46, 54, 55, 63, 72, 76, 123, 127, 139, 150, 157
Relatore	10, 57, 58, 59, 60, 123, 124
Relatore speciale	57, 58, 59, 60, 123, 124
Religione	8, 9, 14, 59, 60, 78, 111
Repubblica federale di Jugoslavia	28, 37, 38, 158
Rifugiati	16, 17, 53, 54, 111, 113, 137, 147, 158
Ruanda	29, 46, 49, 85, 89, 157
Russia	27, 30, 38, 60, 98

S

Sanità	19, 21
Santa Maria da Feira	26, 27
Seminari	6, 32, 36, 39, 40, 42

Sfruttamento sessuale	17, 20, 46, 52, 158
Sicurezza sociale	57
Sierra Leone	53, 108
Sistema di preferenze generalizzate	35, 158
Società civile6, 7, 14, 16, 25, 27, 29, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 52, 59, 66, 67, 72, 92, 125, 126, 130, 137, 138, 139, 141, 147, 148, 150, 152	
Sri Lanka	41, 103
Stabilità.....	8, 13, 34, 37, 38, 53, 71, 72, 82
Stato di diritto5, 9, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 45, 48, 56, 60, 61, 70, 71, 74, 76, 80, 83, 85, 88, 125, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 146, 147, 149, 150	
STOP	20, 24, 102, 103, 133, 158
Strategie comuni	2, 27, 70, 71
Sudan	32, 46, 47, 98
Sviluppo6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 70, 74, 76, 79, 80, 87, 90, 111, 126, 127, 128, 131, 136, 137, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 158	

T

TACIS	42, 146, 149
Terrorismo	39, 77
Tibet.....	32, 103, 129
Timor	29, 42, 47, 53, 96, 98, 104
Timor orientale.....	29, 42, 47, 53
Tortura	6, 58, 60, 71, 112, 113, 117, 123, 124, 137, 139, 147, 149, 157
Tratta di esseri umani	52
Trattato che istituisce la Comunità europea	3, 78, 158
Trattato sull'Unione europea	3, 27, 74, 158
Trinidad e Tobago	31, 49

U

Ucraina	27, 49
Ufficio dell'Alto Rappresentante.....	28
Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo	67, 68, 157
Uganda.....	106
UNICEF.....	50, 65, 135, 158

V

Venezia	6, 132
Vienna	4, 5, 8, 15, 20, 21, 22, 56, 65, 67, 68, 69, 112, 125, 126, 127

X

Xenofobia	2, 6, 13, 14, 15, 26, 36, 54, 55, 63, 72, 76, 127, 139, 150
-----------------	-------------------------------------------------------------